Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 22

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 28 maggio 2003 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2003, n. 16/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.1026 con riferimento al capitolo 456 di entrata e sull'unità previsionale di base 11.1.61.2.352 con riferimento al capitolo 6319 della spesa di euro 88.642,13 assegnanti dallo Stato per la realizzazione di interventi volti al miglioramento strutturale e di prevenzione nella aree colpite dalle infezioni di influenza avaria, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera c) della legge n. 388/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto n. 103.043 del 16 dicembre 2002, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la somma di euro 88.642,13, per interventi volti al miglioramento strutturale e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di euro 88.642,13 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non esistono né l'appropriata unità previsionali di base né il corrispondente capitolo cui fare affluire la predetta assegnazione, e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, esiste sia l'appropriata unità previsionali di base che il corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1026 «Assegnazioni vincolate alla realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture aziendali» di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo II - Categoria 2.3 - Rubrica n. 61 - è iscritto lo stanziamento di euro 88.642,13 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 456 (2.3.2), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle strutture aziendali, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di miglioramento strutturale e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria - P.S.R. 2000-2006 - asse 1 - misura a)» e con lo stanziamento di euro 88.642,13 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 11.1.61.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è iscritto lo stanziamento di euro 88.642,13 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2003, n. 17/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.467 con riferimento al capitolo 1034 di entrata e sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 con riferimento al capitolo 4157 della spesa di euro 10.000.000,00 assegnanti dallo Stato per far fronte ai danni conseguenti agli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria ordinanza n. 3258 del 20 dicembre 2002, articolo 3, ha disposto, ai sensi dell'articolo 5

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 50 milioni per l'anno 2002 a favore delle Regioni interessate dagli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002, allo scopo di fronteggiare i danni conseguenti agli eventi suddetti;

VISTO che, in attuazione dell'articolo 3 della citata ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile ha provveduto a ripartire, con proprio decreto n. 124 del 28 gennaio 2003, lo stanziamento indicato in premessa, assegnando alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 10 milioni;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionale di base cui far affluire la suddetta assegnazione di euro 10 milioni, ma non, nell'allegato documento tecnico, i capitoli appositi, e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1034 (2.3.2.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia» è iscritto lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4157 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Rubrica 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Conferimento al fondo regionale per la protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia», è iscritto lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2003, n. 18/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.460 con riferimento al capitolo 506 di entrata e sull'unità previsionale di base 5.1.24.1.799 con riferimento al capitolo 3291 della spesa di euro 1.164.934,40 assegnati dallo Stato per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge n. 431/1998.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative - Divisione 2a. - con proprio decreto n. 2110 dell'11 novembre 2002, ha disposto l'impegno ed il riparto della somma di euro 211.804.135,60 in favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di riparto per l'anno 2002 delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 1.164.934,40;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono le appropriate unità previsionali di base, ed il capitolo di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci predetti, cui fare affluire la predetta assegnazione di euro 1.164.934,40, ma non esiste l'appropriato capitolo di entrata;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 506 (2.3.1), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato da trasferire ai Comuni per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione a valere sul Fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431» è iscritto lo stanziamento di euro 1.164.934,40 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 5.1.24.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3291 è iscritto lo stanziamento di euro 1.164.934,40 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2003, n. 19/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.427 con riferimento al capitolo 306 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 7.3.41.1.234 con riferimento al capitolo 4554 della spesa di euro 25.822,84, assegnati dallo Stato per la realizzazione ed il funzionamento a livello regionale della banca dati per la identificazione e la registrazione degli animali ai sensi della legge n. 81/1997.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione ha assegnato, con decreto del 26 novembre 2002, in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 25.822,84 per l'anno 2001 per la realizzazione ed il funzionamento a livello regionale della banca dati per la identificazione e la registrazione degli animali di cui all'articolo 1, comma 36, del decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1997, n. 81;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.432 dell'entrata e 7.3.41.1.234 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 306 dell'entrata e 4554 della spesa su cui iscrivere il predetto importo di euro 25.822,84;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.427 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 306 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di euro 25.822,84 per l'anno 2003.

2. Nell'unità previsionale di base 7.3.41.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4554 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di euro 25.822,84 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2003, n. 20/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.432 con riferimento al capitolo 303 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 7.2.41.2.235 della spesa di euro 18.690,00, assegnanti dallo Stato per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione ha assegnato, con decreto del 13 dicembre 2002, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la somma di euro 18.690,00 per l'anno 2001, da destinare alla realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 158 del 17 dicembre 2002;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate ed ai sensi della normativa regionale di attuazione della predetta legge statale;

VISTO l'articolo 8, comma 5, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.432 di entrata e 7.2.41.2.235 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esistono già i pertinenti capitoli 303 di entrata e di 4649 spesa su cui iscrivere il predetto importo di euro 18.690,00;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.432 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto l'importo di euro 18.690,00 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

2. Sull'unità previsionale di base 7.2.41.2.235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto l'importo di euro 18.690,00 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4649 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2003, n. 21/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.1024 con riferimento al capitolo 414 di entrata e sull'unità previsionale di base 4.1.7.1.1024 con riferimento al capitolo 700 della spesa di euro 248.260,00, assegnati dallo Stato per il finanziamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 144/1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 248.260,00 per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinati ai costi di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 144/1999, giusta quietanza n. 7 del 18 febbraio 2003;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 non esiste l'appropriata unità previsionale di base né il capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione di euro 248.260,00 e intendendo provvedere alla loro istituzione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esistono sia l'appropriata unità previsionale di base sia il capitolo cui fare affluire la predetta assegnazione di euro 248.260,00;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1024 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo II - Categoria 2.3, con la denominazione «Assegnazioni vincolate ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici», è inseri-

to il capitolo 414 (2.3.1), di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 7 - Servizio delle analisi dei progetti, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici» e con lo stanziamento di euro 248.260,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.1.7.1.1024 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati è iscritto lo stanziamento di euro 248.260,00 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2003, n. 22/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.112 con riferimento al capitolo 721 di entrata e sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.1112 con riferimento al capitolo 3316 della spesa di euro 430.156,64, assegnati dallo Stato per il finanziamento del Fondo regionale per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 179/1992.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, per tramite della Cassa depositi e prestiti, è stata disposta l'assegnazione di euro 430.156,64 a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui all'articolo 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per il finanziamento del Fondo regionale per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 71 del 4 luglio 2002;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esistono sia le appropriate unità previsionali di base sia i capitoli su cui fare affluire la predetta assegnazione di euro 430.156,64;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.112 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di euro 430.156,64 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 5.1.24.2.1112 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati è iscritto lo stanziamento di euro 430.156,64 per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 3316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2003, n. 092/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, con la quale la Regione istituisce un Ufficio di collegamento a Bruxelles;

VISTO il «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles» approvato, ai sensi del comma 79 del citato articolo 8 della legge regionale n. 2/2000, con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2001, Registro 1, foglio 373;

ATTESO che l'attività fin qui svolta, dall'entrata in vigore del citato Regolamento, dall'Ufficio di collega-

mento di Bruxelles ha evidenziato l'opportunità di meglio chiarire alcuni punti del Regolamento stesso;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di apportare delle modifiche al predetto Regolamento;

VISTA la legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive norme integrative e modificative;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 706 di data 28 marzo 2003;

DECRETA

Sono approvate le seguenti modifiche al «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles» approvato con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., è soppresso.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., è sostituito dal seguente:

«1. Le spese che l'Ufficio sostiene per le proprie esigenze operative correnti sono:

a) per la locazione, la pulizia, l'illuminazione e la climatizzazione, la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e relative spese di allacciamento, e ogni altra spesa connessa al funzionamento, ai lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione dei locali adibiti a sede dell'Ufficio, nonché spese per servizi di vigilanza;

b) per l'acquisto, la manutenzione e riparazione di materiale e attrezzature d'ufficio quali arredi, suppellettili e mobili, anche di sicurezza;

c) per spese postali, telefoniche, telegrafiche; per telefax, trasmissione elettronica di dati, fotoriproduzioni; per l'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, valori bollati ed altro materiale di facile consumo;

d) per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche, video, audio e di registrazione; apparecchi di telefonia fissa e mobile; macchine da calcolo; lavagne luminose, apparecchiature fotografiche, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili, apparecchiature per la fotoriproduzione e relativo materiale di ricambio, consumo, ausiliario e accessorio;

e) per l'acquisto o la locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi in conformità alle indicazioni del competente Ufficio regionale, nonché le spese relative a connessioni;

f) per l'acquisto di beni e apparecchi, utensili e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;

g) per servizi, noleggi ed oneri relativi a trasloco, trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio;

h) per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste, cataloghi, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on line, nonché per l'abbonamento a notiziari di agenzie di informazione e a servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione;

i) per la divulgazione di notizie di interesse e rilievo regionale a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione, ivi compresa l'eventuale divulgazione dei bandi di concorso, gara e selezione;

l) per lavori di tipografia, litografia e editoria, anche multimediale;

m) per servizi fotografici, sviluppo, duplicazione, ingrandimento, diapositive e riprese televisive;

n) per servizi di interpretariato, di traduzione e di deregistrazione;

o) per gli oneri connessi all'organizzazione, all'effettuazione, alla partecipazione, ovvero alla promozione di riunioni, incontri di lavoro, corsi, convegni, congressi, seminari, mostre e altre manifestazioni, anche in concorso con altre istituzioni pubbliche, sui temi di specifico interesse della Regione, ovvero volte a curarne l'immagine e il prestigio, ivi comprese quelle per compensi a relatori, rimborso spese viaggi e ristoro;

p) per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di informazione e di promozione;

q) per la locazione per breve periodo di immobili, anche con idonee attrezzature di funzionamento, per l'organizzazione e l'espletamento delle iniziative di cui alla lettera o);

r) per lo svolgimento di corsi, anche linguistici, di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale in servizio, ivi comprese le eventuali spese per i relativi esami;

s) per il noleggio di autovetture, con e senza conducente, e di automezzi in genere, ivi comprese quelle per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, eventuali pezzi di ricambio e di altro materiale di consumo; spese per autorimesse;

t) per l'eventuale utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio;

u) per il rilascio delle attestazioni previste dall'articolo 10, comma 2;

v) per materiale di ricambio, di consumo, ausiliario ed accessorio per tutto quanto precede;

z) spese minute non previste nei precedenti punti, fino all'importo di euro 2.500,00».

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg.
17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi previsti dai commi precedenti, l'Ufficio sostiene, in particolare, le seguenti spese di rappresentanza:

a) per ospitalità di personalità o autorità estranee all'Ente, in occasione di visite ufficiali promosse dagli organi regionali;

b) per colazioni, pranzi, rinfreschi, piccole consumazioni, addobbi e corone floreali in occasione di iniziative ufficiali promosse dalla Regione, ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;

c) per omaggi di modico valore, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici, offerti a personalità italiane o straniere, ovvero ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o ad eventuali loro accompagnatori, in occasione di visite o di incontri ufficiali;

d) per colazioni, pranzi, rinfreschi o piccole consumazioni, addobbi e corone floreali in occasione di visite di autorità, di delegazioni e di membri di missioni di studio italiane e straniere, nonché in occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde e altre manifestazioni consimili, riferibili ai fini istituzionali, ivi comprese spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti».

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg.
17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. le parole «lire 100 milioni (euro 51.645,70)» sono sostituite dalle parole «euro 50.000,00».

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg.
17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Al comma 6, lettera c), dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. le parole «lire 30 milioni (euro 15.493,71)» sono sostituite dalle parole «euro 15.500,00».

2. Dopo la lettera d), comma 6, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. sono aggiunte le seguenti:

«e) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario;

f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità».

Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del D.P.Reg.
17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. è aggiunto il seguente:

«2. Per le spese minute fino all'importo di euro 100,00 può prescindersi dalle modalità previste all'articolo 8».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2003, n. 098/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a Segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra richiamata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito Regolamento per disciplinare le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ed in particolare per determinare i limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate ed i modi di pagamento;

RITENUTO di provvedere al riguardo per le spese concernenti la Direzione regionale del lavoro e delle professioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999 n. 7 recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 788 del 28 marzo 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale del lavoro e delle professioni ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 aprile 2003

TONDO

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Spese della Direzione regionale del lavoro e delle professioni)

1. Le spese dirette che la Direzione regionale del lavoro e delle professioni sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computers portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonché strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori, macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e quotidiani.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare euro 6.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore regionale del lavoro e delle professioni, dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto all'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 1.500,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato, su disposizione del Direttore regionale del lavoro e delle professioni, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione di beni mobili)

1. Al vice consegnatario della Direzione regionale del lavoro e delle professioni è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme regionali in materia di contabilità e, in assenza di queste, le disposizioni statali in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2003, n. 0103/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 7, comma 119 della legge regionale 4/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo «è effettuato tenendo conto del numero, degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate»;

VISTO il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» di cui all'articolo 7, comma 119 della legge regionale 4/2001, approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2001, Registro 1, foglio 228;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera c) del Regolamento predetto che prevede che la ripartizione del 25% dell'importo complessivo avvenga «...... in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'Amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo ......»;

VISTO il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, che ha modificato l'articolo 7 della legge regionale 79/1982 sopprimendo l'obbligo in capo alle cooperative del deposito presso l'Amministrazione regionale del bilancio di esercizio;

RITENUTA pertanto la necessità, alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in assenza pertanto agli atti della documentazione di bilancio idonea a corrispondere alle esigenze di riparto espresse dall'articolo 5, comma 2, lettera c) del Regolamento, di provvedere a modificare il medesimo, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 3 aprile 2003;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» di cui all'articolo 7, comma 119 della legge regionale 4/2001, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 15 maggio 2001 come riportate nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 aprile 2003

TONDO

Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con D.P.Reg. 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

Art. 1

(Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con D.P.Reg. 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.)

1. Dopo l'articolo 6 del «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6 bis

(Disposizioni transitorie per l'esercizio 2003)

1. Ai fini del riparto dei finanziamenti relativo all'esercizio 2003, per quanto concerne il parametro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), si terrà conto dei dati dei fatturati inerenti i bilanci considerati in sede di riparto dei finanziamenti relativo all'esercizio 2002.».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2003, n. 0107/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 4. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del trasferimento ai Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003), ed in particolare i commi 4, lettera r), e 8, lettera o), dell'articolo 3;

ATTESO che, ai sensi del comma 8, lettera o), dell'articolo 3, della citata legge regionale n. 1 del 2003, un fondo di 1.300.000,00 euro, destinato a concorrere al «perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale» è ripartito fra i Comuni secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento previsti con Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 27 febbraio 2003, recante «legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003»;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera r) della legge regionale n. 1 del 2003, il trasferimento in oggetto è indirizzato a finanziare «progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica da perseguire nel limite del 30 per cento del contributo assegnato, anche attraverso il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle Amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata» ed è erogato a domanda da parte degli Enti interessati;

RITENUTO di prevedere che oggetto del riparto del fondo sia il finanziamento di progetti, approvati dai Comuni sia in forma singola che associata, per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, che prevedano esclusivamente i seguenti interventi e attività:

a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, da essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonché:

   1. l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili come addetti ai servizi di rassicurazione civica;

   2. l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, messi a disposizione dei volontari e necessari per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;

   3. la stipula di polizze assicurative per infortuni subiti dai volontari nell'esercizio della loro attività, nonché di polizze assicurative per la responsabilità civile nei confronti di terzi, non derivante da dolo o colpa grave;

   4. il rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione;

b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di video-telesorveglianza organizzati dall'Amministrazione comunale;

c) il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata;

d) il rimborso spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità;

RITENUTO di determinare il finanziamento nella misura dell'ottanta per cento delle spese ammissibili, per un importo massimo di 100.000 euro per i comuni singoli e di 250.000 euro per i comuni associati, secondo i criteri di cui all'articolo 3 dell'allegato Regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera r) e comma 8, lettera o) della legge regionale n. 1 del 2003, per beneficiare del trasferimento del fondo in oggetto i Comuni debbono rispettivamente approvare un progetto per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica e presentare apposita domanda all'Amministrazione regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 24, dell'articolo 3, della legge regionale n. 1 del 2003, l'utilizzazione delle somme, trasferite agli Enti locali, non è soggetta a rendicontazione;

PRESO ATTO che gli adempimenti per l'attuazione della normativa in oggetto sono curati dal Servizio per il sistema delle autonomie locali della Direzione regionale per le autonomie locali;

RITENUTO di stabilire con Regolamento il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo, nonché il termine per il riparto, la concessione e l'erogazione dello stesso;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 3 aprile 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità del riparto del trasferimento ai Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, di cui al comma 4, lettera r), dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 aprile 2003

TONDO

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 4. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità del riparto del trasferimento ai Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per l'accesso, da parte dei Comuni in forma singola o associata, al fondo per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, che prevedano i seguenti interventi e attività:

a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, da essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonché:
   1. l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili come addetti ai servizi di rassicurazione civica;
   2. l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, messi a disposizione dei volontari e necessari per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
   3. la stipula di polizze assicurative per infortuni subiti dai volontari nell'esercizio della loro attività, nonché di polizze assicurative per la responsabilità civile nei confronti di terzi, non derivante da dolo o colpa grave;
   4. il rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione;

b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di video-telesorveglianza organizzati dall'Amministrazione comunale;

c) il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata;

d) il rimborso di spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità.

Art. 2

(Domande)

1. Le domande per l'accesso al fondo, di cui all'articolo 1, sono presentate al Servizio per il sistema delle autonomie locali della Direzione regionale per le autonomie locali entro il 30 aprile di ciascun anno, corredate dal progetto per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, approvato dall'Organo competente, ed, inoltre, devono contenere:

a) l'indicazione dell'eventuale realizzazione del progetto in forma congiunta con altri Comuni, individuando il comune capofila o referente che presenterà l'istanza e che riceverà l'erogazione del trasferimento;

b) l'indicazione dell'utilizzo di personale volontario, in coordinamento con la polizia municipale, personale che non dovrà essere dotato di armi di alcun tipo e genere, nonché l'indicazione delle modalità di formazione del personale stesso;

c) l'indicazione delle previsioni di spesa relative alle tipologie di attività e interventi indicati nell'articolo 1;

d) l'indicazione dell'importo, pari ad una quota non inferiore al venti per cento delle spese previste, che sarà a carico del Comune, ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3

(Criteri e modalità)

1. I progetti presentati sono finanziati fino all'ottanta per cento delle spese ammissibili, per un importo massimo di 100.000 euro per i Comuni singoli e di 250.000 euro per i Comuni associati.

2. Un importo pari ad una quota non inferiore al venti per cento delle spese previste, risultanti dal progetto, sarà finanziato dagli Enti richiedenti con risorse proprie, indipendentemente dall'ammontare del finanziamento erogato.

3. Il fondo è ripartito in una quota del quaranta per cento per gli interventi e le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in una quota del quaranta per cento per gli interventi e le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ed in ulteriori quote del dieci per cento ciascuna per gli interventi e le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e d).

4. Nell'ambito di ciascuna delle quote di cui al comma 3, sono finanziati prioritariamente i progetti presentati dai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e dai comuni che presentano il piano in forma associata, purché rientranti nel medesimo ambito territoriale ottimale, con una popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente; soddisfatta interamente tale priorità sono finanziati i progetti presentati dagli altri Comuni.

5. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare interamente gli interventi e le attività, il finanziamento è concesso in misura proporzionale.

6. Il riparto del fondo, la concessione e l'erogazione dei relativi finanziamenti - in un'unica soluzione - sono attuati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. La quota relativa all'intervento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 non può eccedere la misura del trenta per cento del finanziamento complessivamente assegnato al medesimo Ente.

Art. 4

(Norme transitorie e finali)

1. Per l'anno 2003 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni beneficiari presentano al Servizio per il sistema delle autonomie locali della Direzione regionale per le autonomie locali una relazione che illustra i risultati conseguiti con l'attuazione del progetto di rassicurazione della comunità civica nel corso dell'anno precedente.

3. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 0219/Pres. del 24 luglio 2002.

4. Ai finanziamenti già concessi in attuazione dell'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

5. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2003, n. 0108/Pres.

D.P.R. 361/2000, articolo 7. Associazione ricreativa «Fincantieri» - Monfalcone - Circolo aziendale - Monfalcone (Gorizia). Approvazione dello Statuto sociale e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 12 settembre 2002, successivamente integrata con nota del 17 gennaio 2003, con cui il Presidente della Associazione ricreativa Fincantieri - Circolo aziendale dei lavoratori, avente sede in Monfalcone (Gorizia), ha chiesto l'approvazione dello Statuto sociale nel testo deliberato dalle assemblee straordinarie degli associati del 18 aprile 2002 e del 16

dicembre 2002 ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'associazione medesima;

VISTI i verbali delle predette assemblee straordinarie, a rogito della dott.ssa Maria Gabriella dell'Aira, notaio in Monfalcone, rep. n. 336, racc. 69, ivi registrato il 6 maggio 2002 al n. 631/1, nonché rep. n. 829, racc. 124, ivi registrato il 19 dicembre 2002 al n. 1770/1;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'articolo 7 del medesimo;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'associazione come istituzione nel settore dell'attività sportiva;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTA l'assenza di rilievi da parte del Servizio delle attività ricreative e sportive;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 3 aprile 2003;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto dell'Associazione ricreativa Fincantieri - Circolo aziendale dei lavoratori, avente sede in Monfalcone (Gorizia), nel testo deliberato da ultimo dall'assemblea straordinaria degli associati del 16 dicembre 2002, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 aprile 2003

TONDO

STATUTO

Art. 1

E' costituita tra i dipendenti della società Fincantieri, Cantieri di Monfalcone, l'Associazione ricreativa «Fincantieri - Monfalcone - Circolo aziendale» con sede in Monfalcone, via C. Cosulich n. 32, che è regolata dal seguente Statuto:

Art. 2

La «Fincantieri - Monfalcone - Circolo aziendale» è centro di ritrovo di lavoratori ed attua iniziative culturali, sportive, ricreative, turistiche ed assistenziali in genere - senza finalità politiche e sindacali e/o di lucro - atte a:

a) potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero quotidiano e settimanale e nelle ferie annuali;

b) promuovere ed attuare le iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, professionali, sportive, agonistiche, artistiche, turistiche e simili;

c) favorire l'armonizzazione della vita post lavorativa in un ambiente di sereno incontro per un reciproco scambio di valori;

d) a gestione di impianti sportivi e centri vacanze con le possibili connesse attività alberghiere e della ristorazione.

L'Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti, detratte le spese, in attività sportive, culturali, ricreative, turistiche e/o assistenziali in genere, secondo le finalità dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposto dalla legge.

L'Associazione inoltre garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso che la complessità, l'entità, la specificità dell'attività richiesta nonchè l'impossibilità degli stessi associati per altri impegni, comporti la difficoltà di assolvimento di tale attività dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o occasionale.

Art. 3

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati. L'iscrizione al Circolo è aperta a tutti i di-

pendenti ed ex dipendenti della società Fincantieri C.N.I. S.p.A.

Gli associati dipendenti ed ex dipendenti della Fincantieri C.N.I. S.p.A. sono da considerarsi soci effettivi con diritto al voto. Coloro che, pur non essendo dipendenti ed ex dipendenti della Fincantieri C.N.I. S.p.A., trovino interesse nelle finalità dell'associazione e vogliano farne parte potranno diventarne soci simpatizzanti mediante un'apposita iscrizione. Anche essi avranno diritto al voto in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria e possono ugualmente frequentare i locali del Circolo, il bar sociale e partecipare alle attività di cui al punto 1.

I soci si intendono aderenti a tempo indeterminato, così come i soci simpatizzanti, salvo dimissioni presentate per iscritto entro 30 giorni dalla fine di ogni anno solare, non sono ammessi soci a tempo determinato.

Possono essere ammessi alle attività culturali e sportive del Circolo, alle condizioni fissate dal Comitato direttivo, anche i familiari dei soci nonchè eventuali terzi; sia i familiari che i terzi non acquisiranno però la qualifica di socio.

Possono essere, altresì, ammessi alle attività culturali e sportive del Circolo, alle condizioni sempre fissate del Comitato direttivo, anche le associazioni: sportive, ricreative e culturali costituite dai soci o associati dell'A.R. Fincantieri o comunque quelle associazioni che perseguono le stesse finalità.

Art. 4

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi annui a favore delle attività del sodalizio, nonché ad un contributo annuo che verrà deciso dal Consiglio direttivo, anche per i soci simpatizzanti verrà stabilito dal Comitato direttivo un contributo che dovranno versare all'Associazione.

I soci del Circolo hanno diritto di frequentare: la sede sociale e tutti gli impianti di pertinenza del Circolo stesso.

Nei locali del Circolo è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che non siano attinenti alle finalità ed ai compiti del circolo stesso, previste dall'articolo 1.

Art. 5

Gli organi del Circolo sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio sindacale;

d) il Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 6

L'Assemblea dei soci si riunisce ordinariamente una volta all'anno, ed in via straordinaria su convocazione del Comitato direttivo a mezzo lettera indirizzata ai singoli iscritti o con avviso affisso nelle sede sociale almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti i soci, all'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno in forma ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio direttivo.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria di prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria di seconda convocazione delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno un ventesimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria, di prima e seconda convocazione, delibera validamente lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea può altresì essere convocata in forma straordinaria su richiesta di almeno un ventesimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni ed ogni socio avrà a disposizione un singolo voto.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun partecipante all'Assemblea non potrà essere portatore di un numero di deleghe superiore a cinque.

La qualifica di socio non può essere trasmessa né per atto tra vivi nè a causa di morte essendo essenzialmente personale.

In ogni caso di cessazione della qualifica di socio l'Associazione non sarà tenuta a restituire alcunché a titolo di quota associativa.

Art. 7

Il Comitato direttivo è costituito da 13 (tredici) membri:

- 6 (sei) Consiglieri, designati dall'Azienda Fincantieri C.N.I. - S.p.A.;

- 7 (sette) Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci, dei quali 5 (cinque) ancora in attività e 2 (due) in quiescenza.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Azienda in occasione dell'attribuzione e/o del rinnovo delle cariche, avrà la facoltà di non procedere alla nomina di uno o più dei Consiglieri di propria designazione.

Nel caso predetto il Comitato direttivo si intenderà regolarmente costituito con la nomina dei soli sette da parte dell'Assemblea.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Comitato direttivo integrerà il numero dei suoi membri o mediante richiesta di nuove nomine rivolta all'azienda, oppure mediante l'inclusione del candidato non eletto avente il maggior numero di voti, ciò a seconda che il Consigliere mancante appartenga alla prima o alla seconda delle categorie.

Il sostituto resterà in carica sino alla scadenza del mandato a suo tempo conferito al predecessore.

Art. 8

L'Assemblea elegge il Presidente ed i rimanenti componenti del Consiglio direttivo. Il Comitato direttivo nomina il Vice-Presidente, il Segretario ed il Cassiere scegliendoli tra i Consiglieri.

Il Comitato direttivo stabilisce inoltre il programma delle attività sociali in relazione ai fini che persegue il Circolo; delibera la costituzione, la modificazione, la soppressione di «sezioni» aventi per oggetto l'organizzazione delle diverse attività sociali e designa i collaboratori tecnici preposti alle «sezioni» medesime; elabora i Regolamenti necessari al normale funzionamento del Circolo, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo del Circolo da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

A parità di voti, dovuta all'assenza di uno o più Consiglieri, prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Il Presidente dovrà essere in ogni caso eletto tra i soci ancora dipendenti dell'azienda Fincantieri C.N.I. S.p.A., egli assume la rappresentanza del Circolo di fronte ai terzi ed in giudizio; di massima una volta al mese convoca il Comitato direttivo; presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci; è responsabile dello sviluppo delle attività sociali, del rispetto della apoliticità del sodalizio nonché dei fatti amministrativi avvenuti in nome e per conto del Circolo; firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque il Circolo.

Art. 10

Il Vice-Presidente dovrà essere nominato dal Comitato direttivo eletto, collabora con il Presidente e assume in sua assenza, la rappresentanza del Circolo.

Art. 11

Il Segretario predispone, in collaborazione con il Cassiere, lo schema del bilancio preventivo del Circolo che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci. A Lui si è demandata la regolare temuta del libro dei soci nonché di quelli contabili.

Provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali nelle sedute del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei soci, firma la corrispondenza non dispositiva; mantiene i contatti con gli Enti esterni quando il Presidente ed il Vice Presidente ne siano impediti.

Art. 12

Il Cassiere compila, in collaborazione con il Segretario, il bilancio preventivo e quello consuntivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi a firme abbinate del Presidente o Vice Presidente e del Cassiere stesso. Riceve in consegna i beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda concessi in uso al Circolo; tiene aggiornati i libri degli inventari.

I bilanci dovranno essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 13

Il Collegio dei sindaci, composto di un membro designato dall'azienda, il quale sarà il Presidente del Collegio e di due membri eletti dall'Assemblea dei soci, esercita il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione, accerta che l'amministrazione sia tenuta secondo le norme statutarie, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche; verifica periodicamente (almeno una volta al mese) la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dal Circolo a titolo di cauzione.

I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per i membri del Comitato direttivo.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 14

In caso di estinzione dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità sentito l'organismo di cui all'articolo 3, comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 622 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 15

Il Circolo è un organismo patrimonialmente e amministrativamente autonomo.

Esso amministra i beni immobili e mobili ricevuti in uso dall'Azienda Fincantieri C.N.I. S.p.A. secondo le modalità e alle condizioni contenute in apposite convenzioni con l'azienda.

Il Patrimonio del Circolo non può essere destinato ad altro uso diverso da quello per il quale il Circolo stesso è stato costituito.

Art. 16

Le entrate sono costituite:

- dalle quote di iscrizione e dai contributi stabiliti dall'Assemblea dei soci nel mese di gennaio di ciascun anno;
- dai contributi dell'azienda;
- dagli utili delle manifestazioni speciali;
- dai proventi delle gestioni accessorie se gestite in prima persona, dai canoni di conduzione se gestite da terzi;
- da obbligazioni, elargizioni, lasciti di Enti di privati;
- da contributi di Enti pubblici e privati.

Le uscite sono costituite da tutte le spese che il Circolo incontra per la realizzazione delle attività precisate all'articolo 1.

Art. 17

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci del Circolo sono:

a) la deplorazione;

b) la sospensione;

c) l'espulsione.

I provvedimenti di cui sopra verranno adottati dal Presidente d'intesa con il Comitato direttivo.

Il provvedimento di cui alla lettera c) viene adottato per mancanze gravi, per comportamento di un socio nell'ambito dell'attività del Circolo, verso estranei o consoci, tale da apportare discredito al Circolo o da contrastare con i principi sanciti dall'articolo 2 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 4 del presente Statuto.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione, anche per la revoca delle sanzioni spora indicate, saranno sottoposte a giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri. Il primo arbitro sarà nominato dal socio, il secondo dall'altro socio in controversia o dall'associazione, il terzo di comune accordo tra gli altri due. Gli arbitri saranno comunque soci effettivi dell'Associazione.

Avverso la decisione del Collegio arbitrale si potrà ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati, con ricorso da proporsi entro il termine inderogabile di trenta giorni dalla comunicazione da parte del Collegio arbitrale, della sua decisione ed indirizzato al Comitato direttivo che convocherà l'assemblea. Fino alla decisione dell'assemblea le sanzioni di cui sopra non saranno esecutive.

Art. 18

L'eventuale delibera di scioglimento del Circolo dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In ogni caso di scioglimento del Circolo i beni patrimoniali concessi in uso dalla azienda all'atto della costituzione del Circolo torneranno a disposizione dell'azienda stessa.

Art. 19

Il Circolo nell'esplicazione delle sue attività, si avvallerà delle esenzioni e facilitazioni consentite dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 20

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni quattro anni.

Il Comitato direttivo sentito il parere del Collegio sindacale indice le elezioni per il rinnovo del direttivo.

Possono candidarsi tutti i soci dipendenti ed ex-dipendenti della società Fincantieri C.N.I. - S.p.A. in regola con il versamento delle quote sociali.

Il Comitato direttivo nomina dei garanti che fungeranno anche da scrutatori.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2003, n. 0109/Pres.

Articolo 3, D.P.R. 361/2000. Fondazione benefica «Kathleen Foreman Casali» - Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Regione n. 0449/Pres. del 27 novembre 2001 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione benefica «Kathleen Foreman Casali», avente sede a Trieste, e ne è stato approvato lo Statuto;

VISTA la domanda del 14 febbraio 2003 del Presidente della predetta Fondazione diretta ad ottenere l'approvazione della modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione riunito in sede straordinaria nella seduta del 28 gennaio 2003;

VISTO il verbale di detta riunione, a rogito del dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 92568, racc. n. 9976, ivi registrato il 14 febbraio 2003 al n. 716/I;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento della modifica statutaria, rivolta essenzialmente a consentire la vendita dell'edificio in cui ha sede la Fondazione medesima, e riconosciuta l'opportunità e la legittimità delle stesse;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTI gli articoli 3 e 28 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 10 aprile 2003;

DECRETA

- è approvata la modifica dell'articolo 2 dello Statuto della Fondazione benefica «Kathleen Foreman Casali», avente sede a Trieste, deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione riunito in sede straordinaria nella seduta del 28 gennaio 2003, il cui nuovo testo è quindi il seguente:

«Art. 2

La Fondazione, la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste, via Beccaria numero 3.».

- La modifica statutaria acquista efficacia mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2003, n. 0110/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000. «Fondazione arcivescovile per le scuole cattoliche diocesane» - Udine - Approvazione del nuovo Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0536/Pres. del 23 dicembre 1993 con il quale la «Fondazione arcivescovile per le scuole cattoliche diocesane», avente sede in Udine, ha ottenuto, previa depubblicizzazione della stessa, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del relativo Statuto;

VISTA la domanda del 20 febbraio 2002, con la quale il Presidente del Consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha chiesto l'approvazione del nuovo Statuto sociale deliberato dal Consiglio di amministrazione della medesima nella seduta del 5 febbraio 2002;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Paolo Alberto Amodio, notaio in Udine, rep. n. 156725, racc. n. 32594;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a soddisfare sopravvenute esigenze organizzative e funzionali della Fondazione;

VISTO il parere favorevole della Direzione dell'istruzione e cultura, espresso con nota dell'8 maggio 2002 prot. n. 4879/2 Fond;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 908 del 10 aprile 2003;

DECRETA

- E' approvato il nuovo Statuto della «Fondazione arcivescovile per le scuole cattoliche diocesane», avente sede in Udine, nel testo deliberato dal Consiglio di amministrazione della medesima nella seduta del 5 febbraio 2002, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- Il nuovo Statuto sociale produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 aprile 2003

TONDO

FONDAZIONE ARCIVESCOVILE PER LE SCUOLE CATTOLICHE DIOCESANE UDINE

STATUTO

CAPO I

ORIGINE - SCOPI - MEZZI

Art. 1

La Fondazione denominata «Fondazione arcivescovile per le scuole cattoliche diocesane» già corrente quale Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza sotto la denominazione «Fondazione arcivescovile per l'Istituto Magistrale Mons. Rossi-Nogara e Scuole professionali D. E. Blanchini», con sede nel Comune di Udine, trae origine dalla donazione, in base alla quale la Società per azioni «Pro Schola» di Udine sciogliendosi, cedeva a tale scopo parte cospicua del suo patrimonio immobiliare, e dal testamento 20 luglio 1947, pubblicato dal notaio Bronzin di Udine il 18 dicembre 1948, n. 10324 rep. n. 6765 fasc., con il quale il sig. Giacomo Tomasoni di Udine legava alcune case alla scuola professionale «Blanchini».

Art. 2

Scopo della Fondazione è quello:

a) di promuovere, attraverso l'istruzione scolastica, la formazione delle giovani generazioni, assumendo l'eventuale gestione di scuole e centri di formazione professionale cattolici e sostenendo in Diocesi le scuole che si riconoscono nel progetto diocesano di scuola cattolica;

b) di provvedere a fornire locali attrezzature e mezzi occorrenti a dette scuole e alle altre Istituzioni previste dal precedente comma per realizzare tutte le iniziative utili a sostenere e incrementare lo sviluppo delle stesse anche mediante:
   - corsi di formazione per insegnanti, animatori e genitori;
   - attività culturali, ricreative e sportive;
   - attività mirate a favorire la prevenzione del disagio e il superamento della dispersione scolastica;
   - servizi di ospitalità.

Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione può, in ogni forma e misura consentita dai mezzi a disposizione e sotto la sorveglianza dell'Ordinario Diocesano di Udine e nell'esecuzione delle sue direttive:

- sovvenzionare in tutto o in parte corsi specifici finalizzati alla preparazione di operatori pastorali e svolti dall'Istituto di scienze religiose, dalle scuole e dagli studi di teologia, o da parte di altre Istituzioni in ambito ecclesiale, che svolgono attività specificatamente riconosciute dall'Ordinario Diocesano, rientranti nelle finalità della Fondazione;
- sovvenzionare in tutto o in parte iniziative, convegni e incontri organizzati dalle Istituzioni di cui al primo comma, su temi che rientrino fra le finalità della Fondazione;
- attribuire borse di studio, sussidi didattici o altre forme di sostegno economico ai giovani e alle giovani, residenti nel territorio dell'Arcidiocesi, che intendano frequentare le scuole, i corsi e le altre attività rientranti nelle finalità della Fondazione, e che non dispongono di mezzi sufficienti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può inoltre collegarsi con appositi accordi e convenzioni su specifici temi ad altre Fondazioni, Associazioni, Istituzioni pubbliche o private, senza scopi di lucro, che perseguono analoghe finalità.

CAPO I BIS

MANCANZA FINI DI LUCRO - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

Art. 3

La Fondazione non ha fini di lucro e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi fissati nel precedente articolo 2.

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio secondo le modalità e i termini stabiliti dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio.

Copia di tale bilancio, debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, viene trasmesso all'Ordinario Diocesano di Udine.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili attualmente posseduti, nonché da quelli che potranno pervenire a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, lasciti, donazioni o contributi da parte di Enti pubblici, privati e da persone fisiche, sempre che tali beni siano espressamente destinati all'incremento e miglioramento della consistenza patrimoniale per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Fondazione provvede a finanziare le sue attività con le seguenti entrate:

- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- contributi, sovvenzioni, elargizioni, oblazioni, donazioni e lasciti destinati genericamente alla Fondazione o per sue specifiche attività e comunque non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- proventi derivati dallo svolgimento di attività e iniziative svolte dalla Fondazione, quali rette e simili.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5

L'Amministrazione della Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri.

L'Ordinario Diocesano di Udine determina il numero dei membri, nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio.

Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati; gli stessi possono essere revocati in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo, nel caso di gravi inadempienze nell'esercizio delle proprie funzioni e di violazione delle norme del presente Statuto.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dal Consiglio.

Questa viene pronunciata dall'Ordinario Diocesano di Udine, il quale, preventivamente informato dal Presidente sulle assenze del Consigliere, provvederà alla nomina del subentrante che durerà in carica fino alla scadenza del triennio del Consiglio.

Art. 6

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente e il Segretario.

Ai membri del Consiglio non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell'espletamento del loro incarico.

CAPO III

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie hanno luogo entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del documento programmatico per l'anno successivo.

Le straordinarie hanno luogo per la trattazione dei problemi inerenti la gestione, e sono convocate sia per iniziativa del Presidente, sia su domanda sottoscritta e motivata da almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio deve essere autorizzato dall'Ordinario Diocesano di Udine per il compimento degli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria.

Art. 8

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con l'intervento di almeno quattro membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; quando si tratta di questioni concernenti persone, si fanno sempre a voti segreti.

Art. 9

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dallo stesso e dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 10

Il Consiglio provvede all'amministrazione della Fondazione e al suo regolare funzionamento.

In particolare delibera su quanto segue:

1. Regolamenti interni di amministrazione e servizi vari;

2. assunzione e gestione del personale di ogni ordine e grado, docente e non docente;
3. approvazione del programma annuale di attività;
4. approvazione del bilancio dell'esercizio;
5. accettazione di eredità e legati;
6. acquisto vendita o permuta di beni immobili;
7. costruzione, restauro, manutenzione e locazione di beni immobili;
8. investimento delle disponibilità finanziare in titoli obbligazionari e/o azionari, e/o in altri strumenti finanziari similari, con esclusione di ogni fine speculativo;
9. ogni altra azione mirante alla conservazione, all'accrescimento e all'amministrazione del patrimonio.

Il Consiglio promuove inoltre eventuali modifiche dello Statuto, che potranno essere adottate solo previa autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione.

Sorveglia l'andamento della Fondazione in ogni suo aspetto e in particolare sorveglia la retta amministrazione del patrimonio, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, prende i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio entro breve termine.

Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri, anche in via permanente, l'esercizio di alcune delle proprie funzioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori, nominato dall'Ordinario Diocesano di Udine e composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, i quali prenderanno automaticamente il posto dei Revisori effettivi che cessano di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati.

La scadenza del mandato del Collegio dei Revisori coincide, di norma, con quello del Consiglio di amministrazione.

I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esplicano le loro funzioni secondo il disposto degli articoli 2403 e seguenti, del codice civile, in quanto applicabili. In particolare dovranno redigere la relazione sul bilancio dell'esercizio che dovrà essere allegata allo stesso. Ai Revisori dei conti non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell'espletamento del loro incarico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

In caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni della medesima saranno devoluti, su proposta dell'Ordinario Diocesano di Udine, ad altra Istituzione che persegua finalità possibilmente affini a quelle della Fondazione stessa.

Art. 14

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si osservano le norme del codice civile in materia di Fondazioni, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, relative ai vari settori nei quali la Fondazione interviene.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2003, n. 0111/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000 - Associazione «En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) Friuli Venezia Giulia» - Trieste. Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0390/Pres. dell'1 settembre 1986 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione «En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) Friuli-Venezia Giulia», avente sede a Trieste, e ne è stato approvato lo Statuto, il cui nuovo testo è stato successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0263/

Pres. del 31 maggio 1990 e, da ultimo, con decreto del Presidente della Giunta regionale 051/Pres. del 16 febbraio 1999;

VISTA la domanda del 10 ottobre 2002 del Presidente della predetta Associazione diretta ad ottenere l'approvazione delle ulteriori modifiche statutarie, relative agli articoli 2 e 4, deliberate dal Consiglio generale dell'Ente riunito in sede straordinaria nella seduta dell'11 luglio 2002;

VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Giovanni Rubini, notaio in Udine, rep. n. 283062, racc. n. 9721, ivi registrato il 24 luglio 2002 al n. 5924;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento delle modifiche statutarie, rivolte essenzialmente a soddisfare esigenze funzionali dell'Ente, e riconosciuta l'opportunità e la legittimità delle stesse;

VISTO il parere favorevole all'istanza espresso dalla Direzione regionale della formazione professionale con nota prot. n. 3837/22.1 del 25 febbraio 2003;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 5, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTI gli articoli 3 e 28 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 10 aprile 2003;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche degli articoli 2 e 4 dello Statuto dell'Associazione «En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) Friuli-Venezia Giulia», avente sede a Trieste, deliberate dal Consiglio generale dell'Ente riunito in sede straordinaria nella seduta dell'11 luglio 2002, il nuovo testo dei quali, integrato dalle previgenti disposizioni statutarie, risulta allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- Le modifiche statutarie acquistano efficacia mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 aprile 2003

TONDO

En.A.I.P. - FRIULI-VENEZIA GIULIA

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

L'«En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Friuli-Venezia Giulia» è promosso dalla Presidenza regionale delle ACLI del Friuli-Venezia Giulia in ragione di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 4, lettera b, del loro Statuto, in base a quanto disposto dalla legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, dalla legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 in materia di formazione professionale, dalla legge 196 del 24 giugno 1997 in materia di promozione dell'occupazione all'articolo 17, dalle loro modifiche e dalle altre norme del settore.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia - munito di personalità giuridica concessa con decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 0390/Pres. del 1° settembre 1986 - non ha fini di lucro, opera nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e può aderire a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia ha sede legale in Trieste, via dell'Istria n. 57.

Art. 2

Possono associarsi all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia, associazioni, fondazioni, Enti, istituzioni e imprese che siano disposti ad aderire e a collaborare nella attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente Statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e va decisa dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può costituire, aderire ed associarsi ad enti, organizzazioni, associazioni, consorzi e società anche cooperativistiche, che si prefiggano scopi affini. La decisione è assunta dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 3

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia opera con riferimento ai principi ispiratori e alla elaborazione culturale

delle ACLI, particolarmente per quanto previsto negli articoli 1, 2 e 3 del loro Statuto che le impegna nel campo educativo alla formazione integrale della persona e alla promozione civile e professionale; coerentemente, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia persegue i seguenti scopi:

- la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori in genere, delle persone orientate al lavoro, delle persone emarginate e svantaggiate nel quadro di un sistema di formazione permanente;
- l'orientamento e la realizzazione di iniziative e progetti connessi alle politiche del lavoro;
- la formazione e valorizzazione professionale delle forze di lavoro di tutti i settori delle attività produttive.

Art. 4

Per la realizzazione degli scopi suddetti, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con gli altri servizi e settori specifici delle ACLI, promuove e realizza in tutti i campi delle attività produttive, di servizio e professionali:

- interventi per la promozione culturale e sociale, per la formazione e valorizzazione professionale e per il primo inserimento lavorativo di giovani e adulti;
- iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani e adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- interventi connessi all'attuazione delle politiche di azioni positive e per le pari opportunità tra uomini e donne anche nel campo del lavoro;
- interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro e per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali, tecnici ed operativi;
- formazione e aggiornamento ricorrente del personale della Pubblica amministrazione e degli Enti locali in genere;
- formazione e aggiornamento del personale docente e non docente della scuola pubblica e privata, di ruolo e non di ruolo;
- formazione di particolari figure professionali quali avvocati, notai, liberi professionisti in genere inclusi quelli iscritti negli ordini professionali tipici ed atipici;
- collaborazioni con organismi pubblici e privati, finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni nei settori istituzionali;
- attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali nel quadro della internazionalizzazione delle politiche formative e del lavoro;
- consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi, organizzativi e aziendali, interventi e azioni orientati alla creazione e allo sviluppo d'impresa;
- formazione e aggiornamento di persone operanti in gruppi ed associazioni di volontariato.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate, prevalentemente sotto la propria titolarità ovvero su delega dell'En.A.I.P. nazionale per quanto attiene alla realizzazione in ambito regionale delle azioni di carattere multiregionale e transnazionale di cui esso è titolare.

L'En.A.I.P. Fiuli-Venezia Giulia contribuisce, sulla base delle attività svolte, alla elaborazione della proposta formativa, pedagogico-metodologica unitaria espressa dall'En.A.I.P. nazionale nell'ambito delle sue competenze.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può avvalersi della collaborazione dell'En.A.I.P. nazionale secondo le modalità fissate in apposite convenzioni.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può delegare ad ogni scadenza contrattuale l'En.A.I.P. nazionale a rappresentarlo in sede di contrattazione nazionale dei rapporti di lavoro del personale.

CAPO II

ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 5

Gli organi dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia sono:

- il Presidente;
- il Consiglio generale;
- il Direttore generale;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia è il Presidente regionale pro-tempore delle ACLI del Friuli-Venezia Giulia, ovvero altro componente della Presidenza regionale delle ACLI del Friuli-Venezia Giulia da essa designato.

Il Presidente, punto di riferimento della organizzazione promotrice, ha la rappresentanza legale dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia.

Compete al Presidente la firma degli atti e dei documenti inerenti ai rapporti tra l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia e i suoi associati, le istituzioni ed i soggetti terzi. Convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

Art. 7

Il Consiglio generale

E' il massimo organo deliberante dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia. Nominato per un quadriennio è composto dal Presidente e da altri sei componenti, dei quali due sono designati dalla Presidenza regionale delle Acli del Friuli-Venezia Giulia e uno da ciascuna delle Presidenze provinciali delle ACLI della Regione. Inoltre, fanno parte del Consiglio generale i rappresentanti degli eventuali associati in ragione di un rappresentante per ogni associato.

Il Consiglio generale ha validità anche se non tutte le componenti hanno designato i loro rappresentanti, purché siano stati indicati almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto. Ciascuna componente può cambiare il proprio rappresentante in Consiglio generale, dandone comunicazione al Presidente che porta la presa d'atto all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio generale.

Il Consiglio generale si riunisce di norma due volte l'anno.

I suoi membri possono essere riconfermati.

E' di competenza del Consiglio generale nominare e revocare:

- il Vice Presidente, scelto all'interno del Consiglio generale;
- il Direttore generale;
- il Direttore amministrativo.

E' di competenza del Consiglio generale la nomina del Collegio dei Sindaci e del suo Presidente.

Spetta al Consiglio generale:

- fissare gli indirizzi programmatici ai quali deve improntarsi l'attività dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- determinare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore generale e del Collegio dei Sindaci e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio generale;
- attribuire deleghe e procure speciali a soggetti diversi dal Direttore generale;
- approvare i Regolamenti di organizzazione e funzionalità interna;
- deliberare - entro il 31 dicembre di ogni anno sul bilancio delle gestione dell'anno precedente ed entro il 30 novembre sul conto di previsione della gestione futura - presentati dalla Giunta esecutiva;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- deliberare su qualsiasi argomento di carattere straordinario;
- deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- deliberare sull'acquisto, la vendita e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Le riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza della metà più uno dei propri componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni inerenti a modifiche statutarie sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

Partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto, il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed i componenti del Collegio sindacale.

Art. 8

Il Direttore generale

E' nominato dal Consiglio generale e resta in carica quattro anni; il mandato è revocabile in qualsiasi momento e può essere riconfermato.

Il Direttore generale è responsabile della esecuzione dei deliberati della Giunta esecutiva; è responsabile della conduzione e del buon andamento gestionale dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia e delle sue sedi, riservando autonoma operatività, nell'ambito delle deleghe ricevute, al Direttore amministrativo in materia di gestione economica-finanziaria.

Firma gli atti che impegnano l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia nei confronti interni e dei terzi in ragione

delle deleghe e delle procure di cui al successivo articolo 9.

Sovrintende alle delibere della Giunta esecutiva e adotta, in caso di necessità, decisioni di norma della Giunta stessa, salvo chiederne ratifica nella prima riunione utile.

Attribuisce incarichi e funzioni al personale dipendente e ai collaboratori esterni.

Art. 9

La Giunta esecutiva

E' l'organo al quale compete la gestione dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia. E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore generale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La Giunta esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva è investita dei poteri di ordinaria amministrazione; con apposita delibera essa provvede ad assegnare deleghe e procure permanenti al Direttore generale in materia di gestione organizzativa, economica, dei rapporti interni ed esterni e di firma degli atti.

La Giunta esecutiva adotta il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo, e li sottopone all'approvazione del Consiglio generale.

La Giunta esecutiva si riunisce di norma ogni quattro mesi ed è convocata dal Presidente.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; le riunioni sono valide se sono presenti almeno il Presidente e il Direttore generale.

Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo.

Art. 10

Collegio dei Sindaci

Al Collegio dei Sindaci spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia.

Il Collegio predispone e presenta al Consiglio generale la relazione annuale sul bilancio consuntivo e su quello preventivo dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia.

Deve, inoltre:

- accertare la regolare tenuta della contabilità e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio;
- accertare, trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza di titoli di proprietà.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio generale.

Alla scadenza del mandato i medesimi possono essere riconfermati.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dal Consiglio generale.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto.

CAPO III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 11

Il patrimonio dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia è costituito:

- dalle attività patrimoniali risultanti dall'attuale bilancio;
- dai beni mobiliari e immobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati nel punto precedente fino a quando non siano utilizzate per soli fini statutari.

Art. 12

Le entrate sono costituite principalmente:

- dalle quote associative;
- dalle somme, a qualsiasi titolo, destinate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione europea per la gestione delle attività previste dal presente Statuto;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali e finanziarie;
- da eventuali lasciti e donazioni;
- da altre sovvenzioni e da finanziamenti, a qualsiasi titolo, concessi dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici e privati;
- dalle quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi erogati;
- dai proventi derivanti da commesse affidate da soggetti pubblici e privati.

Art. 13

Le disponibilità dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia derivanti da avanzi di bilancio possono essere investite:

- nel potenziamento delle strutture;
- in beni immobili destinati al funzionamento delle attività istituzionali;
- in attrezzature necessarie alla formazione professionale ed alla promozione morale, culturale e civile;
- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o di notoria solidità al fine di meglio realizzare gli interventi ed investimenti di cui sopra;
- nella creazione di riserve aventi natura ordinaria e straordinaria, nonché nell'accantonamento di fondi per la copertura del «Fondo liquidazione personale» e «Rischi vari».

Art. 14

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

I conti consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio generale chiamato ad approvarli. Il bilancio dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 15

Visti i primari interessi dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia, il medesimo assumerà l'eventuale debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata ai componenti il Consiglio generale, della Giunta esecutiva, del Direttore generale e del Direttore amministrativo, in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa grave nello svolgimento delle proprie mansioni secondo il disposto dell'articolo 11, comma 6° del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa nel momento in cui l'autore della violazione avesse agito in danno all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia.

CAPO IV

SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE DELL'En.A.I.P. - FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 16

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può essere sciolto o liquidato con deliberazione del Consiglio generale decisa a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liquidazione, il patrimonio sarà devoluto alla Presidenza regionale delle ACLI che lo destinerà ad attività di carattere sociale all'interno della Regione, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2003, n. 0116/Pres. (Estratto).

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione delle espropriazioni delle aree necessarie per l'attuazione della sede di agglomerazione industriale situata in Comune di Montereale Valcellina.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0116/Pres. di data 6 maggio 2003 è stato prorogato dall'1 febbraio 2003 all'1 febbraio 2004 il termine per l'ultimazione delle espropriazioni delle aree necessarie per l'attuazione della sede di agglomerazione industriale situata in Comune di Montereale Valcellina (facente parte del nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone), fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 028/Pres. dell'1 febbraio 1999 e già prorogato con decreto del Presidente della Regione n. 0108/Pres. del 26 aprile 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2003 n. 0117/Pres. (Estratto).

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione delle espropriazioni delle aree necessarie per l'attuazione della sede di agglomerazione industriale di Pinedo situata nei Comuni di Cimolais e Claut.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0117/Pres. di data 6 maggio 2003 è stato prorogato dall'1 febbraio 2003 all'1 febbraio 2004 il termine per l'ultimazione delle espropriazioni delle aree necessarie per l'attuazione della sede di agglomerazione industriale di Pinedo situata nei Comuni di Cimolais e Claut (facente parte del nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone), fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 025/Pres. dell'1 febbraio 1999 e già prorogato con decreto del Presidente della Regione n. 0109/Pres. del 26 aprile 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2003, n. 0118/Pres. (Estratto).

Approvazione di alcuni elaborati del Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona industriale Udinese, comprendente aree poste sui territori dei Comuni di Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0118/Pres. di data 6 maggio 2003 sono stati approvati alcuni elaborati del Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, comprendente aree poste sui territori dei Comuni di Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine, riadottati dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale con deliberazione assembleare n. 14 dell'11 dicembre 2002.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale e dei Comuni interessati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2003, n. 119/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 17. Definizione delle modalità e dei termini per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che all'articolo 29, comma 18 così dispone: «Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli Enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi Statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e Province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»;

VISTO, l'articolo 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTO l'articolo 3, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 che prevede che l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali, che si avvale del Comitato di garanzia, d'intesa con la Ragioneria generale e l'Ufficio di Piano, attivi il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno come definito ai sensi del succitato comma 16, attraverso delle rilevazioni, secondo modalità e termini da fissarsi con decreto del Presidente della Regione;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione delle modalità e dei termini per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 29 aprile 2003;

DECRETA

In esecuzione dell'articolo 3, comma 17 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, sono definite le seguenti modalità e definiti i seguenti termini per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione:

1. Le Province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, sono tenuti a far pervenire alla Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia -, la previsione cumulativa annuale, di cui al comma 3, dell'articolo 5, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, entro il 15 maggio c.a., redatta in base al modello di cui all'allegato 1), unitamente ai prospetti A) o B) di cui al predetto decreto del Presidente della Regione, utilizzati per il calcolo del saldo finanziario.

2. I Revisori dei conti danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia - entro il 31 luglio ed entro il 31 ottobre della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003.

3. Qualora l'Ente debba rettificare i propri obiettivi di periodo, è tenuto a trasmettere il modello di cui all'allegato 1), dopo una nuova valutazione di coerenza tra gli obiettivi di periodo e quello annuale da parte del Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni dalla rettifica.

4. Qualora l'Ente non abbia rispettato l'obiettivo di periodo, il Responsabile del Servizio finanziario è tenuto a darne giustificazione in apposita dichiarazione sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei conti ed inviata entro 15 giorni alla Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia.

5. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono alla Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia - il prospetto, di cui, rispettivamente, agli allegati 2E), 2S) e 3E), 3S), riguardante le informazioni relative sia alla gestione di competenza che a quella di cassa per i periodi gennaio-giugno, luglio-settembre rispettivamente entro i mesi di luglio e di ottobre e per il trimestre ottobre-dicembre entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

6. I Revisori dei conti danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'organo consiliare dell'Ente, della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003.

7. Per la determinazione del saldo finanziario delle Province, la quota di spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003 viene calcolata tenendo come anno base il 1998.

8. Per la determinazione del saldo programmatico 2003, rispetto al saldo finanziario 2001, di cui ai modelli A) e B) del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, il tasso di inflazione reale per l'anno 2002 da prendere a riferimento è quello medio desunto dai dati ufficiali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 maggio 2003

TONDO

Allegato 1)

COMUNE di ______________________ (Provincia di ________________)

Oppure

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI____________________

PATTO DI STABILITA' INTERNO

(DPR n.091/Pres. dd. 31 marzo 2003, articolo 5, comma 3)

Gli obiettivi programmatici del saldo finanziario cumulato in termini di cassa per l'anno 2003 sono:

- SALDO FINANZIARIO al 31 dicembre 2003 (pari al valore riportato al codice SF 03 in termini di cassa degli allegati A o B al DPR n.091/Pres. dd. 31 marzo 2003) (+/-) ________________
- SALDO FINANZIARIO al 30 giugno 2003 (+/-) ________________
- SALDO FINANZIARIO al 30 settembre 2003 (+/-) ________________

______________, lì _____________2003

Il Responsabile del Servizio finanziario

____

VISTO: Il Presidente del Collegio dei Revisori

____

Questa comunicazione deve pervenire entro il 15 maggio 2003 alla Direzione regionale per le autonomie locali – Comitato di garanzia.

Allegato 2E)

Monitoraggio sul patto di stabilità interno per l'anno 2003. Articolo 3, comma 17, L.R. 1/2003.
PROVINCIA

DATI PERIODICI PER GLI ANNI 2001 - 2003						
ENTRATA			ACCERTAMENTI a tutto il ______		RISCOSSIONI a tutto il ______	
			2001	2003	2001	2003
	E01	**Totale Titolo I° - Entrate tributarie**				
	E02	Totale Titolo II° - Entrate da contributi e trasferimenti correnti				
a detrarre	E03	Trasferimenti correnti da Stato				
a detrarre	E04	Trasferimenti correnti dall' U.E.				
a detrarre	E05	Trasferimenti correnti da altri Enti partecipanti al patto				
	E06	**Entrate Titolo II° (E02 - E03 - E04 - E05)**				
	E07	**Totale Titolo III° - Entrate extratributarie**				
	E08	Totale titolo IV° - Entrate da alienazioni, trasf. di capitale e riscossione crediti				
a detrarre	E09	Proventi dalla dismissione di beni immobili				
a detrarre	E10	Proventi dalla dismissione di attività finanziarie				
a detrarre	E11	trasferimenti in conto capitale dallo Stato				
a detrarre	E12	trasferimenti in conto capitale dall'U.E.				
a detrarre	E13	trasferimenti in conto capitale da altri Enti partecipanti al patto				
a detrarre	E14	riscossione di crediti				
	E15	**Entrate Titolo IV° (E08 - E09 - E10 - E11-E12 - E13 - E14)**				
	E16	**INCASSI NETTI (E01 + E06 + E07 + E15)**				

Allegato 2S)

Monitoraggio patto di stabilità interno per l'anno 2003. Articolo 3, comma 17, L.R. 1/2003.
PROVINCIA

DATI PERIODICI PER GLI ANNI 2001 - 2003						
SPESA			IMPEGNI a tutto il__________		PAGAMENTI a tutto il __________	
			2001	2003	2001	2003
	S01	Totale Titolo I - Spese Correnti				
a detrarre	S02	Interessi passivi				
a detrarre	S03	Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'unione europea				
a detrarre	S04	Spese eccezionali derivanti da calamità naturali				
a detrarre	S05	Spese per lo svolgimento di elezioni amministrative				
a detrarre	S06	spese corrispondenti ai finanziamenti statali o regionali assegnati per funzioni statali o regionali trasferite				
a detrarre	S07	spese con finanziamento a destinazione vincolata				
a detrarre	S08	spese corrispondenti al mancato gettito RC Auto (DPR n. dd. Art.2, comma 2, lett. e))				
a detrarre	S09	spese corrispondenti ai finanziamenti per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali				
a detrarre (solo per calcolo saldo finanziario di cassa)	S10	quota spese corrispondente ai crediti (Titolo I e III Entrata) maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti aderenti al patto				
	S11	**Spese Titolo I** (S01 - S02 - S03 - S04 - S05 - S06 - S07 - S08 - S09 - S10)				
		SALDO FINANZIARIO (E16 - S11)				

Allegato 3E)

Monitoraggio patto di stabilità interno per l'anno 2003. Articolo 3, comma 17, L.R. 1/2003.
COMUNE DI

DATI PERIODICI PER GLI ANNI 2001 - 2003						
		ENTRATA	ACCERTAMENTI a tutto il ______		RISCOSSIONI a tutto il ______	
			2001	2003	2001	2003
	E01	**Totale Titolo I° - Entrate tributarie**				
	E02	Totale Titolo II° - Entrate da contributi e trasferimenti correnti				
a detrarre	E03	Trasferimenti correnti da Stato				
a detrarre	E04	Trasferimenti correnti dall' U.E.				
a detrarre	E05	Trasferimenti correnti da altri Enti partecipanti al patto				
	E06	**Entrate Titolo II° (E02 - E03 - E04 - E05)**				
	E07	**Totale Titolo III° - Entrate extratributarie**				
	E08	Totale titolo IV° - Entrate da alienazioni, trasf. di capitale e riscossione crediti				
a detrarre	E09	Proventi dalla dismissione di beni immobili				
a detrarre	E10	Proventi dalla dismissione di attività finanziarie				
a detrarre	E11	trasferimenti in conto capitale dallo Stato				
a detrarre	E12	trasferimenti in conto capitale dall'U.E.				
a detrarre	E13	trasferimenti in conto capitale da altri Enti partecipanti al patto				
a detrarre	E14	riscossione di crediti				
	E15	**Entrate Titolo IV° (E08 - E09 - E10 - E11-E12 - E13 - E14)**				
	E16	**INCASSI NETTI (E01 + E06 + E07 + E15)**				

Allegato 3S)

Monitoraggio patto di stabilità interno per l'anno 2003. Articolo 3, comma 17, L.R. 1/2003.
COMUNE DI

DATI PERIODICI PER GLI ANNI 2001 - 2003						
SPESA			IMPEGNI a tutto il ________		PAGAMENTI a tutto il ________	
			2001	2003	2001	2003
	S01	**Totale Titolo I - Spese Correnti**				
a detrarre	S02	Interessi passivi				
a detrarre	S03	Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'unione europea				
a detrarre	S04	Spese eccezionali derivanti da calamità naturali				
a detrarre	S05	Spese per lo svolgimento di elezioni amministrative				
a detrarre	S06	spese derivanti agli enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi art. 41 bis LR 49/1996				
a detrarre	S07	spese con finanziamento a destinazione vincolata				
a detrarre	S08	spese corrispondenti ai finanziamenti per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali				
a detrarre (solo per calcolo saldo finanziario di cassa)	S09	quota spese corrispondente ai crediti (Titolo I e III Entrata) maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti aderenti al patto				
	S10	**Spese Titolo I (S01 - S02 - S03 - S04 - S05 - S06 - S07 - S08 - S09)**				
		SALDO FINANZIARIO (E16 - S10)				

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. 0126/Pres.

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede ad Azzano Decimo (Pordenone). Approvazione modifiche allo Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede ad Azzano Decimo (Pordenone) del 12 febbraio 2003, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente ad alcuni articoli;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 3 febbraio 2003 nella quale si è deliberato in ordine alle succitate modifiche;

VISTA la nota prot. n. FIN. 3834/III/D-1/1-23 del 18 febbraio 2003 con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di Pordenone, il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 1110 del 26 febbraio 2003, della sede di Trieste della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, si esprime «ai sensi dell'articolo 159, comma 2 del decreto legislativo 385/93 parere favorevole in ordine al progetto di modifica dello Statuto sociale della Banca in oggetto»;

VISTO il testo delle modifiche allo Statuto della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede ad Azzano Decimo (Pordenone), sulle quali è stato espresso il parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 12 marzo 2003, con la quale sono state approvate in via preventiva le modifiche statutarie;

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede ad Azzano Decimo (Pordenone) di data 14 aprile 2003 redatto dal dott. Giovanni Pascatti, Notaio in San Vito al Tagliamento, n. di rep. 117356, n. di racc. 27667, registrato a Pordenone il 15 successivo al n. 2027 - Mod. I, con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 2, 46 e 49 dello Statuto sociale;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche allo Statuto della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede ad Azzano Decimo (Pordenone), relative agli articoli 2, 46 e 49, nel testo specificato in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 maggio 2003

TONDO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.c.r.l.

AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Modifiche agli articoli 2, 46 e 49 dello Statuto

Art. 2, I comma

Sede e competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Azzano Decimo, via Trento n. 1.

Art. 46, III comma

Compiti e attribuzioni del Direttore

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vice Direttore, e, in caso di più Vice Direttori, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi le funzioni sono svolte da altro dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 49

Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;

d) assegnati ad altre riserve;

e) distribuiti ai soci, purchè in misura non superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari;

f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute in apposito Regolamento assembleare.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. 0130/Pres.

D.M. 18 febbraio 1982. Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 con il quale vengono definiti composizione e compiti della Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica;

VISTO il proprio decreto n. 0215/Pres. del 26 giugno 1997 con il quale è stata, da ultimo, ricostituita, per la durata di un quinquennio, detta Commissione;

ATTESO che l'organo collegiale medesimo risulta da tempo scaduto e che si rende necessario procedere alla sua ricostituzione;

VISTA la nota prot. n. 26435/SAN del 31 dicembre 2002 con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ne indica, a tal fine, la composizione, la durata e l'importo del gettone di presenza;

VISTE le dichiarazioni di assenso presentate dagli interessati nonché le autorizzazioni degli Enti di appartenenza;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 1087 del 17 aprile 2003;

DECRETA

E' ricostituita la Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica dell'attività agonistica con la seguente composizione:

Presidente:

- dott. Carlo Fachin - specialista in medicina dello sport.

Componenti:

- dott.ssa Flora Masutti - specialista in medicina interna;
- dott. Claudio Pandullo - specialista in cardiologia;
- dott. Dario Angiolini - specialista in ortopedia;
- dott.ssa Clara Zuch - specialista in medicina legale.

Segretario:

- sig.ra Regina Visintin, dipendente dell'Amministrazione regionale in comando presso l'Agenzia regionale della sanità.

La Commissione durerà in carica per cinque anni.

La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza pari a euro 50,00 per seduta. Ai fini del trattamento di missione, i componenti medesimi sono equiparati ai dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.

La relativa spesa, pari ad euro 1.000,00, graverà sul cap. 4721 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.41.1.1619 nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Ai componenti esterni verrà corrisposta annualmente, per l'intera durata dell'incarico conferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 10 della legge regionale n. 3/2002, un'indennità forfetaria pari ad euro 774,69, per complessivi euro 3.873,45;

La relativa spesa graverà sul cap. 4355 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 7.1.41.1.220 nonché sui corri-

spondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 maggio 2003

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 3 aprile 2003, n. 42/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge 7/1999. Istituzione di unità previsionali di base e di capitoli di entrata per la riscossione di residui attivi.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che la Ragioneria generale, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, ha accertato le somme da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2003;

CONSIDERATO che nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, per determinate entrate derivanti dalla riscossione dei residui degli esercizi precedenti accertati all'1 gennaio 2003, non esistono i capitoli su cui farle affluire, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, le unità previsionali di base, indicate nell'elenco allegato sub 1) per l'iscrizione nel conto dei residui delle somme accertate a carico dei capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui all'elenco allegato sub 2), quale parte integrante del presente decreto;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di istituire nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi, i capitoli riportati nel prospetto allegato sub 2), quale parte integrante del presente decreto, in relazione all'accertamento, a carico degli stessi delle somme a fianco di ciascuno indicate, da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno medesimo;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2003- 2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono istituite le unità previsionali di base indicate nell'elenco allegato sub 1), quale parte integrante del presente decreto con la classificazione ivi indicata.

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi, sono istituiti i capitoli indicati nel prospetto allegato sub 2) quale parte integrante del presente decreto con la classificazione e la denominazione ivi specificate, in relazione all'accertamento, a carico degli stessi delle somme a fianco di ciascuno indicate, da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 aprile 2003

ARDUINI

Allegato 1

N U O V E   I S T I T U Z I O N I   D I   U N I T A'   P R E V I S I O N A L E   D I   B A S E

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE E DALLE COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI

CATEGORIA 1.1. TRIBUTI PROPRI

1.1.499 RIEQUILIBRIO RELATIVO ALL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E ASSEGNAZIONI VINCOLATE DELLO STATO DELL' UNIONE EUROPEA E DI ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 2.1. ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE A PROGRAMMI DI SVILUPPO DI CUI ALL' ART. 9 DELLA LEGGE 281/1970

2.1.831 ASSEGNAZIONI PREGRESSE PER RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI IN AGRICOLTURA

CATEGORIA 2.3. ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE DELLO STATO, DELLA UNIONE EUROPEA E DI ALTRI SOGGETTI

2.3.404 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 2

2.3.405 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B)

2.3.406 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA KONVER

2.3.407 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-AUSTRIA

2.3.408 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "PESCA"

2.3.409 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-SLOVENIA

2.3.412 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' AZIONE PILOTA "SPAZIO ALPINO"

2.3.415 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C - CADSES

CATEGORIA 2.3. ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE DELLO STATO, DELLA UNIONE EUROPEA E DI ALTRI SOGGETTI

2.3.418 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 A) - REG. CEE 950/97 E 951/97

2.3.419 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5A) - REG. CEE 867/90

2.3.422 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE NEL SETTORE FORESTALE

2.3.423 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II

2.3.425 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE

2.3.426 ASSEGNAZIONI VINCOLATE A PROGRAMMI STATALI E COMUNITARI IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE

2.3.439 ASSEGNAZIONI VINCOLATE VARIE PER INTERVENTI FORMATIVI

2.3.441 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE

2.3.450 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE ATMOSFERICO ED ACUSTICO

2.3.458 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI IN MATERIA GEOLOGICO-AMBIENTALE

2.3.465 ASSEGNAZIONE VINCOLATA ALLA REALIZZAZIONE DELL' IDROVIA LITORANEA VENETA

CATEGORIA	CAPITOLO
CATEGORIA 2.3. ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE DELLO STATO, DELLA UNIONE EUROPEA E DI ALTRI SOGGETTI	2.3.468 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI PROMOZIONE INDUSTRIALE
	2.3.473 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE
	2.3.573 ASSEGNAZIONE VINCOLATA ALL' ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA NAZIONALE
	2.3.700 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA
	2.3.835 ASSEGNAZIONI VINCOLATE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
	2.3.985 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
	2.3.1071 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PRODUZIONI VEGETALI
	2.3.1309 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
	2.3.1464 ASSEGNAZIONI DALLO STATO VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE DEI TRASPORTI
	2.3.1465 ASSEGNAZIONI DALLO STATO VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE AMBIENTALE
	2.3.1467 ASSEGNAZIONI DALLO STATO VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE INDUSTRIALE

CATEGORIA 2.3. ENTRATE DERIVANTI DA AS_
SEGNAZIONI VINCOLATE DELLO STATO,
DELLA UNIONE EUROPEA E DI ALTRI
SOGGETTI

2.3.1502 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI MOBILITA' CICLISTICA
ED ITINERARI PEDONALI

2.3.1901 ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER LA EMIT_
TENZA TELEVISIVA LOCALE

2.3.1920 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PER IL PERIODO 2000-2006

2.3.2400 PROGRAMMA REGIONALE DI AZIONI INNOVATIVE "FRENESYS - FRIULI
-VENEZIA GIULIA REGION NETWORK SYSTEMS

2.3.2759 INTERVENTI A FAVORE DELL' INPRENDITORIA FEMMINILE

TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI DA UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI

CATEGORIA 3.4. ENTRATE DIVERSE

3.4.527 ASSEGNAZIONI DALL' UNIONE EUROPEA SUL FONDO SOCIALE EUROPEO

3.4.820 TRASFERIMENTI DALLA " FRIULIA SPA " PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - OBIETTIVO 2

3.4.965 TRASFERIMENTI DALL' ERSA E DAL COMUNE DI PALUZZA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA LEGNO

CATEGORIA 3.6. RECUPERI E RIMBORSI

3.6.482 RIMBORSI DALLO STATO PER SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA

3.6.543 ENTRATE DEGLI ENTI SOPPRESSI (EX E.N.L.R.P.)

3.6.551 RECUPERO DI CREDITI DALLO STATO PER IRPEG E IVA DALLA SOCIETA' "UDINE 90"

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RIMBORSI

CATEGORIA 4.3. RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI

4.3.491 RIMBORSI DALLO STATO E DALLA UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 A)

4.3.494 RIMBORSI PER INTERVENTI RIGUARDANTI L' OBIETTIVO 5 B)

4.3.495 RIMBORSI DALLO STATO DI SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE PER IL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE VIGNETI - REG. CEE 458/80

4.3.576 RIENTRI DI ANTICIPAZIONI CONCESSE ALL' ERSA PER FINANZIAMENTI STRAORDINARI AD ORGANISMI ASSOCIATIVI

4.3.580 RECUPERO DI INTERESSI MORATORI ANTICIPATI A CARICO DI ENTI TITOLARI DI RAPPORTO DI MUTUO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

4.3.581 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI VALLICOLTURA (PIM)

4.3.1540 RIMBORSI DALLO STATO PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

CATEGORIA 5.1. MUTUI

5.1.496 RICAVO DEI MUTUI A CARICO DELLO STATO PER IL RIFORNIMENTO IDROPOTABILE DELLA DESTRA TAGLIAMENTO

5.1.497 RICAVO DEI MUTUI PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI

Allegato 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 1 - SEGRETERIA GENERALE		11. SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
U.P.B. : 2.3.425	226	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGET_TO MULTIREGIONALE "SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO - LAVORO - FORMAZIONE - ORIENTAMENTO" E DEL RELATIVO "ADEGUAMENTO NORMATIVO - ANNO 1999" ART. 4 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 16.9.1996 N. 514
RUBRICA N. 3 - UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI		124. UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI
U.P.B. : 2.3.1901	432	2.3.1. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI SO_STENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI PER LA TRA_SMISSIONE DI MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO ART. 4 , COMMA 5 , L. 22.2.2000 N. 28
RUBRICA N. 4 - DIREZIONE REGIONALE DELL' ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE		6. SERVIZIO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E DI QUIESCENZA DEL PERSONALE
U.P.B. : 3.7.557	1162	3.7.2. RIMBORSO DA PARTE DELL' I.N.P.D.A.P. E DI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI DELL' ACCONTO SULL' INDENNITA' DI BUONUSCITA CORRISPOSTO DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO L.R. 26.1.1970 N. 4 , ART. 144 , L.R. 31.8.1981 N. 53

RUBRICA N. 6 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

12. SERVIZIO PER GLI AFFARI COMUNITARI

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.404	171	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 2 DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - COFINANZIAMENTO FERS - 1997-1999 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 2 ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.404	173	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FERS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 2 DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - 1997-1999 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 2
U.P.B. : 2.3.405	194	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 5 B) DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993, COFINANZIAMENTO FEAOG ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.405	195	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 5 B) DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - COFINANZIAMENTO FERS ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.405	197	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FEAOG - ORIENTAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 5 B) DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B)
U.P.B. : 2.3.405	198	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FERS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B)

RUBRICA N. 6 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

12. SERVIZIO PER GLI AFFARI COMUNITARI

U.P.B. : 2.3.406	204	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PRO_ GRAMMA KONVER ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082
U.P.B. : 2.3.406	205	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA KONVER ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082
U.P.B. : 2.3.404	222	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI IN_ TERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 2 DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993, PIANO 1994-1996 RIPROGRAMMATO PER LA FASE 1997-1999 - COFINANZIAMENTO FERS ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 2 ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.404	224	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FERS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 2 DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993, PIANO 1994-1996 RIPROGRAMMATO PER LA FASE 1997-1999 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 2
U.P.B. : 2.3.408	231	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE A VALERE SUL FESR PER L' ATTUA_ ZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "PESCA" ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082
U.P.B. : 2.3.406	238	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA (PIC) KONVER PER L' AFFIDAMEN_ TO DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082
U.P.B. : 4.3.494	1445	4.3.6. RIMBORSI DA PARTE DELLO STATO PER INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2081/93 - COFINANZIAMENTO FEAOG - ORIENTAMENTO ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5B) ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 14 , COMMA 29 , LETTERA A) , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14

RUBRICA N. 6 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

14. SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE EUROPEA

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.409	244	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-SLOVENIA - COFINANZIAMENTO FESR ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 13 TER , L.R. 20.1.1982 N. 10 COME AGGIUNTO DALL' ART. 14 , COMMA 49 , L.R. 12.2.1998 N. 3
U.P.B. : 2.3.409	245	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-SLOVENIA - COFINANZIAMENTO FEAOG ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 13 TER , L.R. 20.1.1982 N. 10 COME AGGIUNTO DALL' ART. 14 , COMMA 49 , L.R. 12.2.1998 N. 3
U.P.B. : 2.3.409	246	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FESR PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-SLOVENIA ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082 , ART. 13 TER , L.R. 20.1.1982 N. 10 COME AGGIUNTO DALL' ART. 14 , COMMA 49 , L.R. 12.2.1998 N. 3
U.P.B. : 2.3.409	247	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FEAOG PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-SLOVENIA ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082 , ART. 13 TER , L.R. 20.1.1982 N. 10 COME AGGIUNTO DALL' ART. 14 , COMMA 49 , L.R. 12.2.1998 N. 3
U.P.B. : 2.3.407	250	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FESR PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-AUSTRIA ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082 , ART. 13 TER , L.R. 20.1.1982 N. 10 COME AGGIUNTO DALL' ART. 14 , COMMA 49 , L.R. 12.2.1998 N. 3

RUBRICA N. 6 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

14. SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE EUROPEA

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.407	258	2.3.4. ACQUISIZIONE DI FONDI ASSEGNATI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE PER IL COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN ATTUAZIONE DELLA DECISIONE C (91) 3094 DEL 18 DICEMBRE 1991, NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG FRONTIERA ITALIA-AUSTRIA REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 , REGOLAMENTO C.E.E. 1991 N. 3094
U.P.B. : 2.3.412	262	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' AZIONE PILOTA "SPAZIO ALPINO" - COFINANZIAMENTO FESR ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 10 , REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083
U.P.B. : 2.3.412	263	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FESR PER L' ATTUAZIONE DELL' AZIONE PILOTA "SPAZIO ALPINO" ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 10 , REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083
U.P.B. : 2.3.415	588	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C. PO. CADSES - MISURA A PROGETTO VISION PLANET - COFINANZIAMENTO STATALE FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DALL' REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.415	589	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C. PO. CADSES - MISURA A PROGETTO VISION PLANET - FINANZIAMENTO FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DALL' REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083
U.P.B. : 2.3.415	590	2.3.1. ACQUISIZIONI DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C. PO. CADSES - MISURA A PROGETTO PREPARITY - COFINANZIAMENTO STATALE FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183

RUBRICA N. 6 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

14. SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE EUROPEA

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.415	591	2.3.3. ACQUISIZIONI DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C. PO. CADSES - MISURA A PROGETTO PREPARITY - FINANZIAMENTO FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083
U.P.B. : 2.3.415	593	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - PROGETTO "COMMUNITY RADIOS IN CENTRAL EUROPE" - COFINANZIAMENTO STATALE FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17
U.P.B. : 2.3.415	594	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - PROGETTO "COMMUNITY RADIOS IN CENTRAL EUROPE" - FINANZIAMENTO FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083
U.P.B. : 2.3.415	595	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - PROGETTO "COUNTDOWN" - COFINANZIAMENTO STATALE FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17
U.P.B. : 2.3.415	596	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - PROGETTO "COUNTDOWN" - FINANZIAMENTO FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083
U.P.B. : 2.3.415	598	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - PROGETTO VICLI - COFINANZIAMENTO STATALE FESR REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083

RUBRICA N. 6 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI | 14. SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE EUROPEA

U.P.B. : 2.3.415	599	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - PROGETTO "VICLI" - FINANZIAMENTO FESR REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083
U.P.B. : 2.3.415	600	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - PROGETTO "IPPP" - COFINANZIAMENTO STATALE FESR REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083
U.P.B. : 2.3.415	601	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - "IPPP" - FINANZIAMENTO FESR REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083

RUBRICA N. 6 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI | 136. SERVIZIO FINANZIARIO E DEL RENDICONTO

U.P.B. : 2.3.2400	795	2.3.1. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI "AZIONI INNOVATIVE FRENESYS - FRIULI VENEZIA GIULIA REGION NETWORK SYSTEMS - PERIODO 2001-2003" ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 22 , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.P.B. : 2.3.2400	796	2.3.3. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI "AZIONI INNOVATIVE FRENESYS - FRIULI VENEZIA GIULIA REGION NETWORK SYSTEMS" - PERIODO 2001 - 2003 ART. 22 , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

RUBRICA N. 8 - RAGIONERIA GENERALE | 21. SERVIZIO DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO E DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

U.P.B. : 1.1.499	83	1.1.1. ENTRATE DERIVANTI DAL RIEQUILIBRIO PREVISTO DALL' ART. 41, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

RUBRICA N. 9 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

27. SERVIZIO DEGLI AFFARI FINANZIARI

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 3.6.551	1083	3.6.1. RECUPERO DALLO STATO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELL' ERARIO, PER I.R.P.E.G. E I.V.A., DALLA SOCIETA' "UDINE 90 - S.R.L. " E CEDUTI ALLA REGIONE AI SENSI DELL' ART. 1260 DEL CODICE CIVILE ART. 119 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4
U.P.B. : 4.3.580	1535	4.3.1. RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEGLI IN_ TERESSI MORATORI ADDEBITATI AGLI ENTI TITOLARI DI RAPPORTI DI MUTUO CON LA CASSA MEDESIMA L.R. 2.5.1988 N. 25
U.P.B. : 5.1.497	1668	5.1.0. RICAVO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DE_ POSITI E PRESTITI AI SENSI E PER LE FINALITA' DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 576 DEL 12 NOVEMBRE 1996 IN RELAZIONE AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIUGNO 1996 SUL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE ART. 6 , COMMA 1 , D.L. 12.11.1996 N. 576 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31.12.1996 N. 677
U.P.B. : 5.1.582	1671	5.1.0. RICAVO MUTUO GRANDE VIABILITA' ART. 54 , COMMA 1 , L. 23.12.1999 N. 488
U.P.B. : 5.1.582	1672	5.1.0. RICAVO DEL MUTUO CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ESERCIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI ART. 14 , COMMA 1 , L. 7.12.1999 N. 472 , ART. 4 , COMMA 21 , L.R. 12.9.2001 N. 23
U.P.B. : 5.1.497	1673	5.1.0. RICAVO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI MUTUO CONTRATTO PER LA PROSECU_ ZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI PIU' URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ARTICOLO 45, COMMA 4, LEGGE FINANZIARIA STATO 2002 ART. 45 , COMMA 4 , L. 28.12.2001 N. 448

RUBRICA N. 9 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

27. SERVIZIO DEGLI AFFARI FINANZIARI

U.P.B. : 5.1.497 1676

5.1.0.
RICAVO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI MUTUO CONTRATTO PER LA PROSECU_ZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI PIU' URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ARTICOLO 45, COMMA 1, LEGGE FINANZIARIA STATO 2002
ART. 45 , COMMA 1 , L. 28.12.2001 N. 448

RUBRICA N. 9 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

29. SERVIZIO DEL PATRIMONIO

U.P.B. : 3.6.543 1055

3.6.1.
ENTRATE DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L' ART. 1 BIS DEL D. L. 18 AGOSTO 1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA L. 21 OTTOBRE 1978, N. 641
ART. 3 , D.P.R. 18.12.1979 N. 839

RUBRICA N. 9 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

30. SERVIZIO DELLA GESTIONE DEGLI IMMO_BILI

U.P.B. : 4.1.560 1310

4.1.0.
PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI DISPONIBILI
ART. 1 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 22 , L.R. 15.5.2002 N. 13

RUBRICA N. 14 - SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA		49. SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
U.P.B. : 2.3.423	213	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FERS PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4253
U.P.B. : 2.3.423	214	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FEAOG PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4253
U.P.B. : 2.3.423	215	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4253
U.P.B. : 2.3.835	308	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA ART. 2 , L. 31.1.1994 N. 97
RUBRICA N. 17 - SERVIZIO AUTONOMO DELL' IMMIGRAZIONE		131. SERVIZIO AUTONOMO DELL' IMMIGRAZIONE
U.P.B. : 2.3.578	687	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE PER L' INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NEL TERRITORIO REGIONALE DECRETO LEGISLATIVO 25.7.1998 N. 286

RUBRICA N. 22 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE 50. SERVIZIO GEOLOGICO

U.P.B. : 2.3.458 342 2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GEOLOGICA
ART. 14 , L. 28.8.1989 N. 305 , ART. 1 , COMMA 4 , L.R. 12.9.2001 N. 23

U.P.B. : 2.3.458 350 2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI PILOTA ANTICIPATORI DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL MARE ADRIATICO
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA A) , L. 19.3.1990 N. 57 , ART. 8 , COMMA 1 , D.L. 1.1.1991 N. 142 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 1.7.1991 N. 195

RUBRICA N. 22 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE 51. SERVIZIO DELL' IDRAULICA

U.P.B. : 2.3.461 372 2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LE ATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONE E PERIMETRA_ ZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO
ART. 1 , COMMA 1 , D.L. 1.1.1998 N. 180 , ART. 8 , COMMA 1 , D.L. 1.1.1998 N. 180 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 3.8.1998 N. 267

U.P.B. : 2.3.461 375 2.3.2.
ACQUISIZIONE PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE ARE DEPRESSE
ART. 1 , D.L. 25.3.1997 N. 67 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23.5.1997 N. 135

RUBRICA N. 22 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE

52. SERVIZIO DELLA TUTELA DALL' INQUINA_ MENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AM_ BIENTALE

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.450	385	2.3.1. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CENSI_ MENTO DELLE FONTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO RELATIVI AL PROGRAMMA GENERALE "DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA) ", NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989-1991 PER LA TUTELA DELL' AM_ BIENTE ART. 7 , L. 28.8.1989 N. 305
U.P.B. : 2.3.450	387	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI METANIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI RELATIVI AL PROGRAMMA GENERALE' DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA) NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989-1991 PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE ART. 7 , L. 28.8.1989 N. 305
U.P.B. : 2.3.450	389	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "AREE URBANE" E LA REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996 PER LA TU_ TELA AMBIENTALE ART. 7 , L. 28.8.1989 N. 305
U.P.B. : 2.3.450	404	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE SINA "APPLICAZIONI OPERATIVE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ED INTERCONNESSIONE IN RETE DEI RADAR METEOROLOGICI REGIONALI" NELL' AM_ BITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996 PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE ART. 13 , L. 28.8.1989 N. 305
U.P.B. : 2.3.1465	448	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REA_ LIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA CON BIOMASSE, PRE_ FERIBILMENTE INTEGRATI CON RETI DI TELERISCALDAMENTO ART. 8 , COMMA 10 , LETTERA F) , L. 23.12.1998 N. 448

RUBRICA N. 22 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE

53. SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL' INQUINAMENTO

U.P.B. : 2.3.462 345
2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA BASSA FRIULANA E DELLE AREE CONTERMINI DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO, PER OPERE DI RACCOLTA, CONVOGLIAMENTO, DEPURAZIONE DEI LIQUAMI CIVILI E INDUSTRIALI E COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA TRANSLAGUNARE E SOTTOMARINA DI SCARICO A MARE - AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ART. 2 BIS , COMMA 5 , D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICA_ ZIONI NELLA L. 4.8.1989 N. 283

U.P.B. : 2.3.462 346
2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO RELATIVO AL CONTROLLO QUALITATIVO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA
ART. 3 , D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 4.8.1989 N. 283

U.P.B. : 2.3.462 351
2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA STRALCIO DI TUTELA AMBIENTALE
ART. 106 , L. 23.12.1996 N. 662 COME MODIFICATO DALL' ART. 10 , L. 28.2.1997 N. 30

U.P.B. : 2.3.462 369
2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE AREE DEPRESSE NELL' AMBITO DEL PIANO STRA_ ORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLET_ TAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
ART. 6 , D.L. 25.3.1997 N. 67 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 23.5.1997 N. 135

U.P.B. : 2.3.462 379
2.3.2.
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE O_ PERE IDRAULICHE SITUATE IN AREE DEPRESSE
ART. 1 , D.L. 25.3.1997 N. 67 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 23.5.1997 N. 135 , ART. 1 , L. 30.6.1998 N. 208

U.P.B. : 2.3.462 390
2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE' INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE', NELL' AMBITO DEL PRO_ GRAMMA TRIENNALE 1994 - 1996 PER LA TUTELA AMBIENTALE
ART. 12 , L. 28.8.1989 N. 305

RUBRICA N. 22 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE — 53. SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL' INQUINAMENTO

U.P.B.		
U.P.B. : 2.3.462	395	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI A TU_ TELA DEL MARE ADRIATICO NEI BACINI DI RILIEVO NAZIONALE, NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1994 - 1996 PER LA TUTELA AMBIENTALE ART. 2 BIS , COMMA 1 , D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICA_ ZIONI NELLA L. 4.8.1989 N. 283
U.P.B. : 2.3.462	481	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI AP_ PROVATI DAL GOVERNO PER FRONTEGGIARE L' EMERGENZA IDRICA DOVUTA ALLE PARTICOLARI ANOMALIE METEOROLOGICHE VERIFICATESI ART. 2 , D.L. 10.7.1982 N. 428 CONVERTITO NELLA L. 12.8.1982 N. 547
U.P.B. : 5.1.496	1657	5.1.0. RICAVO DERIVANTE DAI MUTUI ASSENTITI AI SENSI DELL' ARTICOLO 17, COMMA 38, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 ART. 17 , COMMA 38 , L. 11.3.1988 N. 67 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1989 N. 25

RUBRICA N. 22 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE — 56. SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

U.P.B.		
U.P.B. : 2.3.1309	1700	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' AVVIO ED IL RAFFORZAMENTO DI POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AM_ BIENTALE ALL' INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE - ACCORDO DI PROGRAMMA IN.F.E.A. L. 8.10.1997 N. 344

RUBRICA N. 23 - DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA

57. SERVIZIO DELLA SELVICOLTURA

U.P.B. : 2.3.419	190	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI IN_ TERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSE_ GUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1996 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 A) REGOLA_ MENTO C.E.E. 29.3.1990 N. 867 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.419	191	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FEAOG - ORIENTAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PRO_ GRAMMA 1994 - 1996 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 A) REGOLA_ MENTO C.E.E. 29.3.1990 N. 867
U.P.B. : 2.3.422	579	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/90 DEL CONSIGLIO DEL 29 MARZO 1990 - FON_ DI L. 183/1987

RUBRICA N. 23 - DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA

59. SERVIZIO DEL CORPO FORESTALE REGIO_NALE

U.P.B. : 2.3.413 371

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 2158/92 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) 308/97 - FONDI STATA_LI COMPRENSIVI DELLA QUOTA COMUNITARIA
REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1992 N. 2158 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 17.2.1997 N. 308 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 5 , COM_MA 50 , L.R. 15.2.1999 N. 4

U.P.B. : 2.3.413 445

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DE_GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI IN_CENDI PER L' ANNO 2000, DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 E SUC_CESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1992 N. 2158

U.P.B. : 2.3.413 1551

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA COMUNITA' EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CON_TRO GLI INCENDI PER L' ANNO 2000, DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZI

U.P.B. : 2.3.413 1552

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "AIB - FVG 2001" RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI PER L' ANNO 2001, DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1992 N. 2158

U.P.B. : 2.3.413 1553

2.3.4.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PRO_GRAMMA "AIB - FVG 2001" RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI PER L' ANNO 2001, DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1992 N. 2158

RUBRICA N. 23 - DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA

144. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI

U.P.B. : 3.4.965 886

3.4.5.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALL' ERSA A VALERE SUL DOCUP OBIETTIVO 5 B) PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA LEGNO - MISURA 1.5
ART. 1 , COMMA 5 , LETTERA B) , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081

RUBRICA N. 24 - DIREZIONE REGIONALE DELL' EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI

62. SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO PUBBLICO PER L' EDILIZIA E PER L' ARREDO URBANO

U.P.B. : 2.3.112 115

2.3.2.
ACQUISIZIONE DALLO STATO DELLA QUOTA DEL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19 APRILE 2001, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 61 E 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, SPETTANTE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
ART. 61 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112 , ART. 4 , COMMI 16 , 17 , L.R. 12.9.2001 N. 23

RUBRICA N. 24 - DIREZIONE REGIONALE DELL' EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI

65. SERVIZIO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE E DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.460	434	2.3.1. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL' ANAGRAFE DEGLI ASSEGNATARI DI ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNQUE FRUENTI DI CONTRIBUTO DELLO STATO ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA F) , L. 5.8.1978 N. 457 COME MODIFICATO DALL' ART. 4 , D.L. 23.1.1982 N. 9 , CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 25.3.1982 N. 94
U.P.B. : 2.3.460	450	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A PRIVATI PER L' ACQUISTO, LA NUOVA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECIMO COMMA DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 5 BIS , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118
U.P.B. : 2.3.460	454	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI PRIVATI PER ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE E PER INTERVENTI DI RECUPERO ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 , COMMA 9 , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118
U.P.B. : 2.3.1029	668	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO E DI COMPONENTI ELETTRICI AD ALTA EFFICIENZA NEL SETTORE ABITATIVO, NEGLI UFFICI E NEGLI EDIFICI PUBBLICI ART. 8 , COMMA 10 , LETTERA F) , L. 23.12.1998 N. 448

RUBRICA N. 24 - DIREZIONE REGIONALE DELL' EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI

110. SERVIZIO DEGLI INTERVENTI RESIDUALI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE

U.P.B. : 2.3.475	654	2.3.2. ASSEGNAZIONI PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA ART. 1 , COMMA 2 , L. 1.12.1986 N. 879
U.P.B. : 4.3.579	1521	4.3.4. RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AD ENTI, COMUNI O COMUNITA' PER LE SPESE PER IL VITTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI AUSILIARI ART. 2 , COMMA SECONDO , L.R. 24.1.1978 N. 7

RUBRICA N. 25 - DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

84. SERVIZIO DELLA VIABILITA'

U.P.B. : 2.3.464	469	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE IN CONCESSIONE DEL TRATTO O_ PICINA-FERNETTI DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE SISTIANA -OPICINA-PADRI_ CIANO CON DIRAMAZIONE OPICINA-FERNETTI, AI SENSI DELL' ART. 3 SECONDO COMMA DEL D.P.R. 6 MARZO 1978 N. 100 ART. 3 , COMMA 2 , D.P.R. 6.3.1978 N. 100 , ART. 7 , COMMA 14 , L. 17.4.1986 N. 910
U.P.B. : 2.3.464	470	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA UDINE - VENEZIA ART. 12 , COMMA 3 , L. 12.2.1981 N. 17 , L. 10.5.1983 N. 189
U.P.B. : 2.3.1502	1003	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 366/1998

RUBRICA N. 25 - DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

88. SERVIZIO DEI PORTI E DELLA NAVIGAZIO_ NE INTERNA

U.P.B. : 2.3.465 472

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IDROVIA LITORANEA VE_ NETA
ART. 6 , L. 29.11.1990 N. 380

RUBRICA N. 25 - DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

91. SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LO_ CALE

U.P.B. : 2.3.1464 474

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RI_ DUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
ART. 8 , COMMA 10 , LETTERA F) , L. 23.12.1998 N. 448

RUBRICA N. 26 - DIREZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

105. SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

U.P.B. : 2.3.467 497

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVEN_ TI URGENTI DI PREVENZIONE NON FRONTEGGIABILI IN SEDE LOCALE VOLTI AD ELIMINARE SITUAZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 13 NOVEMBRE 1996 NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI UDINE, PORDENONE E GORIZIA

RUBRICA N. 27 - DIREZIONE REGIONALE DEI PARCHI

111. SERVIZIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.426	370	2.3.4. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UE PER L' ATTUAZIONE DEL "PROGETTO RISOR_ GIVE DELLO STELLA" REGOLAMENTO C.E.E. 29.6.1992 N. 1973 , ART. 5 , COMMA 48 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 2.3.426	408	2.3.1. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ELABORAZIONE DEL CENSIMENTO DEI BIOTOPI/SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA SUL TERRITORIO DEL FRIULI -VENEZIA GIULIA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO BIOITALY REGOLAMENTO C.E.E. 29.6.1992 N. 1973 , ART. 3 , COMMA 3 , L. 6.9.1991 N. 394
U.P.B. : 2.3.426	409	2.3.3. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ELABORAZIONE DEL CENSIMENTO DEI BIOTOPI/SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA SUL TERRITORIO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO BIOITALY REGOLAMENTO C.E.E. 29.6.1992 N. 1973 , ART. 3 , COMMA 3 , L. 6.9.1991 N. 394
U.P.B. : 2.3.426	592	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WETLAN_ DS" (GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE UMIDE) IN ATTUAZIONE DEL P.O. "IN_ TERREG II C-CADSES" COFINANZIATO DAL FESR E DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183 REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1998 N. 4254
U.P.B. : 3.4.820	885	3.4.5. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENE_ ZIA GIULIA - "FRIULIA SPA" - A VALERE SUL FONDO SPECIALE PER L' OBIET_ TIVO 2 1997 - 1999 PER L' ATTUAZIONE DELLA MISURA "VALORIZZAZIONE AM_ BIENTALE DI INIZIATIVA PUBBLICA NELLE AREE PROTETTE" - ASSE - 3 - A_ ZIONE 3.2 ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 26

RUBRICA N. 41 - DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

119. SERVIZIO PER LE ATTIVITA' SOCIO-AS_ SISTENZIALI

U.P.B. : 2.3.436 — 296

2.3.1.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MINISTERIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA
ART. 127 , COMMA 5 , D.P.R. 9.10.1990 N. 309 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , COMMA 2 , L. 18.2.1999 N. 45

U.P.B. : 2.3.436 — 669

2.3.1.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI, SVOLTI DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ALTRI ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO, IN FAVORE DEI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE PRIVI DELL' ASSISTENZA DEI FAMILIARI
ART. 20 , L. 8.11.2000 N. 328 , ART. 81 , COMMA 1 , L. 23.12.2000 N. 388

U.P.B. : 3.6.482 — 1098

3.6.1.
RIMBORSO DALLO STATO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 4, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451, IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA
ART. 4 , COMMA 3 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 23.12.1997 N. 451

RUBRICA N. 41 - *DIREZIONE REGIONALE DELLA* SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

121. SERVIZIO DELLA FINANZA SANITARIA

U.P.B. : 2.3.429 — 272

2.3.5.
ACQUISIZIONE DI FONDI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI PARTE CORRENTE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NELLA REGIONE - CONTRIBUTI SANITARI
ART. 11 , COMMA 9 , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502 , ART. 11 , COMMA 15 , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 13 , DECRETO LEGISLATIVO 7.12.1993 N. 517

U.P.B. : 2.3.429 — 275

2.3.5.
ACQUISIZIONE DI FONDI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI PARTE CORRENTE PER IL SERVIZIO SANITARIO NELLA REGIONE - MOBILITA' O_ SPEDALIERA A CARICO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE
ART. 51 , L. 23.12.1978 N. 833

U.P.B. : 2.3.429 — *285*

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE DI CASE ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS
L. 23.12.1978 N. 833

U.P.B. : 2.3.429 — 460

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L' ASSI_ STENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PRIORITARIAMENTE PER I PAZIENTI AFFET_ TI DA PATOLOGIA NEOPLASTICA TERMINALE
ART. 1 , COMMA 1 , D.L. 28.12.1998 N. 450 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26.2.1999 N. 39

RUBRICA N. 42 - DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

71. SERVIZIO DELL' ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

U.P.B. : 2.3.441 327 2.3.1.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI D' ONORE E BORSE DI STUDIO
ART. 16 , COMMA 4 , L. 2.12.1991 N. 390

RUBRICA N. 43 - DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

75. SERVIZIO DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEI PROGETTI AMMISSIBILI AI PROGRAMMI REGIONALI

U.P.B. : 2.3.474 646 2.3.1.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INNOVAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO REGIONALE
ART. 26 , L. 21.12.1978 N. 845 , ART. 3 , L. 12.11.1988 N. 492

U.P.B. : 2.3.474 688 2.3.1.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
ART. 118 , COMMA 9 , L. 23.12.2000 N. 388

RUBRICA N. 43 - DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

77. SERVIZIO DEI PROGETTI AMMISSIBILI AI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI

U.P.B. : 2.3.395	172	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI IN_ TERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 2 DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - COFINANZIAMENTO FSE - 1997-1999 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 2 ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.395	174	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 2 DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - 1997-1999 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 2
U.P.B. : 2.3.395	180	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PRO_ GETTI DIRETTI ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA E ALL' INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI E DELLE PERSONE MINACCIATE DI ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO - OBIETTIVO 3 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 3 ARTT. 24 , 25 , L. 21.12.1978 N. 845
U.P.B. : 2.3.395	181	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIRETTI ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA E ALL' INSERIMENTO PROFESSIO_ NALE DEI GIOVANI E DELLE PERSONE MINACCIATE DI ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO - OBIETTIVO 3 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 3 ART. 24 , L. 21.12.1978 N. 845
U.P.B. : 2.3.395	183	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PRO_ GETTI PER L' ADEGUAMENTO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI AI MUTA_ MENTI INDUSTRIALI E ALL' EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE - OBIET_ TIVO 4 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 4 ARTT. 24 , 25 , L. 21.12.1978 N. 845

RUBRICA N. 43 - DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

77. SERVIZIO DEI PROGETTI AMMISSIBILI AI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.395	196	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO N. 5 B) DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - COFINANZIAMENTO FSE ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.395	199	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B)
U.P.B. : 2.3.395	232	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE A VALERE SUL FSE PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "PESCA" ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082
U.P.B. : 2.3.395	236	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE DENOMINATO "PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE" - OBIETTIVO 3 ART. 1 , COMMA 3 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081
U.P.B. : 2.3.395	237	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 183/1987 PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE DENOMINATO "PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE" - OBIETTIVO 3 ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 1 , COMMA 3 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081
U.P.B. : 2.3.395	240	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DELLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE DIRETTI ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA - OBIETTIVO 3 ART. 24 , L. 21.12.1978 N. 845 , REGOLAMENTO C.E.E. 24.6.1988 N. 2052

RUBRICA N. 43 - DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

77. SERVIZIO DEI PROGETTI AMMISSIBILI AI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI

U.P.B. : 2.3.395	241	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PRO_ GETTI DI FORMAZIONE DIRETTI ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA - OBIETTIVO 3 ARTT. 24 , 25 , L. 21.12.1978 N. 845 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , REGOLAMENTO C.E.E. 24.6.1988 N. 2052
U.P.B. : 2.3.395	242	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE DIRETTI A FACILITARE L' INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI - OBIETTIVO 4 ART. 24 , L. 21.12.1978 N. 845 , REGOLAMENTO C.E.E. 24.6.1988 N. 2052
U.P.B. : 2.3.395	243	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PRO_ GETTI DI FORMAZIONE DIRETTI A FACILITARE L' INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI - OBIETTIVO 4 ARTT. 24 , 25 , L. 21.12.1978 N. 845 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , REGOLAMENTO C.E.E. 24.6.1988 N. 2052
U.P.B. : 2.3.395	251	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-AUSTRIA ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082 , ART. 13 TER , L.R. 20.1.1982 N. 10 COME AGGIUNTO DALL' ART. 14 , COMMA 49 , L.R. 12.2.1998 N. 3
U.P.B. : 2.3.395	260	2.3.1. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INI_ ZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-SLOVENIA - COFINANZIAMENTO FSE ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.395	261	2.3.3. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALL' UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-SLOVENIA ART. 11 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2082

RUBRICA N. 43 - DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

77. SERVIZIO DEI PROGETTI AMMISSIBILI AI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.439	325	2.3.1. ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA ART. 25 , L. 21.12.1978 N. 845 , ART. 9 , COMMA 3 , D.L. 20.5.1993 N. 148 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 19.7.1993 N. 236 , ART. 118 , L. 13.3.2000 N. 988
U.P.B. : 2.3.439	328	2.3.1. ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMA_ ZIONE NELL' ESERCIZIO DELL' APPRENDISTATO ART. 68 , COMMA 5 , DECRETO LEGISLATIVO 17.5.1999 N. 144 , ART. 118 , COMMA 16 , L. 23.12.2000 N. 388 , ART. 16 , L. 24.6.1997 N. 196
U.P.B. : 3.4.527	851	3.4.1. ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA SUL FONDO SOCIALE EUROPEO REGOLAMENTO C.E.E. 17.10.1983 N. 2950
U.P.B. : 2.3.395	935	2.3.1. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA D) , REGO_ LAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.P.B. : 2.3.395	936	2.3.3. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' I_ NIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA D) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.P.B. : 3.6.554	1222	3.6.2. RIENTRI DELLE SOMME RENDICONTATE PER INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' O_ BIETTIVO 4 DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - OVERBOOKING

RUBRICA N. 61 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLA PESCA

79. SERVIZIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

U.P.B. : 2.1.831	159	2.1.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI DAGLI IMPRENDITORI A_GRICOLI PER LA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE PREVISTA DAL RELATIVO PIANO DI SVILUPPO APPROVATO ART. 6 , COMMA 1 , LETTERA A) , ART. 18 , L. 9.5.1975 N. 153 , ARTT. 10 , 15 , COMMA 1 , LETTERA C) , L. 10.5.1976 N. 352
U.P.B. : 2.3.418	188	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI IN_TERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 COME SOSTI_TUITO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 951/97 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIET_TIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 A) REGOLA_MENTO C.E.E. 29.3.1990 N. 866 COME SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 951 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 2.3.418	189	2.3.4. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FEAOG - ORIENTAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 COME SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 951/97 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 A) REGOLA_MENTO C.E.E. 29.3.1990 N. 866 COME SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 951
U.P.B. : 2.3.418	192	2.3.2. ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI IN_TERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/1991 COME SOSTI_TUITO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 950/97 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIET_TIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 A) REGOLA_MENTO C.E.E. 15.1.1991 N. 2328 COME SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 950 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183

RUBRICA N. 61 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLA PESCA

79. SERVIZIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

U.P.B. : 2.3.985 | 452 | 2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 13, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1998, N. 173, PER IL RAF_FORZAMENTO DELLE IMPRESE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

U.P.B. : 4.3.491 | 1435 | 4.3.6.
RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/91 COME SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 950/97 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTI_COLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93
ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO C.E.E. 15.1.1991 N. 2328 COME SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 950 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183

RUBRICA N. 61 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLA PESCA

81. SERVIZIO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

U.P.B. : 2.3.573 | 612 | 2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA NAZIONALE
ART. 4 , COMMA 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752

U.P.B. : 2.3.1071 | 1212 | 2.3.2.
ASSEGNAZIONI DALLO STATO E DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL "PROGRAMMA NAZIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PRODU_ZIONE OLEICOLA" PER IL CICLO DI PRODUZIONE 2002 - 2003
REGOLAMENTO C.E.E. 10.3.1999 N. 528 , REGOLAMENTO C.E.E. 10.12.2001 N. 2407

U.P.B. : 4.3.495 | 1457 | 4.3.6.
RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DELLE SOMME EROGATE DALLA REGIONE PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 458/1980
REGOLAMENTO C.E.E. 18.2.1980 N. 458 , ART. 74 , COMMA 3 , L.R. 26.9.1995 N. 39

RUBRICA N. 61 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLA PESCA

83. SERVIZIO DELLA BONIFICA E DELLA IRRI_ GAZIONE

U.P.B. : 2.3.473

627

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL COMPLETA_ MENTO, RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALI DI IMPIANTI RELATIVI AD O_ PERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE
ART. 9 , D.L. 1975 N. 377 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 1975 N. 493

RUBRICA N. 61 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLA PESCA

85. SERVIZIO DEL CREDITO AGRARIO E DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

U.P.B. : 2.3.469

518

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI DECENNALI PER LA RICOSTRUZIONE, IL RIPRISTI_ NO, LA RICONVERSIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE FONDIARIE A_ ZIENDALI DANNEGGIATE
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA D) , L. 15.10.1981 N. 590 COME SOSTITUITO E INTEGRATO DA ART. 4 , L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LET_ TERA E) , L. 14.2.1992 N. 185

U.P.B. : 2.3.469

520

2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI QUINDICINALI PER IL RIPRISTINO ED IL REIM_ PIANTO DEGLI OLIVETI E DEI VIVAI MONOCOLTURALI SPECIALIZZATI ALLA PRO_ DUZIONE DELL' OLIVO
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA D) , L. 15.10.1981 N. 590 COME SOSTITUITO E INTEGRATO DA ART. 4 , L. 13.5.1985 N. 198

RUBRICA N. 61 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLA PESCA

87. SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN AGRICOLTURA

U.P.B. : 2.3.1920 686

2.3.3.
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA CON LA MOLDAVIA DENOMINATO "IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE PROCESSES THROUGH AN ENVIROMENTALLY SUSTAINABLE APPROACH - IAPP ESA" A VALERE SUL PROGRAMMA "TACIS CBC SPF"
ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 29.12.1999 N. 99

RUBRICA N. 61 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLA PESCA

89. SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

U.P.B. : 4.3.576 1510

4.3.2.
RIENTRI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALL' ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI A COOPERATIVE, CONSORZI DI BONIFICA ED ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI
ARTT. 1 , 2 , L.R. 15.1.1982 N. 9 , ART. 9 , L.R. 26.8.1983 N. 74

U.P.B. : 4.3.1540 1577

4.3.6.
RIMBORSO DALLO STATO PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO AI SENSI DELL' ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 499, COME INTEGRATO DALL' ARTICOLO 52, COMMA 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, E DALL' ARTICOLO 7BIS DELLA LEGGE 9 MARZO 2001, N. 49
ART. 3 , COMMA 1 , L. 23.12.1999 N. 499 COME INTEGRATO DALL' ART. 52 , COMMA 10 , L. 23.12.2000 N. 388 E DALL' ART. 7 BIS , L. 9.3.2001 N. 49

RUBRICA N. 62 - DIREZIONE REGIONALE DELL' INDUSTRIA — 90. SERVIZIO DELLA PROMOZIONE INDUSTRIALE

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.468	490	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIRETTI A PROMUOVERE LO SVILUPPO, LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE, DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLE IMPRESE DI CUI ALL' ARTICO_ LO 17 DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317 ART. 17 , L. 5.10.1991 N. 317
U.P.B. : 2.3.468	493	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI PER L' INNOVA_ ZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE DI CUI ALL' ARTICOLO 34 DELLA LEG_ GE 5.10.1991, N. 317 ART. 34 , L. 5.10.1991 N. 317

RUBRICA N. 62 - DIREZIONE REGIONALE DELL' INDUSTRIA — 92. SERVIZIO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.2759	1106	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 2 DEL DPR 28 LUGLIO 2000, N. 314 L. 1.1.1992 N. 215 , ART. 2 , COMMA 1 , LETTERE A) , B) , D.P.R. 2000 N. 314

RUBRICA N. 62 - DIREZIONE REGIONALE DELL' INDUSTRIA — 93. SERVIZIO DELLE RISTRUTTURAZIONI A_ ZIENDALI

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 2.3.1467	449	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' USO EFFICIENTE DEI COMBUSTI_ BILI NELL' INDUSTRIA ART. 8 , COMMA 10 , LETTERA F) , L. 23.12.1998 N. 448

RUBRICA N. 62 - DIREZIONE REGIONALE DELL' INDUSTRIA — 95. SERVIZIO DEGLI INTERVENTI SETTORIALI

U.P.B.	Capitolo	Descrizione
U.P.B. : 4.3.581	1539	4.3.6. RIENTRI DELLE ANTICIPAZIONI DEI CONTRIBUTI COMUNITARI E STATALI CON_ CESSE PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VALLICOLTURA E DI MOLLUSCHICOLTURA FINANZIATI DALLA COMUNITA' EUROPEA IN BASE AL REGOLA_ MENTO C.E.E. 18 DICEMBRE 1986, N. 4028 ART. 5 , REGOLAMENTO C.E.E. 1986 N. 4028 , ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 27.12.1989 N. 40

RUBRICA N. 64 - DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO

102. SERVIZIO DELL' INCENTIVAZIONE TURISTICA

U.P.B. : 2.3.837	374	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELL' ANNO 2000 ART. 1 , COMMA 4 , L. 1.1.1997 N. 270 , ART. 8 , COMMA 42 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 2.3.837	504	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI REGIONALI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE NEI CENTRI URBANI, NELLE PERIFERIE E NELLE AREE RURALI ART. 2 , COMMA 42 , L. 28.12.1995 N. 549
U.P.B. : 2.3.837	505	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE NEI CENTRI URBANI, NELLE PERIFERIE E NELLE AREE RURALI E MONTANE ART. 16 , COMMA 1 , L. 7.8.1997 N. 266 , ART. 8 , COMMA 12 , ART. 8 , COMMA 12 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 2.3.837	679	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' OFFERTA TURISTICA - FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL' OFFERTA TURISTICA - INCENTIVAZIONE ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135
U.P.B. : 2.3.700	684	2.3.2. ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' OFFERTA TURISTICA - FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL' OFFERTA TURISTICA- PROMOZIONE ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135

RUBRICA N. 64 - DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO

141. SERVIZIO DELLA PROMOZIONE E DELLA STATISTICA

U.P.B. : 2.3.743 674 2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' OFFERTA TURISTICA - FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL' OFFERTA TURI_STICA- PROMOZIONE
ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135

RUBRICA N. 65 - DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI

151. SERVIZIO DEL LAVORO

U.P.B. : 2.3.814 749 2.3.2.
ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALL' ATTIVITA' DEL CONSIGLIERE DI PARITA'
ART. 9 , DECRETO LEGISLATIVO 23.5.2000 N. 196

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 8 aprile 2003, n. 44/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1bis, della legge regionale 7/1999, aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 1/2000 connesse al riordino della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 268 del 3 febbraio 2003 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, nel riordino della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ha disposto tra l'altro:

a) la ridenominazione della *«Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici»* in *«Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici»*;

b) la ridenominazione del *«Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici»* in *«Servizio per la disciplina dei lavori pubblici»;*

c) la ridenominazione del *«Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici»* con sede in Udine in *«Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica»;*

d) la ridenominazione del *«Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza»* con sede in Udine in *«Servizio degli interventi residuali in materia di ricostruzione»;*

VISTO che con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha inoltre autorizzato l'Assessore alle finanze a provvedere a tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla medesima;

RILEVATO che ricorrono i presupposti per provvedere, ai sensi del comma 1bis dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, alle occorrenti variazioni al documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, nell'ambito dell'attuale Rubrica n. 24 - Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - sono apportate le seguenti modifiche:

1) la ridenominazione della rubrica n. 24 *«Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici»* in *«Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici»;*

2) la ridenominazione del *«Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici»* in *«Servizio per la disciplina dei lavori pubblici»;*

3) la ridenominazione del *«Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici»* con sede in Udine in *«Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica»;*

4) la ridenominazione del *«Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza»* con sede in Udine in *«Servizio degli interventi residuali in materia di ricostruzione».*

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 aprile 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 aprile 2003, n. 45/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge regionale n. 33/2002. Iscrizione di varie unità previsionali di base e capitoli di complessivi euro 20.834.493,10, relativi a rientri delle residue disponibilità del soppresso Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 914 del 10 aprile 2003 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, ha approvato l'elenco degli impegni relativi ai procedimenti pendenti a carico del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2003 dall'articolo 20, comma 4, della citata legge regionale 33/2002;

VISTO che con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha conseguentemente autorizzato l'Assessore alle finanze a provvedere all'istituzione degli appropriati unità previsionale di base e capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e del documento tecnico allegato ai bilanci

medesimi, sui quali iscrivere le disponibilità residue del Fondo soppresso, versate all'Amministrazione regionale per la copertura degli impegni ancora pendenti a carico del Fondo medesimo nella misura di complessivi euro 20.834.493,10;

VISTA la legge regionale 33/2002;

VISTO il disposto di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 3.6.3002 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo III - Categoria 3.6 - rubrica n. 14 - con la denominazione *«Rientri dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna»* è iscritto lo stanziamento di euro 20.834.493,10 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3002 (3.6.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione *«Rientri delle disponibilità residue della gestione fuori bilancio del soppresso Fondo regionale per lo sviluppo della montagna»* e con lo stanziamento di euro 20.834.493,10 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 2.1.14.2.2114 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n. 14 - spese d'investimento - con la denominazione *«Gestione residua del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna»* è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 20.834.493,10 per l'anno 2003, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, con la denominazione e gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati, in relazione all'autorizzazione di spesa disposta e per le finalità previste dalla deliberazione di cui in premessa, da attuare nell'ambito delle disposizioni per ciascun capitolo individuate:

a) capitolo 1001 (2.1.238.3.10.12) - *«Finanziamento del Centro Internazionale di ricerca sulla montagna»* - (articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, articolo 20, comma 6 della legge regionale 33/2002) - euro 103.291,38 per l'anno 2003;

b) capitolo 1002 (2.1.241.3.10.12) - *«Contributi ad insegnanti che trasferiscono la residenza in Comuni montani»* - (articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2001, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 154.937,07 per l'anno 2003;

c) capitolo 1003 (2.1.234.3.10.12) - *«Finanziamento al Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e al Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di programmi di intervento per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni, compresi nei comprensori stessi, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena - reiscrizione di fondi statali»* - (articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 5, comma 10, della legge regionale 12 settembre 2001 n. 23, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 615.932,18 per l'anno 2003;

d) capitolo 1004 (2.1.241.3.10.12) - *«Iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nel territorio montano»* - (articolo 4, comma 2, lettera b) bis, e comma 4 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come modificati ed integrati da ultimo dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 3.505.122,24 per l'anno 2003;

e) capitolo 1005 (2.1.243.3.10.12) - *«Aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo»* - (articolo 4, comma 2, lettera b) ter, della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 1.855.549,55 per l'anno 2003;

f) capitolo 1006 (2.1.238.3.10.12) - *«Finanziamento dei Piani di Azione Locale (PAL) predisposti dai Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Programma Leader II regionale»* - (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 1.210.110,15 per l'anno 2003;

g) capitolo 1007 (2.1.238.3.10.12) - *«Finanziamento di interventi aggiuntivi ai Piani di azione locale (PAL) dei Gruppi di azione locale (GAL) del programma Leader +»* - (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 1.291.000,00 per l'anno 2003;

h) capitolo 1008 (2.1.234.3.10.12) - *«Finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo dei Comprensori montani»* - (articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 176.138,97 per l'anno 2003;

i) capitolo 1009 (2.1.234.3.10.12) - *«Finanziamento di progetti integrati territoriali dei Comprensori montani»* - (articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 661.156,19 per l'anno 2003;

j) capitolo 1010 (2.1.234.3.10.12) - *«Finanziamento di progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico»* - (articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 5.360.628,00 per l'anno 2003;

k) capitolo 1011 (2.1.234.3.10.12) - *«Interventi a sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni forestali»* - (articolo 4, comma 2, lettera b) ter, della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 681.972,59 per l'anno 2003;

l) capitolo 1012 (2.1.234.3.10.12) - *«Studi e progetti sperimentali a favore dell'area montana»* - (articolo 4, comma 2 lettera a) della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 461.764,82 per l'anno 2003;

m) capitolo 1013 (2.1.234.3.10.12) - *«Finanziamento di progetti diversi individuati dall'Amministrazione regionale: attività produttive nel settore secondario»* - (articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 3.295.565,83 per l'anno 2003;

n) capitolo 1014 (2.1.234.3.10.12) - *«Finanziamento di progetti diversi individuati dall'Amministrazione regionale: turismo»* - (articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 800.259,31 per l'anno 2003;

o) capitolo 1018 (2.1.234.3.10.12) - *«Finanziamento di progetti diversi individuati dall'Amministrazione regionale: sviluppo sociale e culturale»* - (articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 542.279,74 per l'anno 2003;

p) capitolo 1017 (2.1.234.3.10.12) - *«Finanziamento di progetti diversi individuati dall'Amministrazione regionale: agricoltura»* - (articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002) - euro 118.785,08 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 aprile 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 6 maggio 2003, n. 46/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 con riferimento al capitolo 9636 (Fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale) per complessivi euro 2.347.258,80, a favore degli appropriati unità previsionali di base e capitoli operativi per la gestione del personale.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 122 del 23 gennaio 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area non dirigenziale - riferito ai bienni economici 1998-1999 e 2000-2001;

VISTA la deliberazione del giorno 5 marzo 2003, n. 9/2003 con la quale la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha reso certificazione non positiva sulla preintesa negoziale, sulla base di una serie di valutazioni espresse nel rapporto di certificazione allegato alla preintesa medesima;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 28 marzo 2003, che ha confermato i contenuti della preintesa e la conseguente autorizzazione alla stipula del documento contrattuale in argomento già approvato con delibera n. 122 del 23 gennaio 2003;

VISTA la nota prot. 517/ARERAN/03 del 23 aprile 2003 con la quale l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche Amministrazioni ha comunicato che in data 22 aprile 2003 è stato sottoscritto il contratto collettivo di lavoro per il personale regionale - area non dirigenziale - bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 - stralcio economico;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il decreto 2/RAG del 13 gennaio 2003 dell'Assessore alle finanze con il quale le quote non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2002 degli stanziamenti iscritti al capitolo 9636 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo sono state trasferite per l'importo di euro 2.321.278,83 al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi;

RITENUTO - al fine di dare attuazione al contratto in premessa - di disporre il prelevamento dell'importo complessivo di euro 2.347.258,80 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso con riferimento al capitolo 9636 del documento tecnico allegato al bilancio da destinare in aumento alle sottoelencate unità previsionali di base del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli e per gli importi a fianco a ciascuno indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - euro 1.227.204,40 per l'anno 2003;

U.P.B. 52.2.8.659 - capitolo 9630 - euro 587.865,65 per l'anno 2003;

U.P.B. 52.2.8.659 - capitolo 9631 - euro 382.525,09 per l'anno 2003;

U.P.B. 52.5.8.687 - capitolo 9650 - euro 149.663,66 per l'anno 2003;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e il bilancio per l'anno 2003;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è ridotto dell'importo complessivo di euro 2.347.258,80 per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9636 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui 2.321.278,83 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 2/RAG del 13 gennaio 2003.

Art. 2

Lo stanziamento delle sottoelencate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è incrementato, con riferimento ai capitoli del documento tecnico agli stessi allegati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - euro 1.227.204,40 per l'anno 2003;

U.P.B. 52.2.8.1.659 capitolo 9630 - euro 587.865,65 per l'anno 2003;

U.P.B. 52.2.8.1.659 capitolo 9631- euro 382.525,09 per l'anno 2003;

U.P.B. 52.5.8.1.687 capitolo 9650 - euro 149.663,66 per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 maggio 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 6 maggio 2003, n. 47/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 con riferimento al capitolo 9637 (Fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-12001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale) di complessivi euro 9.414.179,07, a favore degli appropriati unità previsionali di base e capitoli operativi per la gestione del personale.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 122 del 23 gennaio 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area non dirigenziale - riferito ai bienni economici 1998-1999 e 2000-2001;

VISTA la deliberazione del giorno 5 marzo 2003, n. 9/2003 con la quale la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha reso certificazione non positiva sulla preintesa negoziale, sulla base di una serie di valutazioni espresse nel rapporto di certificazione allegato alla preintesa medesima;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 28 marzo 2003, che ha confermato i contenuti della preintesa e la conseguente autorizzazione alla stipula del documento contrattuale in argomento già approvato con delibera n. 122 del 23 gennaio 2003;

VISTA la nota prot. 517/ARERAN/03 del 23 aprile 2003 con la quale l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche Amministrazioni ha comunicato che in data 22 aprile 2003 è stato sottoscritto il contratto collettivo di lavoro per il personale regionale - area non dirigenziale - bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 - stralcio economico;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il decreto 2/RAG del 13 gennaio 2003 dell'Assessore alle finanze con il quale le quote non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2002 degli stanziamenti iscritti al capitolo 9637 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo sono state

trasferite per l'importo di euro 9.120.513,42 al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi;

RITENUTO - al fine di dar attuazione al contratto di cui in premessa - di disporre il prelevamento dell'importo complessivo di euro 9.414.179,07 suddiviso in ragione di euro 8.168.951,07 per l'anno 2003 e di euro 622.614,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato al bilancio da destinare in aumento alle sottoelencate unità previsionali di base del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550

euro 3.820.309,76 per l'anno 2003;

euro 256.356,74 per l'anno 2004;

euro 256.356,74 per l'anno 2005;

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 551

euro 173.843,25 per l'anno 2003;

euro 16.719,60 per l'anno 2004;

euro 16.719,60 per l'anno 2005;

U.P.B. 52.2.8.659 - capitolo 9630

euro 2.362.038,46 per l'anno 2003;

euro 179.095,96 per l'anno 2004;

euro 179.095,96 per l'anno 2005;

U.P.B. 52.2.8.659 - capitolo 9631

euro 1.303.575,08 per l'anno 2003;

euro 131.771,86 per l'anno 2004;

euro 131.771,86 per l'anno 2005;

U.P.B. 52.5.8.687 - capitolo 9650

euro 509.184,52 per l'anno 2003;

euro 38.669,84 per l'anno 2004;

euro 38.669,84 per l'anno 2005;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2003 -2005 e il bilancio per l'anno 2003;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è ridotto dell'importo complessivo di euro 9.414.179,07 suddiviso in ragione di euro 8.168.951,07 per l'anno 2003 e di euro 622.614,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui 8.168.951,07 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 2/RAG del 13 gennaio 2003.

Art. 2

Lo stanziamento delle sottoelencate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è incrementato, con riferimento ai capitoli del documento tecnico agli stessi allegati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550

euro 3.820.309,76 per l'anno 2003;

euro 256.356,74 per l'anno 2004;

euro 256.356,74 per l'anno 2005;

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 551

euro 173.843,25 per l'anno 2003;

euro 16.719,60 per l'anno 2004;

euro 16.719,60 per l'anno 2005;

U.P.B. 52.2.8.659 - capitolo 9630

euro 2.362.038,46 per l'anno 2003;

euro 179.095,96 per l'anno 2004;

euro 179.095,96 per l'anno 2005;

U.P.B. 52.2.8.659 - capitolo 9631

euro 1.303.575,08 per l'anno 2003;

euro 131.771,86 per l'anno 2004;

euro 131.771,86 per l'anno 2005;

U.P.B. 52.5.8.687 - capitolo 9650

euro 509.184,52 per l'anno 2003;

euro 38.669,84 per l'anno 2004;

euro 38.669,84 per l'anno 2005;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 maggio 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 7 maggio 2003, n. 48/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1bis della legge regionale n. 7/1999 relative alla corretta attribuzione di competenze al Servizio delle professioni e degli interventi settoriali.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 12 marzo 2003 successivamente rettificata con la deliberazione n. 1169 del 29 aprile 2003, che autorizza l'Assessore alle finanze a disporre le necessarie variazioni al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, nonché al documento tecnico agli stessi allegato, al fine della corretta attribuzione delle unità previsionale di base di entrata e di spesa e dei capitoli rispettivamente di entrata **748**, e di spesa **8548, 8522, 8487 e 8489** al *Servizio delle professioni e degli interventi settoriali* anziché al *Servizio del lavoro*, nell'ambito della Rubrica n. 65 - Direzione regionale del lavoro e delle professioni, in relazione alle competenze proprie di ciascun servizio ai sensi dell'Allegato 1 - articoli 164 quinquies e sexies - alla deliberazione della Giunta regionale n. 3913 del 19 novembre 2002, che istituisce la sopracitata Direzione regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3913 del 19 novembre 2002;

VISTO l'articolo 26, comma 1 bis, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base **2.3.814** dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è ridotto di euro 13.500,00 per l'anno 2003, con riferimento al capitolo **748** del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi che è trasferito, con il relativo stanziamento di pari importo per l'anno 2003, all'unità previsionale di base **2.3.383** di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, al **Titolo II - Categoria 2.3 - Rubrica n. 65 - Servizio delle professioni e degli interventi settoriali**, con la denominazione **«Assegnazioni vincolate di parte capitale per l'attuazione di interventi di competenza del Servizio delle professioni e degli interventi settoriali»** e con lo stanziamento di euro 13.500,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'ambito della Rubrica n. 65 l'unità previsionale di base **15.5.65.1.2971** dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ed il correlato capitolo **8548** del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono attribuiti, con il relativo stanziamento pari a euro 13.500,00 per l'anno 2003, al Servizio delle professioni e degli interventi settoriali anziché al Servizio del lavoro.

Art. 3

Nell'ambito della rubrica n. 65 l'unità previsionale di base **52.3.65.1.2969** dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ed il correlato capitolo **8522** del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono attribuiti, con il relativo stanziamento complessivo pari a euro 75.000,00, suddiviso in ragione di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, al Servizio delle professioni e degli interventi settoriali anziché al Servizio del lavoro.

Art. 4

Nell'ambito della rubrica n. 65 l'unità previsionale di base **53.1.65.1.2993** dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ed i correlati capitoli **8487** e **8489** dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono attribuiti, con il relativo stanziamento complessivo pari a complessivi euro 125.000,00 per l'anno 2003, al Servizio delle professioni e degli interventi settoriali anziché al Servizio del lavoro, rispettivamente come di seguito indicato:

a) capitolo **8487** - euro 100.000,00 per l'anno 2003;

b) capitolo **8489** - euro 25.000,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 maggio 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 7 maggio 2003, n. 8.

I.P.A.B. «Asilo Infantile Vittorio Emanuele II» di Pordenone. Integrazione decreto n. 6/2003.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto n. 6 del 22 aprile 2003, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Vittorio Emanuele II» di Pordenone e ne ha nominato il Commissario straordinario;

ATTESO che l'Istituzione, per disposizione statutaria, annovera tra i suoi organi amministrativi anche l'Assemblea dei soci, non prevista dall'ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

RITENUTO necessario, per le medesime motivazioni di cui al citato decreto assessorile n. 6/2003, disporre lo scioglimento di tutti gli Organi di amministrazione dell'istituzione, modificando conseguentemente il suddetto provvedimento;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI gli articoli 5 - punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

DECRETA

1. il punto 1 del decreto n. 6 del 22 aprile 2003 viene modificato sostituendo le parole «del Consiglio di amministrazione» con le parole: «degli Organi di amministrazione»;

2. si dà atto che l'incarico affidato al Commissario straordinario comporta lo svolgimento delle funzioni attribuite a tutti gli Organi di amministrazione dell'istituzione;

3. è disposta la pubblicazione del presente decreto all'albo dell'Ente e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 7 maggio 2003

CIRIANI

ORDINANZA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 5 maggio 2003, n. AMB 0513/VIA/147.

Legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 a Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine. Proponente: Provincia di Pordenone. Ordinanza di sospensione dei termini della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA l'istanza depositata in data 6 marzo 2003, con la quale la Provincia di Pordenone, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 a Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sui quotidiani «Il Gazzettino» e «Il Messaggero Veneto» di data 6 marzo 2003, come da comunicazione pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente in data 6 marzo 2003;

VISTO i decreti AMB/346/VIA/147 del 26 marzo 2003 e AMB/453/VIA/147 del 14 aprile 2003, del Direttore del servizio per la valutazione di impatto ambientale, di individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA l'istanza depositata in data 22 aprile 2003, con la quale il Comune di Forgaria nel Friuli ha chiesto la convocazione di un'audizione pubblica con la partecipazione di tutti i soggetti e le Autorità interessati, a seguito della quale l'Amministrazione regionale con propria nota AMB/11532-VIA/147 del 23 aprile 2003, ha promosso la convocazione dell'audizione medesima;

VISTA la nota del Comune di Forgaria nel Friuli del 26 aprile 2003, con la quale si comunica che in data 5 maggio 2003 si terrà l'audizione pubblica per un approfondimento delle tematiche connesse alle procedure di VIA relative al progetto in argomento;

VISTA l'istanza depositata in data 17 aprile 2003, con la quale il Comune di Buja ha chiesto la convocazione di un'audizione pubblica con la partecipazione di tutti i soggetti e le Autorità interessati, a seguito della quale l'Amministrazione regionale con propria nota AMB/11528-VIA/147 del 23 aprile 2003, ha promosso la convocazione dell'audizione medesima;

VISTA la nota del Comune di Buja depositata in data 29 aprile 2003, con la quale si comunica che in data 7 maggio 2003 si terrà l'audizione pubblica per un approfondimento delle tematiche connesse alle procedure di VIA relative al progetto in argomento;

VISTA altresì l'istanza del Comune di Buja prot. 5323 del 24 aprile 2003, pervenuta in data 30 aprile 2003, con la quale il Comune medesimo chiede la sospensione dei termini - come previsto dall'articolo 15, comma 5, del precitato Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990 - per consentire lo svolgimento di audizioni pubbliche, in modo da tener conto delle relative risultanze per la formulazione del conseguente parere;

CONSIDERATO che, in base agli obiettivi generali della Direttiva europea 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, risulta di fatto previsto che vengano messe a disposizione del pubblico tutte le informazioni utili entro un termine ragionevole, per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto necessario che le Amministrazioni ed i cittadini interessati delle iniziative e degli interventi proposti possano, in relazione alle previste audizioni, essere messi nelle condizioni di esprimersi avendo acquisito le informazioni fornite nel corso dell'audizione medesima;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 15, comma 5, del menzionato Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 43/1990 ed a tutto quanto sopra riportato, si rende necessaria la sospensione per quindici giorni dei termini per il completamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto in oggetto, per le finalità indicate;

RICORDATO di conseguenza, che il termine perentorio stabilito dall'articolo 15, secondo comma, della menzionata legge regionale 43/1990 per la presentazione dei pareri delle Autorità, nonché il termine perentorio stabilito dell'articolo 16 della ricordata legge regionale 43/1990 per la presentazione delle osservazioni, delle istanze e dei pareri del pubblico interessato, viene prorogato di quindici giorni;

RITENUTO, in ragione della tempistica sopra indicata, di inviare la presente ordinanza alle Autorità ed al pubblico interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

RITENUTO altresì, ai fini di consentire la massima informazione possibile, di invitare i Comuni interessati a voler disporre l'affissione del presente provvedimento ai rispettivi albi pretori per un periodo di quindici giorni dalla data di ricevimento della inerente comunicazione, nonché di far pubblicare lo stesso provvedimento anche sul Bollettino Ufficiale della Regione;

ORDINA

1) per le ragioni sopra esplicitate, la sospensione per quindici giorni dei termini per il completamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 a Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine - presentato dalla Provincia di Pordenone;

2) di inviare la presente ordinanza alle Autorità ed al pubblico interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

3) di far pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) ai fini di consentire la massima informazione possibile, di invitare i Comuni interessati a voler disporre l'affissione del presente provvedimento ai rispettivi albi pretori per un periodo di quindici giorni dalla data di ricevimento della inerente comunicazione.

Trieste, 5 maggio 2003

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 8 maggio 2003, n. 414.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Fondazione scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana (Udine).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Regio decreto 21 giugno 1940, n. 26085-33, con il quale l'I.P.A.B. denominata «Fondazione scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana, in Provincia di Udine, è stata eretta in Ente morale;

PREMESSO che la Fondazione, inattiva da molti anni, ha dichiarato di non essere più in grado di raggiungere il fine statutario originario (addestramento nelle operazioni casalinghe delle fanciulle appartenenti a famiglie indigenti del paese) per mancanza di iscrizioni alla scuola e di sede, per insufficienza di mezzi economici, nonché per l'impossibilità di disporre di idoneo corpo docente;

VISTO il decreto n. 36 del 22 dicembre 2000, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha preso atto dell'avvenuta cessazione dell'attività istituzionale approvando il trasferimento del patrimonio dell'Istituzione stessa al Comune di Latisana;

ACCERTATO che tale trasferimento patrimoniale è stato effettuato;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: *«le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con Decreto del Direttore del servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;*

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2002, n. 2799, avente ad oggetto: «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale per le autonomie locali»;

DECRETA

l'estinzione dell'I.P.A.B. «Fondazione scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana (Udine) a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 36 del 22 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 8 maggio 2003

SPAGNUL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2003, n. 671.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Direttiva per la gestione delle spese della Direzione regionale della pianificazione territoriale in attuazione dell'articolo 8, commi 36 e 37 della legge regionale 1/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa; legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001» e la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2002, n. 90 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale della pianificazione territoriale»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTE le leggi regionali 29 gennaio 2003, n. 1 e 3 febbraio 2003, n. 2;

ATTESO che l'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 18/1996 prevede che la Giunta regionale definisca gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTI in particolare i commi 36 e 37 dell'articolo 8 della suddetta legge regionale 1/2003, con i quali si autorizza la spesa di euro 30.000,00 per organizzare incontri, manifestazioni e a promuovere attività informativo-divulgative della carta tecnica aerofotogrammetrica, della cartografia a piccola scala e delle relative cartografie tematiche del territorio regionale, nonché degli strumenti legislativi e pianificatori regionali;

RILEVATO CHE, oltre a indire alcune manifestazioni ed incontri per divulgare i nuovi elaborati prodotti in tema di carta tecnica regionale numerica, con tale capitolo è espressamente contemplata la promozione delle conoscenze degli importanti disegni di legge di riforma in materia edilizia e urbanistica, di cui la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha di recente concluso la redazione;

PREMESSO CHE, come risulta dall'estratto del processo verbale n. 4124 della seduta del 17 novembre 2001, la Giunta regionale ha preso atto e ha concordato sull'ipotesi di lavoro in materia urbanistica, concernente - fra l'altro - la revisione normativa dell'intero comparto urbanistico edilizio, con la redazione di due nuove leggi organiche, concernenti la nuova disciplina in materia edilizia e la nuova legge urbanistica;

CHE la Giunta aveva quindi già concordato sulla necessità di predisporre un testo di legge in materia edi-

lizia nello spirito di una radicale semplificazione sia sostanziale che procedurale, anche con l'eliminazione di commissioni, comitati ed altri organismi, che possono appesantire tempi e termini procedurali; parimenti la Giunta regionale era dell'avviso che la disciplina urbanistica dovesse assumere la funzione di regolazione dell'evoluzione degli eventi che sul territorio si sviluppano, diventando il tavolo di confronto e di convergenza di tutti gli interessi posti in campo;

RILEVATO CHE, a fronte di tali ambiziosi obiettivi e a seguito di grande impegno, la Direzione ha pienamente risposto alle aspettative della Giunta, con la redazione dei due disegni di legge di riforma, concernenti:

- «Norme regionali in materia di attività edilizia», già approvato dalla Giunta regionale in data 6 settembre 2002 e
- «Nuove norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale strategica», già divulgato per l'approvazione in data 3 marzo 2003;

RITENUTO CHE si inserisce pienamente nel disegno di innovazione legislativa voluto dalla Giunta l'organizzazione di due incontri di divulgazione e di approfondimento delle riforme proposte agli Enti istituzionalmente competenti, alle categorie professionali, imprenditoriali ed economiche;

RITENUTO CHE il capitolo 2019, attribuito alle competenze di gestione della Direzione solo a partire dall'esercizio finanziario 2003, espressamente contempla nella propria finalità la divulgazione - fra l'altro - della legislazione in materia di pianificazione territoriale;

CHE essendo ormai predisposti i due disegni di legge, risulta conseguentemente urgente promuovere gli incontri con i quali possa essere offerta l'occasione di un dibattito per la divulgazione e conseguente approfondimento delle tematiche ivi affrontate;

VISTO lo Statuto regionale;

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

E' approvata la direttiva per la gestione delle spese, in attuazione all'articolo 8, commi 36 e 37 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, concernente l'indizione di alcune manifestazioni ed incontri per divulgare:

a) i nuovi elaborati prodotti in tema di carta tecnica regionale numerica;
b) i disegni di legge concernenti:
    - «Norme regionali in materia di attività edilizia», già approvato dalla Giunta regionale in data 6 settembre 2002 e
    - «Nuove norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale strategica», già divulgato per l'approvazione in data 3 marzo 2003;
c) gli altri atti regolamentari che saranno in seguito predisposti.

Art. 2

Il Direttore regionale della pianificazione territoriale è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 2/2000 a operare per l'anno 2003 le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.21.1.1632, relativo alle spese per incontri, manifestazioni e per la promozione di attività informatico-divulgative in materia di cartografia e di pianificazione territoriale regionali.

Art. 3

Di disporre la pubblicazione di avviso della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 695.

Indirizzi politici ex articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 concernente «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421», che all'articolo 6, comma 1, prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse ed assuma le scelte di gestione delle risorse finanziarie, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 il quale prevede che la

Giunta regionale assuma, sulla base dei programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 1996 le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

RITENUTO di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della citata legge regionale n. 18 del 1996, la gestione dei capitoli di spesa e delle relative risorse al Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali; 739 (pagamento delle quote associative ad organismi di carattere internazionale e sovranazionale); 742 (contributi destinati alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali e delle Regioni contermini); 764 (spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni) e 765 (spese per esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i rapporti internazionali);

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, l'allegato documento, facente parte integrante alla presente deliberazione, concernente gli obiettivi, i programmi, le risorse,le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003, cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

2. Le scelte di gestione concernenti le risorse finanziarie sono esercitate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dalla Giunta regionale tranne che per i capitoli sottoelencati per i quali si prevede la delega al Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

3. Di delegare il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali - ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale n. 18 del 1996 - alla gestione finanziaria dei seguenti capitoli di spesa 739, 742, 764 e 765.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Indirizzi politici formulati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 Relazione programmatica per l'anno 2003.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

L'istituzione del «Servizio autonomo per i rapporti internazionali» (SARI), avvenuta con legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, risponde all'esigenza per la Regione Friuli Venezia Giulia di porsi con maggiore efficacia quale soggetto istituzionale deputato alle relazioni estere con gli Stati e le altre realtà territoriali infrastatali (Contee, Lander, Voivodati, ecc.).

Ulteriori competenze affidate dalla legge al SARI riguardano la cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge regionale n. 19 del 2000, ed il Programma comunitario INTERREG III A, B e C 2000-2006.

Tali indirizzi politici sono stati chiaramente espressi nei «Documenti programmatici» delle due Giunte susseguitesi nella presente Legislatura.

I riferimenti legislativi posti a fondamento del ruolo internazionale sono, anzitutto, lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che all'articolo 47 prevede la consultazione della Giunta regionale da parte del Governo nazionale in materia di trattati di commercio con Stati esteri ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione. Deve essere inoltre consultata in relazione all'elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per Trieste. Il Governo della Repubblica può infine richiedere il parere su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

Di rilevante importanza è inoltre la legge 9 gennaio 1991, n. 19, c.d. sulle «Aree di confine», che riconosce la speciale collocazione geopolitica del territorio del Friuli Venezia Giulia quale Regione di frontiera della Comunità economica europea ai fini di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica (ora Federazione Russa).

Da ricordare, infine, la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione stipulata a Madrid in data 21 maggio 1980) che dà rilevanza giuridica a tutte le esperienze di cooperazione transfrontaliera.

La Regione ha inoltre predisposto un proprio «Programma in materia di attività internazionale» (illustrato il 14 dicembre 2001 alle Parti istituzionali, politiche, economiche e finanziarie della Regione e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2202 del 28 giugno 2002 il quale è direttamente funzionale con l'attività dello «Sportello unico per l'internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia».

L'Amministrazione regionale considera, quindi, i rapporti internazionali, come un elemento prioritario e fondamentale del «sistema» di relazioni politiche, economiche e infrastrutturali, in particolare, con gli Stati contermini e quelli dell'Europa orientale e Sud orientale.

L'entrata nel 2004 dei dieci Paesi nell'Unione europea darà nuove opportunità e prospettive alla Regione.

Il Friuli Venezia Giulia sarà inoltre l'unica Regione italiana a confinare con un Paese (la Slovenia) in prea-

desione. Ciò costituirà un elemento ulteriore a conferma della sua specialità e del particolare ruolo internazionale.

L'attività internazionale della Regione si realizza, peraltro, in coerenza con la politica estera espressa dal Governo italiano e sulla base degli interessi nazionali e regionali.

La posizione di apertura del Ministero degli affari esteri, nei riguardi delle Regioni, nonché le recente riforma del Titolo V della Costituzione che assegna maggiori competenze alle Regioni italiane in materia di attività estera, ha consentito al Friuli Venezia Giulia di promuovere ed intrattenere più frequenti e attivi rapporti di collaborazione con realtà estere.

I risultati più concreti sono i diversi «Protocolli» finora sottoscritti con Regioni, Land e Contee estere.

In quest'azione la Regione ha dedicato ogni sforzo per costituire il c.d. «sistema Regione» al fine di raccogliere le sinergie presenti sul territorio, con particolare riguardo agli strumenti offerti dalla legge n. 19/1991 (Finest e Informest), alle partecipate regionali (Friulia, Autovie Venete), ma anche coinvolgendo il tessuto imprenditoriale presente sul territorio (PMI e utilities) per creare una rete di rapporti economici (oltre che istituzionali) che vadano a vantaggio della Regione. (es. Sportello per l'internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia).

L'interesse della Regione si è particolarmente indirizzato nei riguardi dell'Area balcanica, sia per la sua vicinanza geografica che per le possibilità di cooperazione prevista nell'ambito del «Patto di stabilità».

La Regione inoltre, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

Essa si rivolge ai Paesi che presentano problemi di ritardo nello sviluppo socio-economico, ovvero particolari situazioni derivanti da conflitti armati, specie nell'Area del Sud Est Europa.

In considerazione dell'esperienza maturata sul piano delle relazioni internazionali, è intendimento della Regione accompagnare, ove possibile, le iniziative di cooperazione internazionale con contatti e accordi con il Paese o la Regione estera interessati all'intervento.

Tale approccio istituzionale appare particolarmente utile per creare l'ambiente più favorevole atto a garantire la realizzazione dei progetti.

Le relazioni internazionali della Regione diventano, quindi, strumento di supporto all'attività di cooperazione, ma anche la stessa attività di cooperazione diventa, a sua volta, strumento dell'azione internazionale della Regione.

Da ricordare infine che al Servizio autonomo vengono affidate dalla legge competenze in materia di fondi strutturali, come INTERREG IIIA (Italia/Austria; Italia/Slovenia; Transfrontaliero Adriatico); B (Spazio Alpino e CADSES) e C (Interregionale).

L'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 1999 e successivamente la delibera della Giunta regionale n. 1282 del 20 aprile 2001 declara le competenze del SARI, che sono:

a) cura, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti dell'articolo 1 della legge nazionale 14 marzo 1977, n. 73 (trattato di Osimo);
b) cura i rapporti con le regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui fanno parte pure Regioni appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui, attuando le relative iniziative regionali;
c) cura i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo;
d) cura l'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri provvedendo, in collaborazione con la Direzione regionale degli Affari europei e le altre direzioni interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza transfrontaliera e transnazionale intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie, verificando gli stati di avanzamento delle iniziative comunitarie medesime anche ai fini della riscossione dei rispettivi contributi e finanziamenti;
e) promuove le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e cura, d'intesa con le direzioni regionali interessate, i programmi speciali e gli interventi di aiuto di carattere internazionale;
f) cura i contatti con le comunità regionali all'estero relativamente alle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica.

Su questi fondamenti di ordine legislativo e sulla base delle linee di indirizzo politico che verranno espresse dalla Presidenza, il Servizio per i rapporti internazionali dovrà implementare le risorse umane e strumentali presenti sia all'interno dell'Amministrazione regionale che sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

OBIETTIVI E PRIORITA' DI ORDINE GENERALE

Nella definizione delle azioni per favorire la crescita e lo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia si deve tenere

conto della rapida trasformazione dei sistemi socio economici e di mercato collegati al fenomeno della «globalizzazione», cioè della possibilità tecnica di occupare contemporaneamente più fronti di interesse e ridefinendo, conseguentemente, nuovi confini di intervento.

Tale processo in atto, unito alla posizione geografica di confine, nonché alle caratteristiche socio-economiche del territorio, condiziona fortemente lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e la sua reale capacità di relazionarsi con l'esterno.

La necessità è del resto evidenziata dalla spinta, da parte dell'intero mondo economico-produttivo della nostra regione, alla concretizzazione di azioni dirette alla più ampia circolazione di beni e prodotti per una sempre più estesa conoscenza di mercati economici e finanziari al fine di coglierne le opportunità.

Il fenomeno della globalizzazione economica, sociale e culturale si traduce anzitutto nell'aumento di integrazione produttiva e dei flussi finanziari e tecnologici internazionali, oltre che nel processo di crescita degli scambi di beni e servizi. Ciò determina una sempre maggiore interdipendenza tra i mercati e le produzioni di differenti territori e paesi. Nello stesso tempo, si assiste ad una trasformazione del sistema produttivo che pone la dimensione locale-territoriale e la sua internazionalizzazione, al centro del processo di sviluppo economico. Lo stesso avviene sul piano culturale dove, da un lato le frontiere cadono e si crea un circuito globale che si alimenta delle specificità locali e nazionali; da un altro lato le identità culturali locali e nazionali rivendicano il diritto alle proprie radici e alla propria indipendenza. Altrettanto dicasi sul piano sociale, dove le trasformazioni in corso ingenerano una tensione tra la spinta alla formazione di una società multiculturale, che si nutre delle differenze per definire una nuova cittadinanza, e la rivendicazione della propria identità.

In questo quadro l'azione pubblica, diretta a favorire lo sviluppo globale, deve puntare alla realizzazione di condizioni compatibili con le logiche della globalizzazione, operando, in particolare, a livello di sistemi con la creazione di utilità esterne (sistemi di trasporto, di intercomunicabilità, di trasferimento di conoscenza, di innovazione e di risultati della ricerca applicata) e di utilità interna (formazione imprenditoriale e professionale, analisi gestionale, ricerche di mercato e di prodotto).

Si ritiene che tali strumenti a disposizione costituiscano presupposti indispensabili per un processo di sviluppo nelle logiche di internazionalizzazione che trova rispondenza nell'ambito dell'attività del Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

L'efficacia dell'attività istituzionale inerente ai rapporti internazionali presuppone uno stretto raccordo con le istituzioni e gli strumenti di documentazione ed informazione (Informest, Isdee, Seed, Isig), nonché con Ministeri ed istituzioni finanziarie di livello nazionale (Ministero degli affari esteri - Ufficio regioni, Ministero del tesoro, Ministero delle infrastrutture, Simest, Sace) ed internazionale (Commissione europea, Banca europea per la Ricostruzione e Sviluppo, Banca mondiale, Banca europea per gli Investimenti, IFC, Nazioni Unite), per una adeguata qualificazione dei servizi sia in termini di consulenza che in termini di opportunità finanziarie.

In questa logica gli obiettivi fondamentali dell'iniziativa regionale, connessa allo sviluppo dei rapporti internazionali, si può riassumere nelle seguenti attività:

- Coordinamento del «sistema Regione» per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese regionali.
- Rafforzamento e sviluppo dei rapporti istituzionali con i Paesi e le Regioni estere nonché con i maggiori organismi internazionali presenti nelle aree prioritarie di intervento della Regione.
- Realizzazione delle condizioni di competitività del territorio attraverso l'offerta di servizi qualificati per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e per il sostegno alle iniziative socio-economiche regionali rivolte all'estero.
- Gestione delle risorse finanziarie pubbliche dedicate allo sviluppo dei rapporti internazionali, soprattutto con riferimento alle risorse comunitarie (INTERREG III, progetti orizzontali all'estero), nazionali (Cooperazione decentrata, legge per la ricostruzione dei Balcani) e regionali (cooperazione regionale allo sviluppo, capitoli di bilancio specifici).
- Sostegno delle iniziative di sviluppo dei rapporti economici con le comunità regionali all'estero.

Sempre in funzione dei rapporti internazionali, la Regione organizzerà, nel corso del 2003, la Conferenza sulle nanotecnologie, la presentazione delle attività internazionali e di cooperazione nella presente Legislatura, la riunione delle Regioni di confine con i Paesi in adesione alla UE nel 2004.

U.P.B 3.1.15.1.58 Spese per le attività promozionali all'estero e per quote associative ad istituzioni europee

Risorse finanziarie capitolo 739

Anni 2003-2005	168.000,00
Anno 2003	56.000,00

Spese per quote di partecipazione ad associazioni rappresentative degli interessi regionali a livello europeo

Articolo 1, comma 1, lettera B), legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, articolo 8, commi 8, 9, legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.

Obiettivi

La Regione Friuli-Venezia Giulia da molti anni è associata a vari organismi internazionali rappresentativi di interessi regionali a livello europeo, come Alpe Adria, AGEG (Comunità di Lavoro delle Regioni europee di Confine), ARE (Assemblea delle Regioni d'Europa), CRPM (Conferenza delle Regioni periferiche marittime), A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), A.I.C.C.R.E. (Federazioni regionale) AREV (Assemblea delle Regioni europee viticole), O.C.S.E. (Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico).

Tali organismi costituiscono un importante elemento di collegamento con le istituzioni di livello europeo (Commissione, Direzioni generali, ecc.), nonché possono essere strumenti per azioni di lobby a sostegno delle istanze di interesse regionale.

L'adesione della Regione Friuli Venezia Giulia ad essi è quindi considerata funzionale per partecipare al complesso di attività che vengono svolte a livello internazionale ed europeo.

Priorità

I settori in cui operano i predetti organismi internazionali riguardano principalmente: le tematiche istituzionali a livello europeo, nazionale e locale; i programmi dell'Unione europea; i rapporti tra le Regioni di confine; la cooperazione internazionale umanitaria e allo sviluppo; la partecipazione alle decisione della Comunità europea; le problematiche delle Regioni marittime con riguardo ai trasporti e alla portualità; le produzioni vitivinicole che rivestono una notevole importanza per l'economia regionale; la politica di coesione tra Regioni, Lander, Contee ecc., appartenenti a realtà politiche, economiche, sociali, culturali diverse.

Direttive

Partecipare alle principali attività ed alle iniziative dei predetti organismi mediante un diretto coinvolgimento delle risorse umane e delle strutture del SARI.

Nel corso del corrente anno potrà essere rivista l'adesione agli organismi in relazione alla loro funzionalità agli interessi regionali.

Il SARI dovrà provvedere al pagamento delle quote associative secondo i parametri che verranno stabiliti annualmente da ogni organismo.

Risorse finanziarie capitolo 740

Anni 2003-2005	923.000,00
Anno 2003	261.000,00

Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sia sul territorio regionale, nazionale ed estero.

Articolo 1, legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 come modificato dall'articolo 5, comma 5, legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articoli 1, 2, 3, 4, 5, legge regionale 27 luglio 1982 n. 47 come modificata dall'articolo 43 legge regionale 19 giugno 1985 n. 25, articolo 6 legge regionale 16 agosto 2000 n. 16.

Obiettivi

E' uno dei capitoli principali per l'attività istituzionale del SARI.

Ad esso fanno capo le spese per l'attività di promozione internazionale della Regione e di internazionalizzazione del «Sistema regione». Esse riguardano principalmente l'organizzazione di convegni, manifestazioni, congressi, tavole rotonde ecc., che vedano la partecipazione di attori sia italiani che di altri Paesi. Fanno inoltre capo le spese organizzative per le missioni in Italia e all'Estero, comprensive degli aspetti promozionali ad esse correlati, visite in Regione di autorità estere, oggetti di rappresentanza, nonché altre iniziative che abbiano lo scopo di valorizzare il ruolo e la visibilità della Regione a livello internazionale.

Nell'attività internazionale sono comprese anche le iniziative che riguardano i contatti e le manifestazioni con le comunità degli emigrati all'estero, con particolare riguardo ai rapporti di cooperazione economica.

Le iniziative vengono normalmente attuate direttamente dal SARI il quale può avvalersi anche di strutture esterne, con competenze specifiche, a supporto della propria attività istituzionale.

L'individuazione di tali strutture è fatta preferibilmente verso società o associazioni partecipate dalla Regione.

Priorità

Le iniziative internazionali della Regione verranno attuate sulla base degli indirizzi politici impartiti dalla Giunta regionale e dal suo Presidente.

A tale fine sono considerate aree prioritarie gli Stati e le Regioni contermini; gli Stati e le Regioni del Litorale adriatico; gli Stati e le Regioni dell'Europa centro orientale e Sud - orientale; i Paesi PECO; ed, in prospettiva, l'Area mediterranea che può presentare rilevanti interessi per la Regione.

Di interesse sono anche i Paesi in cui sono presenti comunità di emigrati provenienti dal Friuli Venezia Giulia.

Particolare attenzione sarà riservata all'area dell'Istria, di Fiume e del Quarnero (territori che si trovano attualmente in Slovenia e Croazia) dove è presente la comunità autoctona nazionale. Potranno essere pro-

mosse iniziative a sostegno di tale comunità, in particolare nei settori culturale ed economico. Tali iniziative dovranno preferibilmente essere fatte rientrare nell'ambito degli Accordi sottoscritti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con le realtà territoriali locali di livello regionale.

Potranno essere, infine, assunte in proprio dal SARI iniziative che presentano uno specifico interesse regionale (convegni, incontri, visite, ecc.) su tematiche di rilievo internazionale di specifico interesse, in particolare quelle che promuovono un ruolo di centralità della Regione Friuli Venezia Giulia nell'Area Nord Adriatica e Alpina.

Direttive

Il SARI dovrà realizzare gli eventi e le iniziative internazionali promosse dalla Regione con gli strumenti finanziari e le risorse umane e tecniche a disposizione. Tali eventi o iniziative internazionali potranno essere organizzati:

- direttamente dal SARI;
- ovvero, qualora essi richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o di esperienza e conoscenza, avvalendosi degli organismi partecipati o finanziati in via ordinaria dalla Regione (es. Finest; Informest; Isdee ecc.), ovvero da altri organismi con specifiche caratteristiche di affidabilità e di competenza.

Le relative spese saranno sostenute, nel primo caso, direttamente dal SARI; negli altri casi dagli organismi attuatori i quali beneficeranno di un corrispettivo o finalizzato alla realizzazione dell'evento o iniziativa indicata.

Si prevede fin d'ora di realizzare, nel corso del 2003, un incontro per la presentazione delle attività internazionali e di cooperazione della Regione nella presente Legislatura; una conferenza delle Regioni di confine con i Paesi in adesione alla U.E. nel 2004.

Inoltre verrà stipulata con Informest una convenzione quale supporto al Sari per l'attività di internazionalizzazione della Regione.

Saranno pertanto sostenute, tramite funzionario delegato, per una somma indicativa di 100.000 euro, le spese per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative o eventi promozionali nonché quelli di interesse regionale realizzati da soggetti esterni secondo il regolamento per spese in economia (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0266/Pres. dell'8 agosto 2000).

Per migliorare l'efficienza del Servizio potrà inoltre essere acquistato del materiale tecnologico o altro materiale di supporto secondo le disposizioni del citato Regolamento.

Risorse finanziarie capitolo 749

Anno 2003	250.000 euro

Spese per l'organizzazione della conferenza mondiale sulle nanotecnologie «Euro-Nano Forum 2003 the frontier of research through the old frontiers of Europe»

Articolo 8, comma 1, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Finanziaria 2003)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'organizzazione, nel semestre di presidenza italiana della Commissione europea, la Conferenza mondiale sulle nano tecnologie «Euro-Nano Forum 2003 frontier of research thuogh the old frontiers of Europe» in cooperazione con la National science foundation USA e la Nedo-Japan e con la collaborazione di sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia, con la quale verrà stipulata apposita convenzione.

Risorse finanziarie capitolo 742

Anni 2003-2005	309.000,00
Anno 2003	103.000,00

Contributi alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e le spese per il funzionamento degli sportelli per l'assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri.

Articolo 5, comma 1, legge regionale 9 febbraio 1996 n. 11 come integrato e modificato dall'articolo 19, comma 14, legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3.

Obiettivi

I contributi sono conferiti, da parte dell'Amministrazione regionale, alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti alla comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e le spese per il funzionamento degli sportelli per l'assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia è presente, come noto, in misura massiccia il fenomeno dei lavoratori provenienti da Paesi confinanti come la Slovenia, la Croazia, oltre che da Paesi come Serbia, Bosnia ecc., i quali trovano nella Regione buone occasioni di lavoro.

E' un fenomeno in continua espansione, specie in conseguenza della perdurante crisi economica conseguenza degli eventi bellici che hanno riguardato parte dell'Area balcanica e che ha costretto molti lavoratori a ricercare altrove occasioni di reddito.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha preso coscienza di questo rilevante fenomeno ed ha deciso di affrontare, attraverso le associazioni di cui si fa cenno, destinatarie di specifici finanziamenti, le problematiche connesse a tale fenomeno al fine di assicurare ai soggetti interessati condizioni più facili di lavoro ed una maggiore tutela.

Priorità

I finanziamenti saranno erogati alle associazioni che possiedono i requisiti indicati dalla legge regionale n. 11 del 1996.

Essi consentiranno alle associazioni di fornire le necessarie forme di tutela e di assistenza ai lavoratori secondo modalità e forme predisposte dalle associazioni stesse.

Le iniziative delle associazioni saranno programmate, nelle linee generali di intervento, in accordo con il SARI.

Tale funzione rappresenta una novità rispetto al passato e costituisce un aspetto rilevante per garantire una strategia unitaria delle iniziative regionali che abbiano in qualche modo una rilevanza internazionale.

Direttive

Individuare, sulla base dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 11 del 1996 e delle domande presentate, le associazioni che possiedono i requisiti prescritti per ottenere i finanziamenti e quindi provvedere, in osservanza degli adempimenti amministrativi prescritti, all'erogazione dei finanziamenti stessi.

Le iniziative di valenza internazionale saranno attuate in accordo con il SARI affinché le stesse assicurino alla Regione un ruolo sempre più incisivo nei riguardi dei lavoratori dei Paesi frontalieri.

U.P.B. 3.1.15.2.1030 Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

Risorse finanziare capitolo 723

Anni 2003-2005 1.314.000,00

Anno 2003 438.000,00

Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal governo italiano, dalle organizzazioni internazionali, da regioni italiane ed estere e da stati esteri.

Articolo 8, comma 70, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 come da ultimo sostituito dall'articolo 5, lettera D), legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Obiettivi

La cooperazione decentrata rappresenta un approccio di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo che vuole riconoscere ufficialmente il ruolo essenziale della società civile nelle azioni di sviluppo.

La cooperazione decentrata, quindi, è il collegamento tra comunità locali, organizzate fra loro, dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi industrializzati, nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali.

A differenza della cooperazione tradizionale essa vuole riconoscere uguale dignità e responsabilità alle due comunità partner, mirando a promuovere cambiamenti in entrambe.

La reciprocità si manifesta nello scambio di conoscenze, esperienze, nella cogestione dei momenti decisionali o di verifica, nella progettazione e nella realizzazione delle campagne di educazione e di sensibilizzazione nei confronti delle rispettive comunità locali e istituzioni nazionali, ma soprattutto condividendo la consapevolezza di essere strumenti facilitatori dei processi di sviluppo in atto.

I progetti della cooperazione decentrata hanno, perciò, una duplice funzione:

- trasferire risorse finanziarie e know-how in aree che si trovano in situazioni di degrado sociale ed economico al fine di contribuire a creare le condizioni di possibile sviluppo;
- avviare relazioni istituzionali e di solidarietà con i Paesi o Regioni interessati all'intervento i quali vengono ad essere soggetti partner all'azione politica internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Priorità

Le aree oggetto di intervento riguardano, in particolare, l'Europa Sud Orientale, teatro di eventi bellici, nonché altre aree quali l'America Latina, l'Africa, il Medio Oriente ecc. che si trovano in condizioni di ritardo o di degrado socio-economico.

L'individuazione dei Paesi e delle aree oggetto di intervento verrà fatta, per ragioni di tempestività, oltre che nel presente programma, anche nel «Piano generale di indirizzo degli interventi» predisposto dal SARI e approvato dalla Giunta regionale.

Direttive

L'attività di cooperazione decentrata della Regione Friuli Venezia Giulia dovrà attuarsi nell'ambito degli indirizzi espressi dal Governo italiano, nonché dagli organismi internazionali quali l'ONU, l'Unione europea, l'UNOPS, ecc..

Con deliberazione della Giunta regionale verrà approvato il predetto «Piano generale di indirizzo degli interventi» con cui saranno individuate le aree prioritarie di intervento e le caratteristiche degli organismi idonei agli interventi di cooperazione decentrata.

Essi potranno essere attuati direttamente dalla Regione avvalendosi delle proprie strutture o, preferibilmente, utilizzando gli organismi che presentano caratteristiche di competenza tecnica e di affidabilità ad operare in tali particolari ambiti con specifico riferimento alle società e associazioni partecipate della Regione.

La Regione potrà partecipare alle iniziative di cooperazione decentrata anche mediante accordi con altre Regioni italiane o associandosi ad organismi nazionali ed internazionali che perseguano tali finalità.

Risorse finanziarie capitolo 724

Anni 2003-2005	774.000,00
Anno 2003	258.000,00

Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Articolo 11, comma 1, legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19.

Obiettivi

La cooperazione allo sviluppo è parte integrante dell'attività estera della Regione Friuli Venezia Giulia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

La legge regionale n. 19 del 2000 riguarda gli interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Le politiche di cooperazione allo sviluppo sono da considerarsi un utile strumento di incontro e scambio internazionale tra realtà socioeconomiche, dove il sostegno a processi nazionali di sviluppo in corso nei Paesi del Sud del mondo diventa l'occasione per ridefinire anche il proprio sentiero di sviluppo.

Questo nuovo approccio privilegia modalità di partenariato territoriale imperniate su accordi - quadro tra territori che cooperano, coinvolgendo in un impegno organico e prolungato tutti gli attori delle rispettive comunità locali (organismi di volontariato, enti locali, istituzioni formative, soggetti economici).

Il «rapporto di partenariato», che nasce dalla volontà di costruire una relazione permanente tra due o più partner del Nord e del Sud, comporta un impegno congiunto di tutti i partner che entrano in relazione stabilendo un percorso comune di lavoro e di crescita reciproca e partecipata, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti insieme e condivisi.

Priorità

L'attuazione della legge n. 19 richiede l'osservanza di specifiche procedure dettagliatamente previste nella citata legge.

Gli interventi saranno attuati dal SARI sulla base del «Programma regionale di cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale» approvato dalla Giunta regionale su proposta del «Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale», nonché sulla base dei progetti presentati dai soggetti che possiedono i requisiti indicati dalla citata legge regionale n. 19.

Direttive

Sulla base dell'esperienza maturata sul piano delle relazioni internazionali, accompagnare, ove possibile, le iniziative di cooperazione internazionale, con contatti e accordi con il Paese o la Regione estera interessati all'intervento.

Provvedere all'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi della citata legge n. 19 del 2000.

Provvedere altresì all'organizzazione della Conferenza regionale della cooperazione allo sviluppo per la formulazione, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 19 del 2000, delle linee del nuovo «Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale» per il triennio 2004-2006.

Provvedere al pagamento della quota di associazione della Regione Friuli Venezia Giulia all'Osservatorio internazionale per la cooperazione allo sviluppo (OICS), mediante il fondo per la cooperazione, come previsto nella citata legge.

U.P.B. 3.1.15.1.962 Spese per interventi per favorire la cooperazione internazionale fra le imprese

Risorse finanziarie capitolo 729

Anni 2003-2005	450.000,00
Anno 2003	150.000,00

Spese per l'affidamento a Finest S.p.A. di incarichi di assistenza tecnica nella realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG III fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Articolo 9, comma 16, legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3.

Al fine di attuare l'iniziativa comunitaria INTERREG III di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 per il periodo di programmazione 2000-2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Società finanziaria per la promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo Finest S.p.A. una convenzione per l'affidamento di incarichi di assistenza tecnica. Con la Convenzione sono definiti il programma delle attività, nonché le modalità di attuazione.

U.P.B. 52.3.15.1631 Spese per l'attività del Servizio autonomo per i rapporti internazionali

Risorse finanziarie capitolo 764

Anni 2003-2005 12.000,00

Anno 2003 4.000,00

Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative - Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Articoli 1, 2, legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, articolo 2 e articolo 4 bis, legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 come aggiunto dall'articolo 2, comma primo, legge regionale 23 agosto 1984, n. 38.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 avente ad oggetto «Interventi per la promozione a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» presso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali opera il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale. Il Servizio provvederà al pagamento del gettone di presenza ai componenti del Comitato.

Risorse finanziarie capitolo 765

Anni 2003-2005 45.000,00

Anno 2003 15.000,00

Spese per esigenze operative, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste, e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché per la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale - Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Articolo 8, comma 52, legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Obiettivi

Il capitolo istituisce un fondo per l'acquisto di materiali ed attrezzature per l'ufficio e per l'aggiornamento del personale regionale.

Tale capitolo permette di soddisfare con rapidità ed in modo mirato specifiche esigenze del Servizio.

Priorità

Per i continui contatti di carattere internazionale del SARI particolare attenzione sarà riservata all'apprendimento delle lingue estere, in modo specifico quelle comunemente usate nelle relazioni con soggetti esteri (inglese, francese, tedesco, spagnolo, ma anche, vista la vicinanza con l'area balcanica, le lingue del ceppo slavo).

Direttive

Proseguire nell'attività di formazione del personale del SARI con l'apprendimento delle lingue estere mediante convenzioni con società specializzate.

Gli ulteriori fondi a disposizione potranno essere utilizzati per le altre finalità previste nel capitolo di spesa (acquisto libri e materiale di cancelleria, attrezzature informatiche, partecipazione a corsi di formazione, ecc.).

Programmi comunitari

A completamento della previsione delle attività del Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2003 si inserisce quella relativa all'implementazione dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III A 2000-2006. L'iniziativa comunitaria mira a sviluppare la cooperazione transfrontaliera ed ad aiutare le zone di frontiera, interne ed esterne all'Unione europea, a risolvere i problemi derivanti dalla loro posizione nel contesto nazionale e dell'intera Unione.

In particolare la Commissione europea con decisione n. C (2001) 3537 del 23 novembre 2001 e C (2001) 3614 del 27 dicembre 2001 ha approvato rispettivamente il DOCUP Italia-Austria e il DOCUP Italia-Slovenia. Successivamente con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale sono stati iscritti i conseguenti stanziamenti.

Per il Servizio autonomo le risorse finanziarie sono state così individuate:

U.P.B. 15 5.15.1.418 Attuazione di Programmi comunitari di Cooperazione transfrontaliera periodo 2000-2006

Risorse finanziarie capitolo 738

Anni 2003-2005 497.152,31

Anno 2003 165.000,31

Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria per il periodo 2000-2006 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Articolo 20, comma 1, lettera a), Regolamento C.E. 21 giugno 1999, n. 1260, articolo 5, comma 2 legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (finanziaria 2003).

L'attività sarà indirizzata alla predisposizione degli interventi previsti dall'asse 4 supporto alla cooperazione - misura 1 «Assistenza tecnica alle strutture comuni» e misura 2 «Valutazione, informazione e pubblicità» così come indicato nei documenti di programmazione, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

U.P.B. 15 5.15.1.1427 Attuazione di Programmi comunitari di Cooperazione transfrontaliera periodo 2000-2006

Risorse finanziarie capitolo 728

Anno 2003 2.308.182,00

Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Articolo 20, comma 1, lettera a), Regolamento C.E. 21 giugno 1999, n. 1260, articolo 9, comma 13, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Finanziaria 2003).

L'attività sarà indirizzata alla predisposizione degli interventi previsti dall'asse 4 Supporto alla cooperazione - misura 1 «Assistenza tecnica alle strutture comuni» e misura 2 «Valutazione, informazione e pubblicità» così come indicato nei documenti di programmazione, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 6, comma 1 quater, legge regionale 18/1996 come aggiunto da articolo 2, comma 6, legge regionale 10/2001 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 1 quater, legge regionale 18/1996 come aggiunto da articolo 2, comma 6, legge regionale 107/2001, è prevista la delega al Direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali per la gestione delle risorse finanziarie allocate nei seguenti capitoli:

UPB 3.1.15.1.58 Capitolo 739
UPB 3.1.15.1.765 Capitolo 742
UPB 52.3.1.1631 Capitolo 764
UPB 52.3.1.1631 Capitolo 765

Elenco capitoli con beneficiario definito

UPB 3.1.15.1. 62 I.S.D.E.E.

Capitolo 744 «Finanziamento annuale all'Istituto e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (Isdee) per le spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all'acquisto di attrezzature»,

Capitolo 745 «Finanziamento annuale all'Istituto e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (Isdee) per le spese inerenti allo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di studio e di ricerca».

UPB 3.1.15.1.765 Contributi per interventi di cooperazione internazionale

Capitolo 718 «Partecipazione al finanziamento del progetto volto alla costituzione di un campus Unidem per la formazione giuridica di funzionari e amministratori del Sud est Europeo, nel quadro del patto di stabilità per i Balcani».

Capitolo 737 «Sovvenzione al club delle Frecce Tricolori di Grado per sostenere i costi dell'iniziativa denominata «Giornata della Fratellanza» a Sarajevo».

Capitolo 746 «Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'Ince in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale».

Capitolo 752 «Contributo al centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale «Informest» per lo sviluppo delle attività in favore delle aziende della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini dell'internazionalizzazione verso i Paesi dell'Est Europa».

UPB 3.1.15.1.962 Spese per favorire la cooperazione economica fra le imprese

Capitolo 751 «Conferimento a favore della Società finanziaria di promozione economica con i Paesi dell'Est Europeo «Finest S.p.A.» per la costituzione di un fondo speciale di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia».

UPB 3.15.2.1030 Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

Capitolo 753 «Contributo straordinario al Comune di Tavagnacco nell'ambito del Patto di Amicizia con il popolo Saharami per il finanziamento di un intervento attinente la realizzazione di pozzi d'acqua potabile in Algeria».

UPB 3.1.15.2.1076 Cooperazione decentrata

Capitolo 1218 «Conferimento al Fondo speciale istituto presso il Centro servizi e documentazione per la

cooperazione internazionale «Informest» per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata - anticipazione regionale dei fondi statali».

Capitolo 1219 «Conferimento al Fondo speciale istituto presso il Centro servizi e documentazione peer la cooperazione internazionale «Informest» per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata - fondi regionali».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 774.

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6. Definizione degli obiettivi e dei programmi per il 2003 relativi ad interventi nell'ambito della sanità pubblica veterinaria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che - fra l'altro - demanda alla Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di relativa competenza, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;

VISTE le leggi regionali 29 gennaio 2003, n. 1 e 3 febbraio 2003, n. 2 concernenti rispettivamente la legge finanziaria 2003 ed il «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

VISTO il documento concernente la definizione degli obiettivi e dei programmi 2003, relativi ad interventi nell'ambito della sanità pubblica veterinaria, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;

RITENUTO di approvare il suddetto documento;

RITENUTO di delegare, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996 al Direttore regionale della Direzione regionale della sanità e politiche sociali la scelta di gestione delle risorse finanziarie individuate nel succitato documento;

TUTTO CIO' PREMESSO, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni il documento, concernente la definizione degli obiettivi e dei programmi 2003 relativi ad interventi nell'ambito della sanità pubblica veterinaria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

2. Di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, al Direttore regionale della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali le scelte di gestione delle risorse finanziarie individuate nello stesso allegato.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

PROFILASSI DELLA RABBIA SILVESTRE

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel recente passato, si sono verificate diverse epizoozie di rabbia silvestre, che sono state contenute ed estinte con rigide misure di polizia veterinaria e di profilassi.

Attualmente il territorio regionale è indenne da rabbia silvestre, tuttavia la situazione epidemiologica delle vicine repubbliche di Austria, Croazia e Slovenia costituisce un costante pericolo che la temibile malattia possa invadere la nostra Regione mediante lo sconfinamento di volpi infette.

Pertanto è necessario mantenere, per l'anno 2003, il piano di profilassi della rabbia silvestre, comprendente il monitoraggio dell'epizoozia mediante analisi di laboratorio per la ricerca del virus rabido.

Considerato che la volpe è ritenuta principale responsabile della trasmissione e della propagazione della rabbia silvestre, il monitoraggio prevede di sottoporne ad analisi di laboratorio circa 200 capi complessivamente (tra rinvenute morte ed abbattute), mentre sarà sufficiente sottoporre a controllo circa 20 spoglie di altri carnivori selvatici.

All'abbattimento delle volpi, alla raccolta, trasporto, stoccaggio e consegna al laboratorio dell'Istituto zooprofilattico delle spoglie animali provvederanno le Amministrazioni provinciali con proprio personale o con personale autorizzato.

Alle spese derivanti dall'attività di cui trattasi si farà fronte con i finanziamenti previsti dall'apposito capitolo di spesa (cap. 4550 - U.P.B. 7.3.41.1.234 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003), pari ad euro 36.000,00, che saranno assegnati secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0386/Pres. del 16 ottobre 2001 e successive modifiche.

INTERVENTI INCENTIVANTI L'ATTIVITÀ DEI COMUNI RELATIVA ALLA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E TERMITI.

1. Disinfestazione da zanzare:

ogni anno i Comuni, nel periodo primavera-estate, provvedono a disinfestare i territori di competenza dalle zanzare.

L'infestazione di zanzare è un fenomeno diffuso in quelle zone del territorio regionale ove sussistono condizioni ambientali e metereologiche che favoriscono la proliferazione di tali insetti; va precisato che le zanzare presenti nell'ambito regionale, esclusa l'aedes albopticus (zanzara tigre), non comportano pericoli per la salute della popolazione e quindi l'intervento di disinfestazione non è strettamente finalizzato alla prevenzione, ma è diretto ad evitare la proliferazione degli insetti nelle zone dove sussistono le condizioni naturali di riproduzione.

Valutazioni diverse vanno tuttavia fatte per quanto riguarda l'aedes albopticus (zanzara tigre) presente in alcuni Comuni della Regione. Il principale problema sanitario dovuto alle stesse è costituito dalla loro spiccata predisposizione ed attaccare l'uomo, insieme ad altre caratteristiche quali il facile adattamento ad ambienti urbani, l'attività diurna e la predisposizione a colonizzare gli ambienti esterni.

Anche per il 2003 la Regione interverrà a sostegno dell'attività svolta dai Comuni per la disinfestazione da zanzare in quelle zone del territorio regionale ove sussistono condizioni ambientali e metereologiche che favoriscono la riproduzione di tali insetti, con particolare riguardo all'infestazione da aedes albopticus (zanzara tigre).

2. Disinfestazione da termiti:

per quanto attiene all'infestazione da termiti va precisato che le segnalazioni sono sporadiche e limitate, nel recente passato, al Comune di Trieste. Di per sé le infestazioni da termiti non presentano un problema di sanità pubblica bensì di incolumità per gli abitanti delle dimore invase da tali parassiti, in quanto la loro presenza danneggia in modo irreparabile le strutture lignee con conseguente pericolo di crolli.

Anche per il 2003 la Regione interverrà a sostegno dell'attività svolta dai Comuni per le operazioni di disinfestazione da termiti e di intervento sugli immobili danneggiati.

3. Copertura finanziaria degli interventi:

agli oneri derivanti dagli interventi di cui ai punti 1 e 2 si farà fronte con le risorse stanziate al cap. 4551 - U.P.B. 7.3.41.1.657 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003, pari ad euro 100.000,00 che saranno ripartite secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 10 aprile 2001 e successive modifiche.

INTERVENTI INCENTIVANTI L'ATTIVITA' DEI COMUNI RELATIVA ALLA DISINFESTAZIONE DA SIMULIDI.

I simulidi sono insetti ditteri dei quali si conoscono circa 1330 specie. L'infestazione da simulidi, della specie simulium erythrocephalum e paraequinum, è un fenomeno diffuso in quelle zone del territorio regionale ove sussistono condizioni ambientali e metereologiche che favoriscono la proliferazione di tali insetti e precisamente le aree delle risorgive. I simulidi arrecano danno e fastidio all'uomo con il loro morso. Volano a sciami e attaccano compatti le vittime. In caso di attacco, le persone sono costrette a ricorrere a cure mediche. La sintomatologia è quella classica dello shock, che può diventare grave e mortale se l'attacco è massiccio. Gli animali attaccati soccombono facilmente, per l'incapacità di difendersi.

Con legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (articolo 4, comma 9-legge finanziaria) l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai Comuni, nel cui territorio si manifestano infestazioni da simulidi, finanziamenti fino al 100 per cento delle spese relative alle operazioni di disinfestazione effettuate direttamente dai Comuni o tramite ditte specializzate ovvero attraverso l'intervento, con personale e attrezzature proprie, delle Aziende sanitarie competenti per territorio.

Agli oneri derivanti dai succitati interventi si farà fronte con le risorse stanziate al cap. 4555 - U.P.B. 7.3.41.1.657 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003, pari ad euro 75.000,00 che saranno ripartite secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

INTERVENTI, PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 39/1990, A TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO.

La Regione, con la legge regionale 39/1990, ha assunto come finalità pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, e favorito il controllo e la riduzione del randagismo, in armonia con i principi contenuti nella legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

Per ridurre il fenomeno del randagismo è stata attivata, in ogni Azienda per i Servizi Sanitari della Regione, una banca dati nella quale vengono registrati i cani di proprietà, identificati mediante l'applicazione di mi-

crochip. Nonostante ciò, un certo numero di cani, circa 2000 l'anno, vengono abbandonati o, meglio, la stragrande maggioranza, sfuggono al controllo del proprietario e diventano randagi. Questi animali vengono catturati e ricoverati nei canili esistenti in Regione. Parte di questi se provvisti di microchip (circa il 50%) viene restituito al proprietario, i restanti permangono nei canili in attesa dell'affidamento.

Attualmente nei canili della Regione (14) sono ricoverati circa 2000 cani e il numero non dovrebbe subire variazioni, tenuto conto del «turnover» dovuto ai decessi e agli affidamenti.

Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di ricovero e custodia, nonché per la costruzione di nuove strutture, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 39/1990 è autorizzata a corrispondere alle Province, ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a Enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile. A questi finanziamenti si aggiungono quelli assegnati, ai sensi dell'articolo 8 della legge 281/1991 dallo Stato alla Regione per le finalità su indicate, nonché per iniziative di informazione e formazione, da svolgere anche in ambito scolastico, in materia di prevenzione del randagismo.

Per l'anno 2003 è necessario valutare le richieste di finanziamento per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di canili, pervenute a termine di regolamento entro il 31 gennaio 2003 (tenendo conto che le strutture esistenti sono in numero sufficiente per soddisfare la domanda di ricovero ma che abbisognano di essere ammodernate), implementare i contributi assegnati nell'anno 2002 a favore dei richiedenti ai quali, per limiti di bilancio, sono stati assegnati importi notevolmente inferiori alla misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge, nonché proseguire l'attività, iniziata negli anni precedenti, di informazione e formazione.

Agli oneri derivanti dai suddetti interventi si farà fronte con le risorse del bilancio regionale per l'anno 2003 stanziate:

- al cap. 4650 - U.P.B. 7.2.41.2.235, al cap. 4653 - U.P.B. 7.2.41.2.235 integrate con i fondi dello Stato di cui alla legge 281/1991 (cap. 4649 - U.P.B. 7.2.41.2.235) per i finanziamenti alle Province, ai comuni singoli o associati e ai consorzi per l'ammodernamento, acquisto e costruzione dei canili. I succitati fondi saranno concessi con i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres.;
- al cap. 4654 - U.P.B. 7.2.41.2.235 per i finanziamenti ai privati titolari di ricoveri convenzionati, ad Enti ed associazioni per l'ammodernamento, acquisto e costruzioni di canili. I succitati fondi saranno concessi con i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres.;
- al cap. 4597 - U.P.B. 7.1.41.1.234 per i finanziamenti destinati alle attività di informazione e formazione in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO ED IL POTENZIAMENTO, A LIVELLO REGIONALE, DELLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.

Ai sensi del D.M. 31 gennaio 2002 «Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» nella Regione Friuli Venezia Giulia è stata realizzata, da parte delle Aziende per i Servizi Sanitari, con il coordinamento della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la banca dati per l'identificazione e la registrazione dei bovini.

Trattasi di iniziativa che ha la finalità di garantire il consumatore mediante l'identificazione certa degli animali in allevamento e la loro rintracciabilità negli spostamenti ed è di fondamentale importanza per il controllo della BSE (encefalopatia spongiforme dei bovini).

L'identificazione dei bovini viene fatta con l'apposizione di contrassegni auricolari; i medesimi bovini vengono contestualmente registrati in una banca dati informatizzata. Per la realizzazione e l'implementazione della banca dati le Aziende per i Servizi Sanitari hanno sostenuto e sostengono oneri finanziari derivanti, tra l'altro, dall'acquisto di hardware e software necessari per la sua gestione.

Il Ministero della salute ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 2.402,95 per l'anno 2001 quale contributo per la realizzazione ed il funzionamento a livello regionale della suddetta banca dati e di euro 25.822,84 per l'anno 2002, sempre quale contributo, per il potenziamento del medesimo sistema di identificazione e registrazione degli animali. L'importo complessivo di euro 28.225,79 è parte di un fondo globale che è stato ripartito tra le Regioni e Province autonome utilizzando come criterio, per il 40 per cento della disponibilità, il numero delle aziende bovine presente in ciascuna Regione e Provincia autonoma e, per il 60 per cento, il numero dei capi bovini esistenti.

Con il medesimo criterio e per il medesimo fine, il predetto importo, iscritto al bilancio per l'anno finanziario 2003 al cap. 4554 (U.P.B. 7.3.41.1.234), sarà trasferito alle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione.

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO DEL PIANO RESIDUI

Il Servizio della sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi della deliberazione giuntale 1282/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, svolge attività di coordinamento e di indirizzo nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di sanità animale, di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Nell'ambito delle suddette attività programma e coordina annualmente, così come previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, un piano di sorveglianza della filiera agroalimentare, espletato dalle Aziende sanitarie, che prevede azioni di vigilanza veterinaria anche mediante controlli ufficiali per la ricerca, negli animali vivi e negli alimenti di origine animale, di residui di sostanze ad effetto anabolizzante o non autorizzate nonché di medicinali veterinari e di agenti contaminanti di derivazione ambientale.

Tale «piano» è di estrema importanza perché permette di conoscere il livello di sicurezza dei prodotti di origine animale consumati dai cittadini, di valutare lo stato sanitario del bestiame produttore di alimenti destinati al consumo umano attraverso il monitoraggio dell'uso legale ed illegale del farmaco veterinario, nonché di individuare l'eventuale presenza di contaminazioni ambientali, specie di metalli pesanti e pesticidi, utilizzando gli animali come sentinelle dell'ambiente.

Per programmare il «piano» la Direzione regionale ha bisogno di una serie di informazioni di tipo statistico e sanitario che sono in possesso delle Aziende sanitarie, dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, dell'Università nonché di altri Enti che si occupano di sanità veterinaria, pubblici e privati. Tali informazioni riguardano, tra l'altro, l'anagrafe zootecnica che permette di conoscere numero e tipologia degli impianti dedicati all'allevamento degli animali, l'anagrafe degli impianti di trasformazione dei prodotti, la quantità di prodotti trasformati e commercializzati, la quantità e la tipologia dei farmaci veterinari prescritti, il numero e la tipologia dei focolai di malattie infettive e diffusive degli animali, le condizioni relative al benessere animale, la tipologia e consistenza delle attività dei Servizi Veterinari pubblici e privati.

La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, attualmente, dispone delle suddette informazioni in modo discontinuo ed incompleto.

Si ritiene pertanto necessario attivare, a livello della predetta Direzione, un progetto che, mediante l'utilizzo dell'informatica, permetta di acquisire le informazioni utili per la corretta gestione dell'attività di controllo e programmazione del piano residui e di restituirle alla base opportunamente elaborate ed analizzate.

La gestione del progetto sarà affidata ad un medico veterinario, particolarmente esperto di epidemiologia veterinaria e di informatica, con contratto di consulenza annuale.

Agli oneri derivanti dal suddetto intervento si farà fronte con le risorse del bilancio regionale per l'anno 2003 stanziate al cap. 4553 - U.P.B. 7.3.41.2.234, che presenta disponibilità pari a 292.294,94 euro, somma ampiamente sufficiente allo scopo, sia per il pagamento della consulenza che di eventuale materiale informatico soft o hard necessario.

ABILITAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA

Capitolo	Delegato a	Beneficiario definito
4550	Direttore regionale	no
4551	Direttore regionale	no
4650	Direttore regionale	no
4552	no	si
4555	Direttore regionale	no
4649	Direttore regionale	no
4653	Direttore regionale	no
4654	Direttore regionale	no
4597	Direttore regionale	no
4553	Direttore regionale	no
4554	Direttore regionale	no

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 797.

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 8, lettera g). Definizione delle finalità e dei criteri per la ripartizione ai Comuni del fondo per far fronte a situazioni particolari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3, comma 8, lettera g), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che, per l'anno 2003, determina nell'assegnazione dei trasferimenti erariali ai Comuni un fondo pari ad euro 1.315.110 per far fronte a situazioni particolari;

EVIDENZIATO che, come disposto dal citato articolo 3, comma 8, lettera g) della legge regionale 1/2003, le finalità ed i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo comunque l'esclusione di ulteriori interventi particolari per quei Comuni destinatari di norme puntuali previste dal medesimo articolo 3;

RITENUTO necessario finanziare, con una parte dei fondi disponibili, la situazione particolare dei Comuni che subiscono perdite di gettito ICI per attribuzione di rendita catastale ai fabbricati del gruppo catastale D, e a quella dei Comuni che sostengono oneri per la concessione, al proprio personale, di aspettativa sindacale retribuita, relativamente all'anno 2002;

EVIDENZIATO infatti che le suddette situazioni sono state già finanziate utilizzando gli stanziamenti previsti per situazioni particolari dai bilanci precedenti, ma che con le stesse è stato possibile coprire le perdite e gli oneri suddetti fino a quelli di competenza dell'anno 2001;

RITENUTO, pertanto, di dover suddividere lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 8, lettera g) della legge regionale 1/2003, nei fondi di seguito indicati:

- per euro 793.010,00, a favore dei Comuni che hanno subito, nell'anno 2002, minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D;
- per euro 187.600,00, a favore dei Comuni che hanno sostenuto l'onere relativo alla concessione di aspettative sindacali, relativamente all'anno 2002;
- per euro 300.000,00 a favore dei Comuni con più di 10.000 abitanti e non capoluogo di Provincia, sedi di tribunale ordinario e che svolgono funzioni comprensoriali, a sostegno dei particolari oneri derivanti dallo svolgimento delle medesime funzioni;

RITENUTO, peraltro, di dover rinviare a successiva deliberazione l'individuazione della situazione particolare da finanziare con la quota residua dell'anzidetto fondo stanziato nel bilancio per l'anno 2003, pari a 34.500 euro, una volta che emergeranno nuove peculiarità comunali meritevoli di intervento;

VISTO che nell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al capitolo 1597 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 1.351.110 per le finalità suesposte;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Una quota del fondo cui all'articolo 3, comma 8, lettera g), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, pari a complessivi euro 1.280.610,00, iscritta al capitolo 1597 del Documento tecnico allegato al Bilancio per l'anno 2003, è suddivisa e ripartita per le situazioni particolari dei Comuni e secondo i criteri di seguito indicati:

a) per euro 793.010,00, a favore dei Comuni che hanno subito, nell'anno 2002, minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D;

b) per euro 187.600,00, a favore dei Comuni che hanno sostenuto l'onere relativo alla concessione di aspettative sindacali, relativamente all'anno 2002;

c) per euro 300.000,00, a favore dei Comuni con più di 10.000 abitanti e non capoluogo di provincia, sedi di tribunale ordinario e che svolgono funzioni comprensoriali, a sostegno dei particolari oneri derivanti dallo svolgimento delle medesime funzioni.

2. Per i Comuni di cui al punto 1., lettera a), l'assegnazione è determinata, sulla base della differenza tra il gettito derivante dai predetti fabbricati, dell'Imposta comunale sugli Immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello nell'anno 2002, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita derivante dai fabbricati che hanno già beneficiato del riparto relativo all'analoga situazione individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 2528 del 1999. Per accedere al beneficio, i Comuni interessati presentano domanda, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, indicando la perdita di gettito ICI come sopra individuata.

3. Per i Comuni di cui al punto 1., lettera b), l'assegnazione è determinata - relativamente agli oneri sostenuti per aspettative sindacali nell'anno 2002 - sulla

base delle domande presentate dalle Amministrazioni comunali interessate, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, indicanti, per l'anzidetto anno 2002, il personale in aspettativa, il periodo di aspettativa, il trattamento economico e l'importo del contributo richiesto.

4. Per i Comuni di cui al punto 1, lettera c), l'erogazione è disposta in unica soluzione in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun Comune calcolata al 31 dicembre 2001.

5. La quota eventualmente residuata dopo il soddisfacimento di tutte le richieste di cui al punto 1, lettera b), va ad incrementare il fondo di cui alla lettera a).

6. Qualora, per i Comuni di cui al punto 1., lettere a) e b), la somma richiesta sia superiore a quella prevista per ciascuna categoria, l'importo del trasferimento verrà erogato in misura proporzionale.

7. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2003, n. 933.

Legge regionale 18/1996. Approvazione del programma 2003 del Servizio della statistica.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in osservanza del disposto dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale deve definire l'indirizzo programmatico della attività per l'anno 2003 del Servizio della statistica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 20 aprile 2001, e VISTO in particolare l'allegato A con le modifiche inserite con la deliberazione della Giunta regionale n. 3443 del 10 ottobre 2002;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2000), e VISTI in particolare i commi 91 e 92 dell'articolo 8 della stessa legge;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria per l'anno 2001); e VISTO in particolare il comma 52 dell'articolo 8 della stessa legge;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2003);

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, Bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla statistica,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare, le relative risorse e inoltre emanate le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, per i settori di competenza del Servizio della statistica per l'anno 2003, come specificato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Ai sensi dei commi 91 e 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, alle scelte di gestione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo s/1950 del bilancio regionale 2003 (U.P.B. 3.3.12.1.74) provvede la Giunta; le scelte di gestione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo s/1953 (U.P.B. 52.3.12.1.1628) sono delegate al Direttore del Servizio della statistica.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

SERVIZIO DELLA STATISTICA

Relazione programmatica per l'anno 2003,

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

1° PROGRAMMA DI ATTIVITA' - CAPO XI
articolo 63 - D.G.R. 1282/2001 - U.P.B. 3.3.12.1.74 cap. 1950 per euro 154.000,00.

Competenze

1.1 Il Servizio della statistica ha, per disposizione dell'articolo 63 dell'allegato A della deliberazione n. 1282, del 20 aprile 2001, le seguenti competenze:

a) indirizza e coordina le attività statistiche dell'Amministrazione regionale ed è responsabile dell'imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;

b) esegue le rilevazioni statistiche di interesse regionale e quelle di interesse nazionale comprese nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,

relative alle materie di competenza regionale, operando in questo caso in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN;

c) effettua l'elaborazione, l'analisi, l'archiviazione e cura l'eventuale diffusione dei dati statistici raccolti mediante le indagini di cui alle lettere a) e b) e, più in generale, di quelli di interesse regionale;

d) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico della Regione con il SISTAN, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per «Sistema informativo statistico» si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

e) cura gli adempimenti da parte della Regione previsti dal decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare la fornitura al SISTAN dei dati previsti dal programma statistico nazionale, la formulazione del programma statistico regionale triennale, il rapporto annuale all'ISTAT sull'attività svolta, il rispetto del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 322/1989;

f) raccoglie la documentazione statistica d'interesse regionale e realizza, anche in collaborazione con le Direzioni regionali interessate per materia, banche dati a finalità statistiche, utilizzando eventualmente, a tal fine, gli archivi gestionali e le raccolte di dati amministrativi;

g) cura le pubblicazioni statistiche della Regione, sia quelle inserite nel programma statistico nazionale, che quelle di interesse della Regione, nonchè la loro diffusione;

h) può promuovere studi e ricerche in materia statistica;

i) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.

Obiettivi

Per il raggiungimento delle finalità individuate dall'articolo 63 della citata deliberazione della Giunta regionale 1282/2001 il Servizio della statistica collabora alla fornitura ed al progressivo perfezionamento degli strumenti di supporto all'attività dell'Amministrazione regionale attraverso lo sviluppo dell'informazione statistica; inserendosi inoltre in modo sempre più organico nel complesso delle attività del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Attività e priorità

3.1 In riferimento alle competenze di cui all'articolo 63 della Deliberazione della Giunta regionale 1282/2001:

a) d) e) Quale interlocutore regionale del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale il Servizio della statistica continuerà ad adoperarsi per garantire gli scambi informativi di dati statistici per uso proprio e degli altri Uffici regionali, in particolare con l'ISTAT, con il CISIS, con i Comuni della Regione e con gli altri soggetti, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tra queste attività riveste particolare interesse il recupero dei dati dei due Censimenti attivati dall'ISTAT nel corso del 2001, del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e dell'8° Censimento dell'industria e dei servizi, che l'Istituto sta per mettere a disposizione delle Regioni.

b) Il Servizio della statistica attuerà nel corso dell'anno 2003 le rilevazioni statistiche, collaborando con l'ISTAT nei settori già collaudati: demografico, delle indagini agricole, delle opere pubbliche, con le modalità concordate in ambito nazionale.

c) f) Continuerà ad assicurare l'elaborazione dei dati di interesse regionale, curando altresì la loro diffusione, in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni per le pubblicazioni o attraverso altri canali (internet); con riferimento alla lettera f) collaborerà con le altre strutture regionali alla costruzione delle banche dati di settore previste da leggi statali e della Regione.

Sotto il profilo delle priorità, gli interventi devono ritenersi equivalenti.

Risorse

Per l'effettuazione di specifiche rilevazioni, nonché per l'acquisizione di dati statistici e di documentazione tecnico-metodologica, elaborata dall'ISTAT, da altri soggetti del SISTAN, o da altre strutture che producono informazione statistica, in altri termini per tutte le attività che derivano direttamente dalle funzioni individuate per il Servizio dalla deliberazione 1282/2001, si utilizzeranno le disponibilità del capitolo s/1950 (U.P.B. 3.3.12.1.74) del bilancio regionale 2003, corrispondenti a euro 154.000,00.

Procedure di spesa

Gli atti di autorizzazione della spesa saranno adottati dalla Giunta regionale, attraverso l'ordinaria procedura.

2° PROGRAMMA DI ATTIVITA'
comma 52, articolo 8, legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - U.P.B. 52.3.12.1.1628
capitolo s/1953 per euro 15.000,00.

Premessa

L'articolo 8, comma 52 della legge finanziaria 2001 ha autorizzato, per ogni singolo Ufficio, spese per le esigenze operative correnti. Le risorse afferenti al Servizio della statistica sono individuate, per l'anno 2003, nello stanziamento del capitolo s/1953 dello stato di previsione della spesa.

Obiettivi

L'utilizzo delle possibilità operative consentite dal comma 52 dell'articolo 8 della legge finanziaria 2001, come modificato dall'articolo 7, comma 41 della legge regionale 12 settembre 2001 n. 23, viene previsto nell'intento di migliorare la funzionalità e l'efficienza del Servizio della statistica.

Viste le indicazioni riportate dalla circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001, sono individuate le seguenti tipologie d'intervento:

a) *acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche:* in tale categoria rientrano tutte le tipologie afferenti, con la sola esclusione degli arredamenti d'ufficio. Nell'ipotesi di acquisto di attrezzature informatiche va acquisito previamente apposito parere di congruità da parte del Servizio per il S.I.R., come da circolare della Segreteria generale n. 12 del 16 dicembre 1996;

b) *acquisto di libri, riviste, pubblicazioni* anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line: da tale tipologia vengono esclusi solamente gli abbonamenti e gli acquisti da sottoporre a inventariamento, che rimangono dell'Economo regionale;

c) *spese per partecipazione a corsi di aggiornamento:* le spese ineriscono unicamente alle iscrizioni ai corsi; il trattamento di missione continua a far capo agli ordinari capitoli.

Attività e priorità

All'individuazione degli interventi si procederà con atti amministrativi per motivate esigenze.

In relazione con le attuali esigenze del Servizio e con il settore in cui esso opera, l'aggiornamento del personale costituisce un'esigenza prioritaria, tra le altre tipologie d'intervento previste.

Risorse

Per le spese riconducibili alle disposizioni del comma 52 dell'articolo 8 della legge finanziaria 2001 si utilizzeranno le disponibilità del capitolo s/1953 (U.P.B. 52.3.12.1.1628) del bilancio regionale 2003, corrispondenti ad euro 15.000,00.

Gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996, le scelte di gestione sono delegate al Direttore del Servizio della statistica.

Procedure di spesa

Gli atti amministrativi seguiranno l'ordinaria procedura di spesa, con le modalità individuate dal comma 3 bis dell'articolo 63 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001 n. 1282, come inserito con la deliberazione della Giunta regionale n. 3443 del 10 ottobre 2002, sulle strutture regionali ed incarichi dirigenziali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2003, n. 968.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Direzione regionale del lavoro e delle professioni. Attività programmatoria esercizio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, come modificato ed integrato dall'articolo 71 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in base al quale la Giunta regionale definisce annualmente gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed assegnando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999 n. 7 concernente «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 recante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione» (legge finanziaria);

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2 riguardante l'approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003;

VISTO il Piano regionale di sviluppo 2003-2005 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2002;

VISTE le indicazioni fornite dall'Assessore al lavoro e alle professioni in merito al programma da attua-

re da parte della Direzione regionale del lavoro e delle professioni nel corso dell'anno 2003;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla formazione professionale, all'artigianato, al lavoro, alle professioni e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- è approvato il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni dalla Direzione regionale del lavoro e delle professioni di cui al testo allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

Attività programmatoria di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18: esercizio 2003

SERVIZIO DEL LAVORO

Attività normativa e di regolamentazione

Innanzitutto va rilevato che, a seguito del trasferimento alle Province delle competenze in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e avviamento al lavoro, operato dall'articolo 4 della legge regionale n. 3/2002, si rende necessario procedere ad una radicale revisione della legge regionale n. 1/1998. Il disegno di legge di modifica della legge regionale n. 1/1998, già approvato da parte della Giunta regionale, deve iniziare il suo iter presso il Consiglio regionale.

Passando all'esame dell'attività regolamentare, si evidenzia quanto segue:

Collocamento

Il recente decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 nel definire nuove modalità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito del più generale processo di adeguamento dei servizi per l'impiego ai modelli europei, stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento nonché le materie per le quali le Regioni dovranno predisporre obiettivi, indirizzi operativi e criteri.

Pertanto, il Servizio del lavoro provvederà alla predisposizione dei provvedimenti per la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei competenti uffici nonché per le azioni che detti uffici devono effettuare al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata e stabilirà i criteri per l'adozione, da parte degli uffici competenti, di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.

Interventi in materia di diritto al lavoro dei soggetti disabili

Il Servizio, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 38, lettere a) e b) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, provvederà a predisporre i Regolamenti previsti dalle norme sopra citate e relativi, rispettivamente, all'utilizzo dei fondi provinciali e del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Inserimento dei lavoratori nelle liste di mobilità

Il Servizio provvederà alla stesura di un Regolamento che preveda le modalità di trasmissione delle informazioni tra datori di lavoro che avviano le procedure di mobilità, uffici competenti e Servizio del lavoro, ai fini della massima semplificazione e celerità delle procedure per consentire l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori interessati da un licenziamento collettivo.

Ordinaria attività amministrativa

I settori nei quali si esplica principalmente l'attività amministrativa del Servizio del lavoro sono:

1. politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione: individuazione dei fabbisogni regionali di lavoratori extracomunitari, ripartizione tra le Province delle quote di ingresso dei predetti lavoratori assegnate alla Regione, a seguito di un costante monitoraggio delle autorizzazioni al lavoro rilasciate dalle Province medesime per le varie tipologie di lavoratori e di rapporti di lavoro, concessione dei nulla osta per l'avviamento dei lavoratori italiani all'estero e iscrizione nella relativa lista regionale;
2. politiche attive del lavoro: avviamento a selezione interprovinciale o regionale presso le Pubbliche amministrazioni, autorizzazione alla compensazione territoriale interprovinciale in materia di assunzioni obbligatorie, rilascio di autorizzazioni alle istituzioni private non aventi scopo di lucro che promuovono tirocini formativi e di orientamento;
3. attività vertenziale: espletamento dell'esame congiunto tra le parti ai fini della domanda di cassa integrazione guadagni straordinari e formulazione del relativo parere, ovvero ai fini della conclusione di procedure di mobilità a livello regionale nelle ipotesi di mancato accordo in sede sindacale, conciliazione delle vertenze collettive di lavoro a livello regionale, individuazione della rappresentatività a li-

vello regionale delle associazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro;

4. costituzione e segreteria della Commissione regionale delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2 quater della legge della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'articolo 4, comma 5 della legge regionale n. 3/2002;
5. finanziamenti alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di politiche attive del lavoro e diritto al lavoro dei disabili.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 5, fanno capo al Servizio del lavoro le seguenti unità previsionali di base ed i relativi capitoli di spesa:

U.P.B. 1.1.65.1.1899 - Assegnazioni alle Province per le funzioni trasferite in materia di lavoro

Capitolo 8550 - Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego, conflitti del lavoro e anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico (articolo 2 bis, legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 come inserito dell'articolo 4, comma 1, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3)

Risorse: euro 1.265.000,00

Obiettivi, priorità, direttive.

Gli obiettivi sono fissati dalla normativa indicata.

Si procederà al trasferimento alle Province di una quota del capitolo, pari a euro 10.000,00, destinata al pagamento delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI, impegnati in operazioni di soccorso o di esercitazione. Detta quota sarà ripartita tra le Province in misura percentuale all'ammontare delle indennità erogate nell'anno 2002.

Si procederà al trasferimento alle Province di una quota del capitolo, pari a euro 270.908,42, destinata al pagamento del saldo del contributo spettante alle imprese beneficiarie degli interventi previsti dal Progetto 2 del Programma di politica attiva del lavoro per l'anno 1999 della soppressa Agenzia regionale per l'impiego. Detta quota sarà ripartita tra le Province con riferimento ai conteggi già predisposti dal Servizio sulla base della documentazione presentata dalle imprese beneficiarie alla soppressa Agenzia regionale per l'impiego.

Provincia	Trieste	euro	43.704,76
Provincia	Gorizia	euro	40.888,17
Provincia	Pordenone	euro	67.382,50
Provincia	Udine	euro	118.930,99

Per quanto riguarda le ulteriori risorse, esse saranno ripartite tra le Province nel modo seguente: in primo luogo verranno assegnate alle Amministrazioni provinciali i fondi di cui ciascuna di esse necessita per la concessione dei benefici a fronte delle domande pervenute sulla base del Programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2001. Le ulteriori risorse verranno invece ripartite in misura proporzionale rispetto alle richieste di benefici presentate, alle Province medesime, a fronte del Programma di politica attiva del lavoro dell'anno 2002.

U.P.B. 1.1.65.2.1908 - Assegnazioni alle Province per le funzioni trasferite in materia di lavoro dei disabili

Capitolo 8488 - Finanziamenti alle Province per l'integrazione dei Fondi provinciali per l'occupazione dei disabili (comma 5 bis dell'articolo 12 bis, legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 come modificato dall'articolo 3, comma 38, lettera f), legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1)

Risorse: euro 100.000,00

Obiettivi, priorità, direttive.

Si procederà alla ripartizione tra le Province di detti finanziamenti con le seguenti modalità: innanzitutto verranno assegnati alle Amministrazioni provinciali i fondi di cui esse necessitano per la concessione degli incentivi in relazione alle domande pervenute a fronte del Programma di politica attiva del lavoro dell'anno 2002. Le somme eventualmente restanti saranno ripartite tra le Province con il criterio seguente: dopo aver calcolato la percentuale degli iscritti nelle liste dei disabili in ciascuna Provincia rispetto al totale degli iscritti in tutta la Regione al 31 dicembre 2002 e la percentuale dei disabili assunti in ogni Provincia a seguito di avviamento, rispetto al totale degli assunti in tutta la Regione, verrà determinata la media di queste due percentuali, che costituirà la percentuale di riparto provinciale del finanziamento.

Capitolo 8532 - Trasferimenti alle Province dei contributi statali assegnati a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 2 bis, legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 come inserito dell'articolo 4, comma 1, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3; articolo 13, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68)

Risorse: euro 662.753,52

Obiettivi, priorità, direttive.

Tale somma costituisce la quota del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili destinata alla Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2003, finalizzata alla copertura totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a lavoratori disabili assunti sulla base di apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Province competenti.

Tali fondi verranno ripartiti tra le Province in proporzione ai programmi presentati nell'anno 2002 ed ammessi agli sgravi contributivi dalle Province medesime.

Capitolo 8535 - Trasferimenti alle Province dei contributi statali assegnati a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - reiscrizione fondi statali (articolo 2 bis, legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 come inserito dell'articolo 4, comma 1, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3; articolo 13, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68)

Risorse: euro 1.831.179,30

Obiettivi, priorità, direttive.

Queste somme costituiscono le quote di avanzo vincolato derivanti dalle economie di spesa verificatesi negli anni 2000 e 2001, relative all'utilizzo dei finanziamenti statali per l'inserimento lavorativo dei disabili, destinate alla copertura delle agevolazioni pluriennali a favore dei datori di lavoro beneficiari inseriti nelle graduatorie approvate dalla soppressa Agenzia regionale per l'impiego. Dette somme devono essere utilizzate per la prosecuzione dell'erogazione delle agevolazioni a fronte delle domande ammesse a sgravio contributivo dalla soppressa Agenzia regionale per l'impiego, la quale ha provveduto al rimborso degli oneri previdenziali sostenuti dai datori di lavoro negli anni 2000 e 2001.

Le somme in oggetto saranno, pertanto, in primo luogo ripartite tra le Province in modo tale da consentire il rimborso degli oneri sostenuti a partire dall'anno 2002 dai datori di lavoro in relazione alle domande già ammesse ai benefici da parte della soppressa Agenzia regionale per l'impiego a fronte dei programmi presentati in base ai Regolamenti per gli anni 2000 e 2001.

Gli ulteriori importi saranno utilizzati per garantire l'ammissione agli sgravi contributivi delle domande non ammesse ai benefici nell'anno 2002 da parte delle Province per carenza di risorse finanziarie. Tali importi saranno ripartiti fra le Province in proporzione alle domande inserite nelle rispettive graduatorie e non ammesse a sgravio contributivo.

Qualora risultassero disponibili ulteriori importi, essi saranno destinati a sopperire ad esigenze future e verranno ripartiti tra le Province in proporzione alle domande dichiarate ammissibili a sgravio contributivo ed inserite nelle graduatorie provinciali relative all'anno 2002.

U.P.B. 10.2.65.2.345 - Trasferimenti alle Province per gli interventi di politica attiva del lavoro

Capitolo 8534 - Trasferimenti alle Province dei contributi statali, a valere sul Fondo per l'occupazione, per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego - reiscrizione di fondi (articolo 45, comma 6, legge 17 maggio 1999, n. 144)

Risorse: euro 851.255,31

Obiettivi, priorità, direttive.

I fondi statali in oggetto sono finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili e all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità da almeno 12 mesi e con più di 40 anni di età, così come previsto dal Regolamento adottato per l'utilizzo di detti fondi.

Poiché il 30% dei fondi è destinato ad incentivare l'assunzione di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, tale somma verrà ripartita tra le Province in proporzione ai lavoratori socialmente utili che risultavano essere, in ciascuna Provincia privi di occupazione. Il restante importo del finanziamento verrà ripartito tra le Province in proporzione ai lavoratori iscritti, in ciascuna Provincia, nelle liste di mobilità.

Programmazione, indirizzi e coordinamento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro devolute alle Province

Il recente trasferimento alle Province delle funzioni in materia di lavoro richiede la predisposizione e la messa in atto da parte del Servizio di un sistema di coordinamento con le Province, al fine di garantire da parte dei competenti uffici l'erogazione di servizi omogenei sul territorio regionale.

La realizzazione di tale coordinamento, unitamente alle attività di programmazione e di definizione di indirizzi operativi che necessariamente lo precedono, non può prescindere dall'instaurazione di un rapporto costante con le Province medesime, per affrontare con metodologie condivise le problematiche che richiedono omogeneità di trattazione.

Questo stretto rapporto si rende necessario soprattutto nell'ambito della riforma delle modalità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

La progettazione dell'impianto del coordinamento non può, infatti, non tenere conto del mutato quadro istituzionale e normativo, che determina la necessità di ridefinire il modello dei servizi per l'impiego basati sulla condivisione delle informazioni, sulla presenza di una pluralità di soggetti che partecipano alla gestione del mercato del lavoro e sulle necessità di sviluppare servizi evoluti e differenziati.

Per realizzare l'obiettivo del coordinamento il Servizio del lavoro seguirà tre linee d'azione:

- il mantenimento e l'adeguamento dei servizi esistenti;
- il sostegno all'eventuale implementazione e sviluppo dei Servizi;
- il monitoraggio e la verifica del processo di organizzazione dei servizi presso le Province.

Il Servizio individua, in particolare, come obiettivi operativi prioritari da condividere con le Province, la promozione delle attività in materia di collocamento,

anche attraverso l'opera di analisi delle procedure ai fini dell'adeguamento del sistema informatico al nuovo quadro normativo venutosi a creare a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 297/2002.

Nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa rientrano infine le spese connesse allo svolgimento delle attività del Consigliere regionale di parità previste dall'articolo 2, della legge regionale 2 febbraio 2001 n. 2.

A tale proposito con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003 è stata istituita la relativa unità previsionale di base di seguito specificata:

U.P.B. 10.2.65.1.2972 - Consiglieri di parità

Capitolo 8549: Spese relative all'attività del Consigliere di parità (articolo 3, commi 1, 4 e 5 decreto legislativo 196/2000 e articolo 2, comma 6, legge regionale 2/2001)

Risorse: euro 386.443,35

Obiettivi, priorità, direttive.

Le risorse assegnate, di provenienza statale, sono state trasferite dall'esercizio finanziario precedente sulla competenza dell'anno 2003 e saranno utilizzate, in via generale, per le finalità previste dalla normativa regionale in materia.

SERVIZIO DELLE PROFESSIONI E DEGLI INTERVENTI SETTORIALI

Il Servizio, nel corso dell'anno 2003, sarà impegnato nella gestione di alcune iniziative comunitarie, di particolare rilevanza e specificità, rientranti nell'obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006, nel programma INTERREG III Italia/Slovenia e nel programma Eures, con riferimento al progetto transfrontaliero Carinzia/Friuli Venezia Giulia, nonché nell'ordinaria gestione degli interventi previsti a bilancio.

Il Servizio curerà, inoltre, gli adempimenti derivanti dal subentro della Regione nei rapporti giuridici dell'Agenzia regionale per l'impiego, soppressa a partire dal 1° gennaio 2003, con riferimento alla liquidazione delle obbligazioni alle quali l'Agenzia medesima non è stata in grado di far fronte entro il 31 dicembre 2002.

Iniziative normative

Allorché sarà stato approvato da parte del Consiglio regionale il disegno di legge recante disposizioni in materia di «Istituzione della Consulta regionale delle professioni e interventi a favore dei professionisti», il Servizio sarà impegnato in una intensa attività di regolamentazione.

Infatti il disegno di legge in parola prevede che, con apposito Regolamento, vengano disciplinati, tra l'altro, le misure di aiuto, i criteri e le modalità relative agli incentivi previsti a favore dei professionisti.

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di adottare un Regolamento anche per quanto concerne gli interventi a sostegno della maternità, al fine di consentire ai Comuni, ai quali è affidata l'istruttoria delle relative istanze, di essere supportati da uno strumento che, attraverso una serie di disposizioni, dia soluzione alle problematiche più ricorrenti in materia, a fronte di uno scarno testo normativo.

Attività amministrativa

1) Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - misura 1.3.3.

Nell'ambito del Complemento di programmazione DOCUP - obiettivo 2 - 2000-2006, nella misura 1.3, è prevista l'azione 1.3.3. concernente la realizzazione di un Centro per la programmazione della sicurezza sul lavoro.

L'azione prevede che si realizzino una serie di strutture e di infrastrutture finalizzate alla creazione del Centro sopra specificato, la cui attività sarà rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nei diversi settori produttivi e di servizi, con priorità per i settori dell'edilizia, dell'industria e dei trasporti terrestri e marittimi.

Tale intervento consentirà di riunire in un unico luogo tutte le attività necessarie ad affrontare le problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il Centro promuoverà la sicurezza attraverso la ricerca, la sperimentazione, lo studio dell'aggiornamento della normativa e l'addestramento pratico.

Tale Centro sarà realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il quale è stato individuato quale soggetto beneficiario dell'azione medesima che dovrebbe essere definita entro il 2006, salvo eventuali proroghe.

Nel corso dell'anno 2003 il Servizio seguirà lo stato di avanzamento dell'azione e curerà il monitoraggio delle fasi attuative del progetto e la verifica dell'adeguatezza e della correttezza delle stesse, secondo la modalità procedurale della «regia regionale».

2) Programma INTERREG III A Italia/Slovenia, misura 3.1. azione 3.1.4. «Cooperazione transfrontaliera nel mercato del lavoro».

In data 5 febbraio 2002, il Comitato di sorveglianza dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia ha approvato il Complemento di programmazione del Programma INTERREG III Italia/Slovenia; all'interno della misura 3.1. «Qualificazione delle risorse umane, aggiornamento professionale e iniziative innovative sul mercato del lavoro» è prevista l'azione 3.1.4. denominata «Cooperazione transfrontaliera nel mercato del lavoro», finalizzata a valo-

rizzare le risorse umane, creando condizioni favorevoli per l'aumento delle possibilità lavorative nel territorio transfrontaliero.

In particolare, il progetto «LAMARKIS - Labour market italian slovenian» tende, in sintesi, a migliorare la conoscenza reciproca della normativa sul mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, lo sviluppo cooperativo istituzionale tra organismi sloveni ed italiani in materia di evoluzione del mercato unico del lavoro, valorizzando gli strumenti di informazione e di assistenza atti a garantire l'incontro domanda - offerta di lavoro transfrontaliero, approfondendo la conoscenza in ordine all'impatto conseguente all'allargamento del mercato del lavoro e potenziando le banche dati fino ad ora realizzate.

Tale progetto, che esige un forte coordinamento istituzionale, si avvale della «regia regionale», quale procedura di attuazione, nel mentre individua la C.C.I.A.A. di Trieste, quale beneficiario finale della realizzazione del progetto nonché capofila dei soggetti attuatori, tenuto conto delle sue caratteristiche istituzionali e della esperienza maturata nella realizzazione di un precedente progetto con i medesimi partners.

Il Servizio, in considerazione della molteplicità dei soggetti coinvolti, curerà la parte di competenza in base alle istruzioni che saranno impartite in ordine ai termini di spesa e di rendicontazione delle risorse assegnate.

Con provvedimento del Presidente della Regione di data 29 gennaio 2003 n. /SG/Rag sono state individuate e iscritte nel bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e nel bilancio per l'anno 2003 le risorse relative al parco progetti aggiuntivo regionale nell'ambito del programma in argomento; tali risorse sono state assegnate ai vari soggetti coinvolti nell'iniziativa.

3) Progetto trasfrontaliero EURES/EURALP.

Il progetto transfrontaliero Friuli Venezia Giulia/Carinzia, denominato EURES/EURALP, inserito nell'ambito del Servizio Eures di cui alla delibera della Commissione della Comunità europea n. 93/569 del 22 ottobre 1993, prevede che, attraverso un'apposita struttura, anche in collaborazione con i partners carinziani, venga realizzato uno scambio di informazioni sulle possibilità occupazionali tra Regioni contermini e sulle condizioni di vita lavorativa, una collaborazione coordinata tra le due Regioni interessate in ordine alle esigenze politico - economiche ed occupazionali transfrontaliere, al fine di favorire la mobilità ed il dialogo.

Tale servizio si avvale di una rete di euroconsiglieri preposti alla gestione del Servizio medesimo, i quali, nella Regione, prestano la loro attività presso gli Uffici periferici di Udine e Gorizia.

Il servizio sosterrà l'attività degli euroconsiglieri ai fini dell'attuazione del progetto in argomento; nell'anno 2003 il progetto si è prefisso, come obiettivi aggiuntivi, il potenziamento del servizio erogato attraverso il miglioramento della rete informatica, l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici di informazione e comunicazione, il sostegno adeguato alla mobilità professionale e geografica in linea con le strategie europee per l'occupazione, al fine di garantire l'attuazione del piano di azione contemplato nella risoluzione del Consiglio di data 3 giugno 2002.

4) Ordinaria attività amministrativa.

Il Servizio, attualmente, è impegnato, principalmente, in tre tipologie di interventi:

- il sostegno alla maternità di cui alla legge regionale 24 giugno 1993 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la concessione di contributi alle società di lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 ed alle associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economico - sociale di lavoratori occupati presso Aziende ed Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
- la concessione di finanziamenti agli Enti bilaterali regionali, nel primo triennio di attività, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 7, comma 13.

Fanno capo al Servizio del lavoro e delle professioni le sottoindicate unità previsionali di base ed i relativi capitoli di spesa.

U.P.B. 8.4.65.1.251 - Interventi a sostegno della maternità.

Capitolo 8463 - Rimborso ai Comuni degli assegni erogati ai nuclei familiari per i figli successivi al primo e dell'assegno di maternità erogato alle donne per il primo figlio (legge regionale 24 giugno 1993 n. 49, articolo 14, come sostituito dall'articolo 4, comma 60, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 e, da ultimo, modificato dall'articolo 13, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13)

Risorse: euro 13.955.000,00

Obiettivi, priorità, direttive.

Gli obiettivi e le priorità dell'intervento sono stabiliti dalla normativa sopra richiamata.

Con riferimento alla gestione del capitolo, si evidenzia che non è intervenuta alcuna innovazione nella normativa che disciplina gli interventi a sostegno della maternità (legge regionale 24 giugno 1993 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni) né nel Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia (decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 2000 n. 232/Pres.).

E' rimasta invariata la definizione di nucleo familiare codificata nel Regolamento sopra citato; infatti per nucleo familiare deve intendersi quello composto dai coniugi e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze.

I limiti di reddito previsti per la concessione dei benefici, in caso di nascite o di adozioni, sono stabiliti dalla legge regionale sopra richiamata e devono riferirsi all'anno precedente alla nascita ovvero all'adozione; permane, inoltre, la cumulabilità, espressa dalla medesima legge regionale, con altri interventi pubblici per il sostegno alla maternità.

Per quanto concerne le misure dell'assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo e delle corrispondenti fasce di reddito, si ritiene opportuno che esse vengano di seguito rammentate:

- il reddito massimo è fissato in euro 46.481,12;
  gli importi mensili dell'assegno per i figli successivi al secondo vengono individuati a seconda delle seguenti fasce di reddito:

Fasce di reddito	*Assegno mensile*
fino a 15.500,00	euro 210,00
da euro 15.500,01 a euro 30.990,00	euro 160,00
da euro 30.990,01 a euro 46.481,12	euro 110,00

Le risorse finanziarie dell'esercizio in corso saranno utilizzate, in via prioritaria, per le esigenze connesse a nascite avvenute negli anni precedenti, e non soddisfatte per mancanza di fondi.

La disponibilità residua verrà ripartita, nell'anno 2003, tra i Comuni in misura proporzionale al quantum assegnato nel corso dell'anno 2002.

U.P.B. 10.3.65.1.2355 - Lavoro interinale

Capitolo 8470 - Contributi a società per il lavoro interinale e ad associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, purché costituitesi entro il 31 dicembre 2000.

Risorse: euro 129.000,00

Obiettivi, priorità e direttive.

Gli obiettivi e le priorità degli interventi sono previsti dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.

Per stabilire i relativi criteri e modalità di concessione del contributo medesimo è stato adottato un apposito Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0299/Pres di data 8 agosto 2001, in conformità a quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 7 della medesima legge regionale.

U.P.B. 10.3.65.2.1046 - Finanziamenti di parte capitale per interventi a favore di imprese, lavoratori e professionisti.

Capitolo 8651 - Finanziamenti agli Enti bilaterali regionali nel primo triennio di attività, destinati all'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori.

Risorse: euro 51.000,00

Obiettivi, priorità e direttive.

La legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 7, commi 13 e 14, definisce le finalità e la priorità dell'intervento, individuando le caratteristiche dei soggetti beneficiari, l'arco temporale entro il quale i finanziamenti possono essere concessi e le modalità di ripartizione del finanziamento medesimo.

Con apposito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres. di data 18 luglio 2001, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agli enti bilaterali.

U.P.B. 52.3.65.1.2969 - Spese per l'attività della Direzione del lavoro e delle professioni.

Capitolo 8522 - Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni, ed iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento professionale.

Risorse: euro 25.000,00

Obiettivi, priorità e direttive.

Le risorse messe a disposizione della Direzione regionale saranno rivolte a:

- la formazione e l'aggiornamento costante del personale mediante la partecipazione a corsi, seminari, convegni ed iniziative in generale che si ritiene costituiscano una reale opportunità di crescita professionale.

Ai fini dell'attuazione di tale obiettivo saranno seguiti i criteri di seguito specificati:

- il personale parteciperà a quei percorsi formativi che consentano di acquisire un forte orientamento all'innovazione, coniugato con una conoscenza approfondita dei meccanismi di funzionamento e dei processi di cambiamento in atto nella Pubblica amministrazione, in un'ottica di gestione e di programmazione;
- le tematiche dell'iniziativa formativa e di aggiornamento alla quale si intende far partecipare il personale devono essere attinenti con i compiti istituzionalmente spettanti alla Direzione;

- il personale sarà inserito in iniziative atte a colmare nuovi ed indifferibili bisogni formativi;

- il personale parteciperà ad iniziative di formazione e di aggiornamento nelle quali vi sia una corrispondenza tra il livello dell'iniziativa e la qualifica funzionale rivestita uniformemente al profilo professionale di appartenenza e tenuto conto del titolo di studio posseduto;

- la partecipazione del personale ad iniziative esterne di formazione e di aggiornamento dovrà essere autorizzata dal Direttore regionale del lavoro e delle professioni;

- alla spesa derivante dalla partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento si farà fronte, tramite funzionario delegato, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia;

- l'approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'Ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on line sarà effettuato al fine di garantire il funzionamento della struttura e semprechè non si tratti di provviste la cui fornitura è di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, esclusi comunque, gli arredi d'ufficio.

Gli acquisti saranno effettuati sulla base di apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 8 comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 12 settembre 2001 n. 23, semprechè sussistano esigenze concrete di funzionalità della struttura.

U.P.B. 53.1.65.1.2993 - Oneri derivanti dalla soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego.

Capitolo 8487 - Oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici della soppressa Agenzia

Risorse: euro 100.000,00

Obiettivi, priorità e direttive.

Le risorse assegnate saranno utilizzate per le finalità sottoindicate, tenuto conto del fatto che nei rapporti giuridici dell'Agenzia regionale per l'impiego, soppressa a partire dal 1° gennaio 2003, è subentrata la Regione, ex articolo 4, commi 7 e 13, della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 ed articolo 7, comma 48, legge regionale 28 gennaio 2003 n. 1:

- liquidazione delle obbligazioni alle quali l'Agenzia non è stata in grado di far fronte entro il 31 dicembre 2002.

Tali oneri, riferiti alle spese di seguito indicate, a titolo esemplificativo, vengono raggruppati per categoria di spesa:

- oneri relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza e del rimborso spese a favore dei componenti di organi collegiali;
- oneri relativi al rimborso di spese per missioni effettuate dal Consigliere regionale di parità;
- oneri relativi al pagamento di bollette telefoniche;
- oneri relativi al pagamento di premi assicurativi;
- oneri relativi a controversie e rimborsi vari;
- oneri relativi ad imposte e tasse.

Alla liquidazione di tali spese si provvederà con priorità assoluta rispetto agli altri oneri conseguenti al subentro all'Agenzia regionale per l'impiego.

Capitolo 8489 - Spese per le indennità ed i rimborsi spettanti al Commissario ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti della soppressa Agenzia regionale per l'impiego.

Risorse: euro 25.000,00

Obiettivi, priorità e direttive.

Le risorse assegnate saranno utilizzate per le finalità di seguito indicate:

1. La legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 4, stabilisce che il Commissario dell'Agenzia ha il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia e di liquidare la medesima, a fronte della sua soppressione a partire dal 1° gennaio 2003.

   Nella fase di liquidazione dell'Ente, la medesima legge regionale prevede lo svolgimento di due primi adempimenti:

   - entro il 1° marzo 2003 la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia al 31 dicembre 2002, distintamente per quanto attiene ai rapporti inerenti le attività dell'obiettivo 3 - 2000-2006;

   - entro il 1° aprile la predisposizione del bilancio di liquidazione dell'Agenzia.

     Poiché lo svolgimento delle attività relative alla liquidazione dell'Agenzia richiede la presenza del Commissario e del Collegio dei Revisori dei conti, ai medesimi devono essere corrisposte le relative indennità di carica e gli eventuali rimborsi spese, nella misura stabilita rispettivamente, con il provvedimento del Presidente della Regione n. 065/Pres. di data 8 marzo 2002 e con deliberazione della Giunta regionale n. 3798 di data 8 novembre 2001.

2. L'attività svolta dal Commissario dell'Agenzia e dal Collegio dei Revisori dei conti si configura come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Poiché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa hanno l'obbligo di iscriversi ad una apposita gestione separata presso l'INPS, giusta articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, a tale gestione deve essere versato il relativo contributo previdenziale che, nella misura di 2/3, calcolata sull'importo lordo delle indennità di carica da corrispondere, fa capo all'Amministrazione.

Le indennità di cui trattasi, inoltre, sono assoggettate all'imposta regionale sulle attività produttive nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

La corresponsione delle indennità spettanti al Commissario ed al Collegio dei Revisori dei conti sarà effettuata a cadenza quadrimestrale, fermo restando che tale onere permarrà fino a che non saranno ultimate tutte le operazioni connesse alla liquidazione della soppressa Agenzia.

Si riportano, altresì, le unità previsionali di base ed i relativi capitoli che fanno capo al Servizio con riferimento ai progetti comunitari specificati ai punti 1. e 2., del paragrafo denominato «Gestione amministrativa».

U.P.B. 15.5.65.1.2971 - Attuazione progetti transfrontalieri.

Capitolo 8548 - Spese ed interventi per l'attuazione dei programmi previsti dal progetto transfrontaliero Eures/Euralp.

Risorse: euro 13.500,00

U.P.B. 15.5.65.1.1419 - Attuazione di programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera 2000-2006.

Capitolo 8890 - Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERRG III Italia/Slovenia per il periodo 2000-2006

Risorse: euro 384.453,00

Osservatorio del mercato regionale del lavoro.

Verranno studiate le modalità per porre le basi per realizzare l'Osservatorio del mercato regionale del lavoro e ricercate le modalità per l'ottimale utilizzo ed elaborazione dei dati ricavabili dai sistemi informatici di cui le Amministrazioni provinciali si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni ad esse conferite in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi per l'impiego.

Nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa rientra pure l'attività contrattuale.

Nell'eventualità che si debbano stipulare contratti e convenzioni connessi alle attività programmate, si ritiene opportuno che, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 il Direttore di servizio venga autorizzato al riguardo, anche in via permanente.

Ad eccezione dei contratti e delle convenzioni di maggior rilevanza, si ritiene di utilizzare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, come modalità di stipulazione, lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.

Alla approvazione dei contratti e delle convenzioni stipulati provvederà il Direttore regionale ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera d).

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, come introdotto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001 n. 10, sono delegate al Direttore regionale del lavoro e delle professioni, con riferimento al presente documento di programmazione, le scelte di gestione finanziaria relativamente alle unità previsionali di base ed ai capitoli di spesa ricompresi nella rubrica 65 «Direzione regionale del lavoro e delle professioni».

Ciò premesso si indicano, distintamente, per Servizio, i capitoli la cui gestione finanziaria è delegata al Direttore regionale.

Capitoli la cui gestione finanziaria è delegata al Direttore regionale

Servizio del lavoro

8550 Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego, conflitti di lavoro e anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico.

8488 Finanziamenti alle Province per l'integrazione dei fondi provinciali per l'occupazione dei disabili.

8532 Trasferimenti alle Province dei contributi statali assegnati a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

8535 Trasferimenti alle Province dei contributi statali assegnati a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - Reiscrizione fondi statali.

8531 Trasferimenti alle Province dei contributi statali, a valere sul Fondo per l'occupazione, per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego.

8534 Trasferimenti alle Province dei contributi statali, a valere sul Fondo per l'occupazione, per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego - Reiscrizione fondi statali.

8549 Spese relative all'attività del Consigliere regionale di parità.

Servizio delle professioni e degli interventi settoriali

8463 Rimborso ai Comuni degli assegni erogati ai nuclei familiari per i figli successivi al primo e dell'assegno di maternità erogato alle donne per il primo figlio.

8470 Contributi a società per il lavoro interinale e ad associazioni per gli interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia purché costituitesi entro il 31 dicembre 2000.

8651 Finanziamenti agli enti bilaterali regionali nel primo triennio di attività destinati all'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori.

8890 Interventi nell'ambito dell'iniziative comunitarie INTERREG III Italia/Slovenia per il periodo 2000-2006.

8489 Spese per indennità ed i rimborsi spettanti al Commissario ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti della soppressa Agenzia regionale per l'impiego.

8487 Oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici della soppressa Agenzia regionale per l'impiego.

8548 Spese ed interventi per l'attuazione dei programmi previsti dal progetto transfrontaliero Eures/Euralp.

8522 Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste o pubblicazioni anche su supporto informatico nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1063.

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 8, lettera g). Modifica della D.G.R. 797/2003 di definizione delle finalità e dei criteri per la ripartizione ai Comuni del fondo per far fronte a situazioni particolari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3, comma 8, lettera g), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che, per l'anno 2003, determina nell'assegnazione dei trasferimenti erariali ai Comuni un fondo pari ad euro 1.315.110 per far fronte a situazioni particolari;

EVIDENZIATO che, come disposto dal citato articolo 3, comma 8, lettera g) della legge regionale 1/2003, le finalità ed i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo comunque l'esclusione di ulteriori interventi particolari per quei Comuni destinatari di norme puntuali previste dal medesimo articolo 3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 28 marzo 2003, con la quale sono stati definiti finalità e criteri per la ripartizione ai Comuni del fondo per far fronte a situazioni particolari ai sensi della normativa succitata;

EVIDENZIATO che nel punto 1, lettera c) del dispositivo dell'anzidetta deliberazione giuntale 797/2003 è stata individuata, tra le altre, anche la situazione particolare dei Comuni con più di 10.000 abitanti e non capoluogo di provincia, sedi di tribunale ordinario e che svolgono funzioni comprensoriali, a sostegno dei particolari oneri derivanti dallo svolgimento delle medesime funzioni;

RITENUTO, a motivo di sopravvenute valutazioni socio economiche, che il fondo stanziato per la finalità sopra riportata, pari ad euro 300.000,00 possa essere utilmente ridotto ad euro 280.000,00;

EVIDENZIATO altresì che, la quota residua derivante dalla riduzione anzidetta, pari ed euro 20.000,00 possa essere utilizzata per far fronte alla situazione particolare dei Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti, sedi di istituto scolastico comprensivo e che sopportano particolari oneri derivanti dallo svolgimento delle correlate funzioni a livello comprensoriale;

RITENUTO, quindi, per un'ottimale destinazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera g) della legge regionale 1/2003, di dover modificare il punto 1, lettera c) del dispositivo della deliberazione giuntale n. 797/2003 riducendo l'ammontare delle risorse ivi previste e di dover integrare la deliberazione medesima, aggiungendo al punto 1 la lettera d) con la previsione della situazione particolare relativa ai Comuni montani sopra indicati finanziabile con le risorse resesi disponibili, modificando altresì il punto 4 con la definizione dei criteri di riparto anche del fondo medesimo;

VISTO che nell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al capitolo 1597 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 1.351.110 per le finalità suesposte;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

all'unanimità,

DELIBERA

1. La lettera c) del punto 1, del dispositivo della deliberazione giuntale n. 797 del 28 marzo 2003, è sostituito dalla seguente lettera:

«c) per euro 280.000,00, a favore dei Comuni con più di 10.000 abitanti e non capoluogo di provincia, sedi di tribunale ordinario e che svolgono funzioni comprensoriali, a sostegno dei particolari oneri derivanti dallo svolgimento delle medesime funzioni.».

2. Al punto 1. del dispositivo della deliberazione giuntale n. 797/2003, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«d) per euro 20.000,00 ai Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti, sedi di istituto scolastico comprensivo, a sostegno dei particolari oneri derivanti dallo svolgimento delle correlate funzioni a livello comprensoriale.».

3. Il punto 4 del dispositivo della deliberazione giuntale n. 797/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Per i Comuni di cui al punto 1, lettera c) e lettera d), l'erogazione è disposta in unica soluzione e in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune, calcolata al 31 dicembre 2001.».

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1236.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 3.2.1 «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali». Approvazione iniziative Tipologia A - Invito - di cui al Complemento di programmazione da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. C(2811) del 23 novembre 2001, pubblicata sul 2° S.O. n. 2 del 28 gennaio 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 2002, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione, confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 e modificato con D.G.R. 4367/2002 e D.G.R. 601/2003;

VISTA la D.G.R. 440/2003 con la quale vengono definite, nell'ambito del piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione e sottoazione per Direzione regionale attuatrice;

CONSIDERATO che l'azione 3.2.1 «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali» prevede tra l'altro, due tipologie d'intervento, tra le quali la tipologia A, da attuare tramite invito a presentare proposte progettuali ai beneficiari finali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 10 giugno 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 3 luglio 2002, con la quale sono stati approvati, in attuazione del DOCUP, gli Inviti da inoltrare al Comune di Montereale Valcellina e ai Comuni di Attimis, Faedis e Povoletto, individuati quali beneficiari finali attuatori rispettivamente degli interventi:

- recupero e valorizzazione ex centrale idroelettrica di Montereale Valcellina, loc. Malnisio;
- recupero e valorizzazione del patrimonio castellano delle Valli del Torre;

VISTE le domande regolarmente presentate dai Comuni invitati per gli interventi di cui sopra;

DATO ATTO che l'istruttoria curata dalla Direzione regionale dell'istruzione e cultura con la collaborazione del Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin, ha accertato per ciascuno degli interventi la coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del DOCUP e del Complemento di programmazione e la sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'invito;

VISTA la documentazione prodotta dai beneficiari a seguito del calcolo per la determinazione delle eventuali entrate nette, che ha attestato l'assenza di rilevanti ritorni finanziari stimati sulle ipotesi progettuali proposte;

CONSIDERATO che, per mero errore di trascrizione, nella tabella di ripartizione delle risorse della succitata D.G.R. n. 2027/2002, l'ammontare massimo complessivo delle risorse - comprensive del cofinanziamento a carico del beneficiario finale pari almeno al 21% delle spesa ammissibile complessiva - ,

disponibili per le zone rientranti nelle aree ammesse all'obiettivo 2, relativamente ai progetti dell'azione 3.2.1. tipologia A, è stato indicato pari a euro 2.962.258,53 - anziché correttamente pari a euro 2.995.650,02 -, fermo restando il totale della risorse per le aree a sostegno transitorio;

RITENUTO pertanto opportuno ammettere a finanziamento a valere sull'azione 3.2.1 del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - tipologia A - gli interventi proposti dai Comuni di Montereale Valcellina, Attimis, Faedis e Povoletto, riassunti nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 3, della citata legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'esame istruttorio effettuato dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

VISTO l'articolo 16, comma primo, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Sono approvati gli interventi da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 3.2.1 «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali» tipologia A, proposti dai Comuni di Montereale Valcellina, Attimis, Faedis, e Povoletto a seguito di apposito invito approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 10 giugno 2002, riassunti nell'allegata Tabella A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Art. 2

Si rettifica l'importo erroneamente trascritto nella tabella di ripartizione delle risorse della delibera n. 2027/2002 di euro 2.962.258,53 relativo all'ammontare delle risorse complessive per i progetti dell'azione 3.2.1, tipologia A invito aree obiettivo 2, in euro 2.995.650,02, così come indicato in premessa.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, con la presente deliberazione viene a determinarsi l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», per un importo complessivo di euro 2.615.268,58.- a valere sull'azione 3.2.1 «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali», secondo la seguente suddivisione: euro 2.366.563,48 - con risorse obiettivo 2 ed euro 248.705,10 - con risorse Sostegno transitorio.

Art. 4

Sarà cura della Direzione regionale dell'Istruzione e cultura disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e dare formale comunicazione ai beneficiari informando della procedura da seguire e della documentazione da produrre per ottenere la concessione del contributo.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

TABELLA A

	BENEFICIARIO	Oggetto dell'intervento di recupero e valorizzazione	costo intervento	spesa ammissibile	contributo	quota a effettivo carico ente
AREA OBIETTIVO 2	COMUNE DI MONTERALE VALCELLINA	Ex Centrale idroelettrica di Montereale Valcellina loc.Malnisio	671.393,97	671.393,97	530.401,24	140.992,73
	COMUNE DI ATTIMIS	Patrimonio castellano delle Valli del Torre- Sito Castello di Partistagno	1.200.128,00	1.200.128,00	948.101,12	252.026,88
	COMUNE DI FAEDIS	Patrimonio castellano delle Valli del Torre– Sito castello di Zucco	1.124.128,00	1.124.128,00	888.061,12	236.066,88
		Totale OB. 2	2.995.649,97	2.995.649,97	**2.366.563,48**	629.086,49

	BENEFICIARIO	Oggetto dell'intervento di recupero e valorizzazione	costo intervento	spesa ammissibile	contributo	quota a effettivo carico ente
AREA S.TRANS.	COMUNE DI POVOLETTO	Patrimonio castellano delle Valli del Torre- Sito del castello della Motta -Antiquarium	314.816,58	314.816,58	248.705,10	66.111,48
		Totale Sostegno Transitorio	314.816,58	314.816,58	**248.705,10**	66.111,48
		TOTALE COMPLESSIVO	3.310.456,55	**3.310.456,55**	**2.615.268,58**	695.197,97

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1260.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - misura 1.1 - azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche. Approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la propria deliberazione n. 601 del 12 marzo 2003 di presa d'atto delle modifiche al Complemento di programmazione approvate dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 28 febbraio 2003 e di adozione del testo modificato;

VISTA la propria deliberazione n. 440 del 27 febbraio 2003 di modifica del piano finanziario approvato con D.G.R. 1668/2002 e di ripartizione delle risorse del piano aggiuntivo regionale di cui alle D.G.R. 2041/2001, 2053/2002 e 3668/2002, con le indicazioni delle priorità per il piano aggiuntivo regionale per l'annualità 2003;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato ed, in particolare, gli articoli 1 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2, nonché le modalità di attuazione degli interventi stessi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla Ragioneria generale il 27 dicembre 2001, con il quale sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità con il Piano finanziario DOCUP obiettivo 2;

ATTESO che:

- la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti è stata indicata nel succitato Complemento di programmazione quale struttura responsabile dell'attuazione della misura 1.1 «Competitività e attrattività del sistema dei trasporti» e che nel medesimo Complemento di programmazione il Direttore del Servizio della viabilità è stato indicato quale soggetto responsabile dell'azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche»;
- il Complemento di programmazione, relativamente all'azione 1.1.2, individua quali beneficiari finali gli Enti locali territoriali, anche in forma associata;

VISTA la propria deliberazione n. 845, di data 3 aprile 2003, d'individuazione dei Comuni di Savogna, San Leonardo e Drenchia quali beneficiari finali per la realizzazione di interventi volti al miglioramento di alcuni specifici collegamenti stradali a supporto delle attività produttive e turistiche, e di approvazione dell'invito ai suddetti comuni a presentare proposte progettuali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 16 aprile 2003;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per l'attuazione dell'azione 1.1.2 prevedono, alla fase 3, l'istruttoria delle domande e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale che individua le iniziative ammesse a finanziamento;

VISTE le sotto riportate domande di finanziamento ed i relativi allegati, a valere sul DOCUP obiettivo 2, azione 1.1.2. «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche», presentate entro il termine stabilito dal soprammenzionato invito:

- Comune di Drenchia: «Interventi lungo la strada comunale del Monte Colovrat», nota prot. n. 898 di data 3 maggio 2003;
- Comune di San Leonardo: «Allargamento e rettifica del tracciato di una strada comunale di collegamento a zone produttive», domanda di data 3 maggio 2003;

CONSIDERATO che il DOCUP obiettivo 2 Friuli-Venezia Giulia 2000-2006, coerentemente con quanto indicato dall'articolo 44 del citato Regolamento 1260/1999, concorre all'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza del 4% e che, a tale fine, tra gli indicatori di realizzazione fisica che saranno sottoposti a verifica figura, per la misura 1.1, l'indicatore «Lunghezza rete», con un target al 30 settembre 2003 di km. 4 di interventi di riqualificazione stradale da realizzare;

RILEVATA l'opportunità di individuare tempestivamente alcuni interventi che, per tipologia di opere previste, garantiscano il raggiungimento dell'80% del target sopra citato al 30 settembre 1993;

CONSIDERATO che l'istruttoria svolta dal Servizio della viabilità della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti ha per ora potuto concludersi solo per le domande di contributo avanzate dai Comuni di San Leonardo e Drenchia, in quanto il Comune di Savogna non ha ancora inoltrato la relativa domanda;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sui progetti presentati dai Comuni di San Leonardo e Drenchia, sono stati verificati i seguenti elementi:

- conformità ai criteri di ammissibilità e priorità stabiliti dal Complemento di programmazione e richiamati nell'invito;
- ammissibilità della spesa;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio della viabilità, agli atti presso il Servizio della viabilità della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, i cui elementi essenziali sono riassunti nella seguente tabella:

Progetto	*Conformità ai criteri di ammissibilità*	*Conformità ai criteri di priorità*
Allargamento e rettifica del tracciato di una strada comunale di collegamento a zone produttive (Comune di San Leonardo)	SI	SI
Interventi lungo la strada comunale del Monte Colovrat (Comune di Drenchia)	SI	SI

Progetto	*Costo previsto (euro)*	*Spesa ammissibile (euro)*	*Contributo concedibile (euro)*
Allargamento e rettifica del tracciato di una strada comunale di collegamento a zone produttive (Comune di San Leonardo)	250.000,00	250.000,00	197.500,00
Interventi lungo la strada comunale del Monte Colovrat (Comune di Drenchia)	253.063,88	253.063,88	199.920,47

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria sopra citata e di procedere all'approvazione delle iniziative presentate dai Comuni di San Leonardo e Drenchia da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, nonché di procedere all'assegnazione dei relativi finanziamenti nella misura sopra specificata;

ATTESO che al finanziamento degli interventi ammessi al contributo del DOCUP obiettivo 2 2000-2006

si provvede attraverso il Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006, costituito con gestione fuori bilancio presso la società Friulia S.p.A., ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26/2001 e che la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul fondo medesimo.

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Viabilità e ai Trasporti;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Servizio della viabilità della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulle domande inoltrate dai Comuni di San Leonardo e Drenchia ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche», a seguito di apposito invito approvato con deliberazione n. 845, di data 3 aprile 2003, e che sono riepilogate nella sotto riportata tabella:

Progetto	*Conformità ai criteri di ammissibilità*	*Conformità ai criteri di priorità*
Allargamento e rettifica del tracciato di una strada comunale di collegamento a zone produttive (Comune di San Leonardo)	SI	SI
Interventi lungo la strada comunale del Monte Colovrat (Comune di Drenchia)	SI	SI

Progetto	*Costo previsto (euro)*	*Spesa ammissibile (euro)*	*Contributo concedibile (euro)*
Allargamento e rettifica del tracciato di una strada comunale di collegamento a zone produttive (Comune di San Leonardo)	250.000,00	250.000,00	197.500,00
Interventi lungo la strada comunale del Monte Colovrat (Comune di Drenchia)	253.063,88	253.063,88	199.920,47

2. Di approvare le due sopraccitate iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2. «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche», assegnando a ciascun progetto il contributo specificato nella sopra richiamata tabella, al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale.

3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, l'importo di euro 397.420,47, (area obiettivo 2), esclusa la quota del 21% a carico del beneficiario finale, sul «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», a valere sulle risorse dell'azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche».

4. Di far riaffluire le eventuali economie derivanti da minori spese alla disponibilità dell'azione 1.1.2 per il finanziamento di altre iniziative che verranno individuate con un successivo invito a presentare proposte progettuali.

5. Di riservarsi di esaminare l'iniziativa del Comune di Savogna non appena sarà presentata.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1280.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Regolamento (CE) 1784/1999, articolo 4. Sovvenzione globale piccoli sussidi. Attuazione della misura B.1 - «Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati» - dell'asse B. Avviso per la selezione dell'Organismo intermediario e del progetto per la realizzazione della Sovvenzione globale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ed in particolare gli articoli 9, lettera i) e 27 dello stesso, relativi alla Sovvenzione globale;

VISTO il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1784 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo ed in particolare l'articolo 4, comma 2 il quale espressamente prevede il ricorso alla Sovvenzione globale quale strumento per l'erogazione di piccoli sussidi a favore di organizzazioni non governative e raggruppamenti locali operanti nei settori dell'inclusione sociale e lavorativa delle fasce svantaggiate della popolazione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n. 1685 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTO il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'obiettivo 3 - Regioni centro nord - per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(00)1120 del 18 luglio 2000;

VISTA la decisione della Commissione europea C(00)2076 del 21 settembre 2001 con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - approvato con la delibera giuntale n. 3216 del 13 ottobre 2000 e adottato dal Comitato di sorveglianza del P.O.R. del 18 dicembre 2000;

CONSIDERATO che il Programma operativo ed i Complemento di programmazione, in ottemperanza alle previsioni del citato articolo 4, comma 2 del Regolamento (CE) 1784/1999, prevedono la realizzazione della Sovvenzione globale finalizzata a sostenere con piccoli sussidi le Cooperative, Associazioni, Organizzazioni non governative ecc... che operano nel settore dell'inclusione sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate della popolazione;

RITENUTO pertanto di approvare l'avviso parte integrante del presente provvedimento relativo alla presentazione delle candidature per la selezione dell'Organismo intermediario e del progetto per la gestione della Sovvenzione globale denominata «Piccoli sussidi» relativa all'attuazione della misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - del Programma operativo;

CONSIDERATO che la Sovvenzione globale «Piccoli sussidi» si protrae fino al 31 dicembre 2006, con possibilità di estensione fino al 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO che, nell'ambito della programmazione finanziaria del Programma operativo e nel rispetto della previsione del Programma medesimo di destinare alla Sovvenzione globale «Piccoli sussidi» una quota finanziaria pari ad almeno lo 0,5% della disponibilità complessiva, la dotazione finanziaria della sovvenzione è pari a 3 milioni di euro;

CONSIDERATO che le candidature dovranno pervenire alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 13 giugno 2003;

all'unanimità,

DELIBERA

Secondo quanto indicato in premessa, è approvato l'avviso relativo alla presentazione delle candidature per la selezione dell'Organismo intermediario e del progetto per la gestione della Sovvenzione globale denominata «Piccoli sussidi» relativa all'attuazione della misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - del Programma operativo.

Le candidature dovranno pervenire alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 13 giugno 2003.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3
2000-2006

Avviso relativo alla presentazione di candidature per la selezione dell'Organismo intermediario e del progetto per la gestione della Sovvenzione globale denominata «Piccoli sussidi» relativa alla attuazione della misura B.1 - «Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati».

Premessa

1. Il Programma operativo regionale dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 prevede dispositivi e strumenti finalizzati a rafforzare e favorire le possibilità di accesso all'offerta formativa finanziata con risorse pubbliche che si realizza sul territorio regionale nonché al mercato del lavoro da parte di fasce di utenza storicamente marginalizzate.

2. In questo ambito, l'Amministrazione regionale ha individuato nella Sovvenzione globale lo strumento, attraverso cui favorire l'inserimento lavorativo di quelle persone che, per particolari condizioni soggettive o gravi difficoltà di ordine sociale, faticano ad accedere al mercato del lavoro. In particolare ci si riferisce a:

- persone portatrici di handicap fisico o mentale inclusi utenti ed ex utenti dei servizi di salute mentale;
- detenuti ed ex detenuti;
- cittadini extracomunitari;
- nomadi;
- tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti;
- sieropositivi;
- alcolisti ed ex alcolisti;
- persone che intendono uscire dal percorso della prostituzione;
- persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà.

1. Oggetto dell'avviso

1. Il presente avviso mira a selezionare l'Organismo intermediario (O.I.) ed il relativo progetto attraverso cui dare attuazione alla Sovvenzione globale (S.G.) denominata Piccoli sussidi», prevista dal Regolamento CE n. 1784, articolo 4, comma 2.

2. La S.G. esplica la sua attività fino al 31 dicembre 2006, attraverso modalità attuative che saranno indicate nei prossimi punti del presente avviso.

3. La Regione si riserva la possibilità di estendere l'operatività della S.G., comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

4. L'O.I. è chiamato alla gestione della S.G. al fine di sviluppare il settore dell'economia sociale valorizzandone la funzione di promozione dell'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate e di migliorare le capacità di intervento attraverso servizi reali di supporto alle imprese del settore. Questa duplice finalità deve essere perseguita dall'O.I. attraverso:

- il finanziamento di progetti presentati da soggetti operanti del settore dell'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate (di seguito indicate all'interno di ogni azione);
- la realizzazione diretta di azioni di accompagnamento finalizzate a migliorare l'efficacia della S.G..

2. Finalità generali

1. In coerenza con quanto previsto dalla misura B.1 in sede di Programma e di Complemento, attraverso le azioni indicate nel successivo paragrafo 4, gli interventi dovranno promuovere «lo sviluppo di condizioni favorevoli nel contesto ambientale per interventi integrati e finalizzati all'accesso ai servizi ed al lavoro dei gruppi svantaggiati». In particolare, la S.G. si propone l'obiettivo del rafforzamento della capacità di intervento del sistema regionale degli operatori dell'economia sociale attraverso l'erogazione di piccoli sussidi finalizzati all'acquisizione di beni o servizi reali di supporto.

3. Caratteristiche e requisiti dell'Organismo intermediario

1. Possono candidarsi alla gestione della S.G. «Piccoli sussidi» organismi senza fini di lucro o raggruppamenti di organismi senza fini di lucro (consorzi, società consortili, associazioni temporanee di impresa) radicati sul territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

a) che svolgano compiti di interesse pubblico e capacità di coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socio-economici regionali cui direttamente si riferisce l'attuazione della misura prevista (così come previsto dall'articolo 27 del Regolamento CE 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, relativo alle Sovvenzioni globali);

b) che siano dotati di struttura consolidata nel tempo, con dimostrate competenze specifiche ed esperienze nel settore e/o campo di attività in cui dovranno essere realizzati gli interventi, con particolare riferimento alle politiche di accompagnamento alla creazione d'impresa, alla formazione e agli interventi di inserimento lavorativo rivolti a migliorare l'accesso e la partecipazione dei destinatari al mercato del lavoro;

c) con un fatturato annuo o, in alternativa, una consistenza patrimoniale propria dimostrata dall'ultimo bilancio approvato, o doti di solvibilità dimostrate attraverso la presentazione di apposita attestazione da parte di primari istituti di credito, pari almeno un terzo dell'importo totale della S.G. (nel caso di candidatura presentata da più soggetti, la copertura dell'importo della sovvenzione globale deve essere assicurata dal raggruppamento nel suo complesso);

d) che siano dotati di capacità amministrative e risorse professionali e tecniche adeguate alla gestione e al controllo della S.G.

2. Nell'attuazione dei compiti e nella gestione complessiva della S.G., l'O.I. si dovrà impegnare affinché la concessione di contributi e di finanziamenti avvenga secondo criteri di trasparenza e vengano evitati conflitti di interesse che coinvolgano gli amministratori e i dipendenti dell'O.I. stesso.

3. Al riguardo, amministratori e dipendenti dell'O.I., nonché enti controllati dallo stesso, non potranno presentare progetti nell'ambito delle azioni finanziate a bando. Nel caso in cui un soggetto proponente e beneficiario del contributo abbia collegamenti societari (personali o di capitale) con l'O.I. (o con un suo membro), questi devono essere dichiarati all'atto della richiesta

di finanziamento. Il membro dell'Organismo interessato non potrà partecipare alla procedura di concessione del contributo. Inoltre, tutti i casi ove esista o sia presumibile un collegamento tra soggetti beneficiari del contributo e componenti l'O.I. dovranno essere segnalati alla Direzione regionale della formazione professionale.

4. L'O.I. può essere composto di più soggetti. In tal caso il proponente e i partners devono costituire o dichiarare l'intenzione di costituire, a finanziamento approvato e comunque prima del formale avvio della S.G., Consorzio o Associazione temporanea indicando sin dal momento della presentazione della proposta il soggetto capofila. Il formulario di presentazione del progetto di S.G. deve essere sottoscritto:

- da tutti i soggetti (capofila e partners) se l'Associazione/Consorzio non è ancora stata costituita;
- dal soggetto capofila della Associazione temporanea (se già costituita);
- dal rappresentante legale del Consorzio (se già costituito).

4. Interventi finanziabili nell'ambito della Sovvenzione globale

1. Gli interventi che dovranno essere attivati con la S.G. sono i seguenti, schematicamente distinti a seconda che debbano essere realizzati da parte di soggetti proponenti che l'O.I. dovrà selezionare o da parte dello stesso O.I. e classificati, ai fini del monitoraggio e valutazione, secondo l'assetto del Complemento di programmazione:

- *Interventi da finanziare su presentazione di progetti da parte di soggetti proponenti ammissibili*

Titolo	*Macrotipologia di azione*	*Tipologia di azione*	*Azione*
1) Sviluppo di servizi integrati	Azioni rivolte alle persone	Incentivi	Piccoli sussidi alle imprese sociali (104)

- *Interventi da realizzarsi a cura dell'Organismo intermediario, volti a migliorare l'efficacia dell'azione complessiva*

Titolo	*Macrotipologia di azione*	*Tipologia di azione*	*Azione*
2) Animazione territoriale e sensibilizzazione del contesto	Azioni di accompagnamento	Informazione e pubblicità	Informazione e pubblicità (99)
3) Supporto all'attuazione della Sovvenzione globale	Azioni rivolte ai sistemi	Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema	Indagini e ricerche (59)

2. Viene inoltre previsto un ulteriore intervento - Attuazione della Sovvenzione globale - il quale ha una sua identità a livello di quota finanziaria ad esso attribuibile nell'ambito del budget complessivo della S.G.. Per quanto riguarda l'aspetto gestionale dell'intervento ed in particolare le fasi di monitoraggio e certificazione delle spese, esso sarà ripartito sugli interventi 1), 2) e 3) secondo modalità che l'O.I. sarà tenuto ad evidenziare in apposita documentazione.

4.1. Interventi da finanziare su presentazione di progetti da parte di soggetti proponenti ammissibili

1) Sviluppo di servizi integrati

Attraverso la concessione, sotto forma di «Piccoli sussidi», di sovvenzioni in conto capitale, si vuole contribuire a potenziare e qualificare le capacità d'intervento degli operatori del settore dell'economia sociale. In particolare i piccoli sussidi sostengono l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- beni strumentali (computer e reti informatiche, macchine per ufficio, attrezzature ed impianti specifici volti a facilitare la fruizione dei servizi da parte dei soggetti svantaggiati, ecc.);
- servizi finalizzati all'introduzione di innovazioni organizzative (affiancamento alla direzione dell'impresa sociale, miglioramento dell'ambiente di lavoro, supporto alla gestione del personale e dei volontari);
- attività formative specificamente rivolte allo sviluppo ed al potenziamento delle capacità manageriali, gestionali, organizzative degli operatori rispondenti alla finalità di contribuire alla trasformazione in senso imprenditoriale del terzo settore;
- servizi informativi (in materia di legislazione comunitaria, nazionale, regionale, bandi e gare nazionali e locali per l'affidamento di servizi di utilità pubblica, accesso ai finanziamenti pubblici e privati, ecc.).

Soggetti proponenti: Associazioni, società cooperative, organizzazioni di volontariato, fondazioni, ONG (Organizzazioni non governative), altri enti di carattere privato senza scopo di lucro, forme di partenariato locale che hanno tra le proprie finalità la lotta all'emarginazione attraverso l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati.

I criteri minimi da adottare per la selezione dei soggetti destinatari del finanziamento sono:

- competenza ed esperienza nel settore dell'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati;
- capacità di mobilitare risorse umane in ambito locale per iniziative di sensibilizzazione in tema di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati;
- capacità di coinvolgimento nel progetto di altri soggetti pubblici o privati impegnati nella gestione di politiche socio-assistenziali, formative ed occupazionali;
- adozione di metodologie di inserimento lavorativo basate sui percorsi integrati e/o personalizzati e di coinvolgimento attivo dei soggetti svantaggiati.

Spese ammissibili:

- spese di assistenza tecnica e consulenza;
- spese per la formazione;
- spese per attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ammortizzabili.

La soglia massima del contributo concedibile a ciascun proponente è pari a 50.000,00 euro. Tale limite deve intendersi come tetto massimo assegnabile a ciascun beneficiario nel periodo di operatività della S.G. [fino al 31 dicembre 2006], anche frazionato su più sussidi.

La disciplina dei costi ammissibili cui fare riferimento è quella di cui al regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

Gli interventi previsti in questa azione costituiscono aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria e dovranno ricadere nella disciplina del de minimis di cui al Regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001. In tal senso l'O.I. assicurerà i necessari contatti e rapporti con il Servizio autonomo per il Controllo comunitario, competente in materia di banca dati regionale de minimis.

4.2. Interventi da realizzarsi a cura dell'Organismo intermediario

2) Animazione territoriale e sensibilizzazione del contesto

Allo scopo di migliorare l'efficacia complessiva dell'erogazione dei piccoli sussidi agli operatori del settore dell'economia sociale, l'O.I. dovrà provvedere alle seguenti attività:

- realizzazione di convegni, seminari tematici, attività promozionali e informative sulle attività dell'O.I. nell'ambito della gestione della S.G.;
- coinvolgimento attivo nell'iniziativa dei principali rappresentanti del terzo settore a livello regionale oltre che dei rappresentanti del mondo economico, finanziario, sindacale e delle istituzioni;
- azioni di informazione e animazione rivolte alle comunità locali, alle associazioni e alle fondazioni radicate nel territorio la cui azione in qualche modo abbia una ricaduta sui destinatari delle azioni previste dalla S.G.;
- mobilitazione dei potenziali promotori delle iniziative contribuendo a definire una prima «mappatura» dei bisogni espressi e non espressi.

Tali attività dovranno essere realizzate dall'O.I., direttamente o tramite affidamenti all'esterno nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sugli appalti.

Spese ammissibili:

- spese di studio, ricerca e progettazione dei dispositivi di intervento;
- spese di personale e consulenze per la realizzazione delle azioni;
- spese di ideazione e produzione dei materiali;
- spese di pubblicità;
- spese di diffusione dei materiali e dei prodotti;
- spese relative alla realizzazione di seminari e momenti pubblici di sensibilizzazione.

La disciplina dei costi ammissibili cui fare riferimento è quella di cui al Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

3) Supporto all'attuazione della Sovvenzione globale (studi e ricerche)

A supporto dell'attuazione della S.G., l'O.I. potrà realizzare ricerche e indagini finalizzate all'analisi del contesto territoriale, dei target di utenza e dei fabbisogni formativi e di sostegno.

Tale attività dovrà essere realizzata dall'O.I. direttamente o tramite affidamenti all'esterno nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sugli appalti.

Spese ammissibili:

- spese di studio, ricerca e progettazione dei dispositivi di intervento.

La disciplina dei costi ammissibili cui fare riferimento è quella di cui al regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modifi-

che e integrazioni, disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

4) Attuazione della Sovvenzione globale

Come precedentemente indicato, si prevede l'individuazione di un ulteriore intervento - Attuazione della Sovvenzione globale - nel quale rientrano le attività rivolte alla gestione della S.G. da parte dell'O.I.

Spese ammissibili:

- spese di personale;
- spese per collaboratori e consulenti esterni;
- spese di funzionamento e gestione;
- spese generali;
- spese di organizzazione ed informatizzazione.

La disciplina dei costi ammissibili cui fare riferimento è quella di cui al regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

Tali spese, specificamente individuate nel loro ammontare complessivo nella proposta progettuale, saranno poi allocate, in relazione alle esigenze di monitoraggio e certificazione del Programma operativo, all'interno dei precedenti tre interventi, secondo termini quantitativi indicati dall'O.I.

5. Durata delle attività

1. La durata complessiva della S.G. è prevista fino al 31 dicembre 2006.

2. Entro tale termine l'O.I. dovrà definire tutte le procedure atte ad assicurare l'impegno delle risorse. In questo senso:

- relativamente all'intervento 1 - Sviluppo dei servizi integrati - il 31 dicembre 2006 costituisce il termine finale per l'individuazione degli organismi beneficiari dei piccoli sussidi. L'erogazione dei piccoli sussidi deve in ogni caso realizzarsi entro il 30 giugno 2007;
- relativamente agli interventi 2 - Animazione territoriale e sensibilizzazione del contesto - e 3 - Supporto all'attuazione della Sovvenzione globale (studi e ricerche) - tutte le attività, compresa la fase di erogazione delle risorse, devono concludersi entro il 31 dicembre 2006.

6. Realizzazione delle attività

1. Come precedentemente indicato, le attività relative all'intervento 1) verranno realizzati attraverso una selezione di progetti presentati da soggetti aventi titolo. Gli interventi 2) e 3) dovranno essere realizzati direttamente dall'O.I.

2. La realizzazione degli interventi dovrà fare riferimento a quanto previsto dal regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3 - 2000-2006», anche relativamente alla disciplina dei costi.

3. Come già in precedenza ricordato, gli interventi di cui all'intervento 1) - Sviluppo dei servizi integrati - rientrano nella disciplina degli aiuti di Stato - de minims - di cui al Regolamento (CE) 69/2001. L'O.I. è tenuto al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

4. Nel caso di attività formativa ci si dovrà rifare al quadro delle tipologie formative previste dal citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni; le attività potranno essere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, previa validazione del percorso formativo proposto da parte della Direzione regionale della formazione professionale.

5. I progetti dovranno essere presentati sull'apposito formulario scaricabile dal sito www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

7. Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla S.G. ammontano complessivamente a 3.000.000,00 euro a valere sull'asse B, misura B.1 del Programma operativo.

2. Il proponente può prevedere anche ulteriori partecipazioni finanziarie, pubbliche o private, provenienti da altre fonti. Tale eventualità deve essere evidenziata nel progetto e rappresenta elemento costitutivo della proposta vincolante per la successiva fase di attuazione.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 saranno corrisposte con le seguenti modalità:

- un anticipo - pari al 60% dell'ammontare complessivo della S.G. - a seguito della sottoscrizione della Convenzione;
- il saldo - pari al rimanente 40% - dopo l'avvenuta certificazione dell'effettiva spesa di almeno il 50% della prima anticipazione.

Entrambi i pagamenti saranno corrisposti solo su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per i relativi importi, in quanto questa sia dovuta.

4. Gli interessi derivanti dalle somme così corrisposte devono essere riutilizzati nell'ambito della S.G. sugli interventi che verranno individuati in sede di Convenzione. In difetto, le relative somme dovranno essere depositate su conti infruttiferi.

5. Le risorse sono comprensive dell'I.V.A., se ed in quanto dovuta. L'I.V.A. è ammissibile per la quota non detraibile.

6. Nell'ambito della S.G., l'attribuzione delle risorse alle varie azioni dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- almeno l'80% per la realizzazione dell'intervento 1 - Sviluppo dei servizi integrati;
- massimo il 10% complessivo per la realizzazione degli interventi 2 - Animazione territoriale e sensibilizzazione del contesto - e 3 - Supporto all'attuazione della Sovvenzione globale (studi e ricerche);
- massimo il 10% per la realizzazione dell'intervento 4 - Attuazione della Sovvenzione globale.

8. Requisiti della candidatura ad Organismo intermediario

1. La candidatura ad O.I. dovrà comprendere i seguenti elementi:

a) nome del soggetto proponente;

b) natura giuridica;

c) oggetto sociale o finalità o missione e settori di attività del soggetto proponente;

d) anno di costituzione;

e) soci: numero, caratteristiche;

f) dati economico-finanziari degli ultimi tre anni: principali elementi atti a far comprendere le dimensioni e la consistenza patrimoniale e le doti di solvibilità del soggetto proponente;

g) dati strutturali-organizzativi: numero dei dipendenti e/o collaboratori fissi; sedi: numero, caratteristiche e localizzazione; informazioni sull'articolazione organizzativa;

h) informazioni atte a valutare le capacità del soggetto proponente nei settori di intervento della S.G.: principali attività svolte negli ultimi cinque anni, con indicazione dei principali lavori svolti attinenti alle attività previste nella S.G.;

i) informazioni sulla struttura tecnica interna ed esterna all'O.I. che curerà la realizzazione degli interventi (organigramma funzionale, risorse e strutture tecniche disponibili, indicazione delle figure professionali, altre informazioni utili a valutare l'esperienza e la competenza dell'O.I. nei settori oggetto della S.G.);

j) informazioni sui costi della S.G.

2. Nel caso di raggruppamento di soggetti, la candidatura deve contenere le informazioni relative ai punti a) - i) per ciascuno dei soggetti (capofila e partners). Le informazioni relative al punto j) devono essere fornite con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.

3. La candidatura dovrà contenere anche la progettazione della S.G. specificando le seguenti informazioni:

- *Descrizione dell'attività proposta.*
  - Scheda di sintesi della S.G. Contesto di riferimento, obiettivi generali e motivazioni della S.G., articolazione delle iniziative da attivare in relazione ai singoli interventi che compongono la S.G. (paragrafo 4).
- *Fasi delle attività.*
  - Pianificazione globale e programmazione dettagliata delle iniziative previste, con individuazione delle metodologie, strumenti, risultati attesi, tempi e modalità di attuazione.
- *Realizzazioni, risultati attesi e impatto al termine dell'attività.*
  - Scelta degli indicatori e delle modalità di monitoraggio della S.G.; quantificazione ex-ante degli stessi.
- *Indicazioni sui criteri di scelta dei destinatari.*
  - Si richiede l'indicazione dettagliata dei criteri e modalità di selezione in maniera distinta rispetto agli interventi.
- *Convenzioni e collaborazioni previste.*
  - Ruolo e attività svolte dall'O.I.; modello organizzativo dell'O.I. con l'organigramma specifico delle risorse interne ed esterne da impiegare, tipologie e costi delle collaborazioni.
- *Preventivo di spesa dell'attività.*
  - Piano economico finanziario globale e dettagliato per singolo intervento. Indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento.

4. Inoltre, il candidato dovrà dimostrare di poter:

- assicurare un monitoraggio costante a livello regionale sullo stato dell'arte delle politiche per l'inserimento lavorativo e il reinserimento di gruppi svantaggiati;
- assicurare la messa a punto e la sperimentazione di metodologie di intervento a sostegno dello sviluppo e del consolidamento in ambito regionale di politiche di creazione di impresa e lavoro autonomo rivolte a gruppi svantaggiati. In questo ambito, particolare attenzione sarà data al raccordo con le politiche di promozione dell'occupazione e di nuova imprenditorialità individuate nel Piano nazionale d'azione per l'occupazione e con le politiche regionali di settore;
- prevedere l'individuazione e l'adozione di una soluzione organizzativa «integrata», che consenta cioè la più ampia e completa offerta di interventi formativi raccordata con i servizi disponibili, co-

pertura territoriale, tempestività e continuità nella erogazione;

- tenendo conto dei risultati e delle linee guida che deriveranno dalla sperimentazione dell'intervento,
- prevedere le modalità di prosecuzione del sistema, incluse anche le possibili fonti finanziarie, al fine di garantire continuità nelle attività e nei servizi offerti una volta esauriti i termini di durata della S.G..

9. Requisiti di ammissibilità delle candidature e criteri di valutazione

1. Le fasi relative alla istruttoria di ammissibilità ed alla valutazione delle proposte vengono svolte dalla Direzione regionale della formazione professionale.

2. Le richieste di finanziamento saranno considerate ammissibili e approvabili se:

- pervenute entro la scadenza indicata nel paragrafo 10 del presente bando;
- presentate da soggetto ammissibile;
- compilate sull'apposito formulario;
- coerenti con quanto previsto al paragrafo 4 sul contenuto della S.G.;
- completi delle informazioni richieste;
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.

3. Fra tutte le candidature pervenute ne sarà selezionata quella che avrà conseguito il punteggio più alto sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

N. ordine	*Criterio*	*Punteggio massimo*
1	Affidabilità dell'Organismo intermediario dal punto di vista organizzativo/strutturale. Verranno presi in considerazione i seguenti aspetti: - Disponibilità di strutture tecniche sul territorio regionale da destinare alla realizzazione degli interventi (ad esempio spazi fisici, laboratori, uffici informativi e di orientamento, aule, ecc...); - Capacità amministrative maturate in esperienze similari e disponibilità di risorse professionali e tecniche adeguate alla gestione ed al controllo della S.G.	30
2	Affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento. Verranno prese in considerazione i seguenti aspetti: - Competenza ed esperienze dimostrate e rappresentate nel settore e/o campo di attività in cui dovranno essere realizzati gli interventi finanziati dalla S.G.; - Capacità di coinvolgere in modo adeguato gli ambienti socio-economici regionali cui direttamente si riferisce l'attuazione degli interventi previsti e capacità di stipulare accordi ed avviare collaborazioni con imprese, associazioni di categoria, università, centri di ricerca, istituti di credito, centri di formazione professionale e di servizio, enti locali.	30
3	Innovatività/qualità del progetto. Verrà presa in considerazione la capacità progettuale e gestionale per l'attuazione degli interventi relativamente ai seguenti aspetti: - analisi dei fabbisogni specifici di sostegno al settore dell'economia sociale nel territorio regionale; - sviluppo di modelli di servizi reali specifici per gli operatori del settore dell'economia sociale; - coerenza e qualità della struttura progettuale complessiva, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali ed attività proposte; - sviluppo e messa a punto delle metodologie finalizzate alla valutazione dei progetti ed individuazione dei relativi nuclei di valutazione; - messa a punto di un monitoraggio costante degli interventi attuati dalla S.G. e del quadro di riferimento regionale relativo alle materie oggetto della S.G.	30
4	Articolazione finanziaria del progetto, ivi comprese eventuali ulteriori partecipazioni finanziarie	10
	TOTALE	100

4. In sede di approvazione la Regione potrà apportare correttivi all'impianto proposto che l'O.I. sarà tenuto ad osservare pena la decadenza dalla titolarità della S.G..

10. Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. I progetti dovranno essere presentati sull'apposito formulario compilato in ogni sua parte.

2. Il formulario è scaricabile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

3. Il formulario deve essere accompagnato da una nota di richiesta di finanziamento in bollo (euro 10,33) la quale deve fare riferimento al presente avviso e contenere la dichiarazione di intenti a costituirsi in Consorzio/ATI/ATS in caso di approvazione ed ammissione al finanziamento del progetto (qualora il Consorzio/ATI/ATS non risulti già costituito al momento della presentazione).

4. Tutti i documenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono essere firmati con firma autenticata dal legale rappresentante dell'ente partecipante o del Consorzio/ATI/ATS, se formalmente costituita. In caso di costituendo Consorzio/ATI/ATS dovranno essere firmati con firma autenticata da ciascuno dei soggetti che partecipano al Consorzio/ATI/ATS, pena l'esclusione. L'autentica della firma può essere effettuata ai sensi della legge 191/1998, articolo 2, comma 10, ossia è sufficiente allegare copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario. Per ogni firmatario è sufficiente allegare una sola fotocopia del proprio documento d'identità per l'autentica di tutte le firme che vanno apposte al formulario e alle altre dichiarazioni richieste.

5. I soggetti proponenti devono presentare le domande di partecipazione complete della relativa documentazione, entro le ore 12.00 del 13 giugno 2003, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale della formazione professionale - via San Francesco n. 37 - 34133 - Trieste.

6. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite prima di detta scadenza. Farà fede il timbro di arrivo posto dalla Direzione regionale. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

11. Sorveglianza della Sovvenzione globale

1. L'O.I., nell'attuazione degli interventi è tenuto a far applicare la normativa regionale di riferimento per le attività formative, nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/1999, Reg. CE 1784/1999).

2. La sorveglianza della S.G., sarà realizzata dalla Autorità di gestione secondo le modalità espresse dal Regolamento CE 1260/1999, così come sviluppate nel Programma operativo e Complemento di programmazione.

3. Per consentire alla Autorità di gestione di monitorare l'andamento della S.G., l' O.I. è tenuto a trasmettere alla Regione Friuli Venezia Giulia, con la cadenza stabilita dall'Autorità di Gestione medesima, l'avanzamento finanziario della Sovvenzione (impegni e spesa). Inoltre, esso deve presentare alla medesima Autorità, con cadenza annuale, un dettagliato rapporto di esecuzione. In questo rapporto dovranno essere riportate tutte le informazioni sullo stato di realizzazione finanziaria e fisica, sulle difficoltà incontrate e sulle caratteristiche dei progetti sovvenzionati, il tutto rappresentato nel contesto degli obiettivi e dei criteri previsti dalla convenzione.

4. Il rapporto di esecuzione deve essere inviato entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno; ciò in quanto base informativa a cui la Autorità di gestione dovrà riferirsi per redigere la parte sullo stato di attuazione della S.G. da inserire nel rapporto annuale di esecuzione del Programma operativo da trasmettere, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento CE 1260/1999, alla Commissione europea dopo esame ed approvazione del Comitato di sorveglianza del Programma operativo.

12. Definizione dei rapporti tra Direzione regionale della Formazione professionale e l'Organismo intermediario

1. I reciproci rapporti tra la Direzione regionale della Formazione professionale e l'O.I. vengono disciplinati da apposita Convenzione.

2. Ove necessario e nel rispetto della finalità generale di allargare quanto più possibile gli effetti della S.G. rispetto all'universo cui si rivolge nonché di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 1784/1999, la Direzione regionale della Formazione professionale e l'O.I. potranno definire modifiche e integrazioni alla struttura della S.G.

3. Tutti i prodotti realizzati tramite i progetti finanziati, sono di proprietà esclusiva della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Per quanto riguarda il regime giuridico-economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente bando, possono in concreto darsi i seguenti casi:

a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione, in quanto committente, acquisisce il pieno diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore; il soggetto affidatario ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali;

b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: di questi ultimi sarà fornita alla Regione una licenza d'uso che consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni, decorrenti dalla data di termine del progetto, senza ulteriori spese.

4. La convenzione per l'affidamento dell'attività al soggetto affidatario regolerà in maniera più puntuale i casi a) e b). E' fatta salva la possibilità per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di aderire ad accordi

tendenti ad un più efficiente utilizzo della licenza in parola, previa valutazione economica dell'operazione.

13. Modalità di informazione e pubblicità degli interventi

1. L'O.I. dovrà attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. legge 130/1930 del 31 maggio 2000), nonché a quanto disposto dall'articolo 69, comma 5, del citato Regolamento «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3».

14. Condizioni di tutela della privacy

1. Tutti i dati personali dei quali la Regione Friuli Venezia Giulia entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della legge 675/1996 e successive modifiche.

15. Ripetizione della Sovvenzione globale

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ove venga ravvisata la positiva attuazione della S.G. e l'avvenuto perseguimento delle finalità programmate, può procedere all'estensione nei confronti dell'O.I. delle attività di cui al presente testo fino al 31 dicembre 2008, prevedendo anche possibili correttivi nei contenuti, ove necessario.

16. Informazioni sul bando

1. Il presente bando è reperibile in internet nel sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it); informazioni possono inoltre essere richieste al numero verde 800855056.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1341.

Iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria. Annullamento del concorso pubblico di selezione per l'assegnazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del programma.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera numero 3215 del 27 settembre 2002 che approvava il testo dell'avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del Programma INTERREG III A Italia-Austria,

ATTESO l'errore formale che veniva sollevato in sede di ulteriore disamina delle procedure concorsuali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di annullare il concorso pubblico di selezione per l'assegnazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del Programma INTERREG III A Italia-Austria;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a tiratura nazionale e uno locale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1348.

Iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria. Approvazione avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del programma.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'Iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000

della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione C/2001/3537 della Commissione del 23 novembre 2001, che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG III A Italia-Austria»;

CONSIDERATO che, in data 20 novembre 2001, si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di programmazione del programma INTERREG III A Italia-Austria;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 381 del 20 febbraio 2002, con la quale si prende atto dell'approvazione del Programma;

VISTO l'articolo 5 «Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea» della legge regionale n. 13 del 15 maggio 2002, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006;

VISTO l'accordo di collaborazione transfrontaliera sottoscritto il 15 gennaio 2002 fra le Regioni partner del Programma, nel quale si stabilisce la quota di risorse finanziarie di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia per l'intero periodo di programmazione pari al 34,0039% di quella nazionale per un ammontare complessivo di risorse pubbliche (comunitarie, nazionali e regionali) di 13.906.226 euro;

VISTO l'articolo 67 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, contenente la declaratoria delle competenze del Servizio autonomo per i rapporti internazionali nell'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri;

PRESO ATTO CHE che l'asse 4 «Supporto alla cooperazione» prevede la misura 4.1 «Assistenza tecnica alle strutture comuni» che finanzia le categorie di spesa relative all'assistenza tecnica e alle attività di monitoraggio e sorveglianza del Programma, compresa l'assunzione e la formazione del personale incaricato connesso alla preparazione, selezione e sorveglianza dei progetti;

ATTESO che per l'asse 4 sono stati stanziati a livello di Programma 4.973.438 euro, di cui 3.362.700 relativi alla misura 4.1, e che la quota di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia ammonta per l'intero asse 4 a 973.438 euro, di cui 695.312 rientranti nella misura 4.1;

PRESO ATTO della decisione assunta nel corso della seduta del Comitato di pilotaggio congiunto del 13 dicembre 2001, quale risulta da relativo verbale, di demandare all'Autorità di gestione del programma la determinazione dei costi di assistenza tecnica per le attività comuni, e che tali costi sono stati successivamente determinati - e assentiti da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. 17 del 20 gennaio 2002 - in totali euro 1.172.000,00, da gestirsi direttamente da parte della Provincia autonoma di Bolzano in qualità di Autorità di gestione e di pagamento, determinando di conseguenza in euro 242.292,44 la quota di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'asse 4 da destinare alle attività comuni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2889 del 28 agosto 2002 relativa all'assegnazione alle Direzioni regionali, servizi e Servizi autonomi delle risorse finanziarie di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'intero periodo di programmazione 2000-2006, con la quale sono state destinate al Servizio autonomo per i rapporti internazionali le risorse finanziarie relative all'assistenza tecnica per totali 973.438,00 euro;

ATTESO che, secondo quanto stabilito dal Documento unico di programmazione, spettano alle Autorità di gestione locali le seguenti attività: essere lo sportello per la presentazione dei progetti, fare le preistruttorie dei progetti, interloquire con i beneficiari finali a seguito dell'approvazione del finanziamento, monitoraggio e controllo finanziario dei progetti;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare una corretta ed efficiente gestione del programma in oggetto, è necessaria la collaborazione di personale aggiuntivo da affiancarsi all'Autorità di gestione locale, le cui funzioni sono svolte per la Regione Friuli Venezia Giulia dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

CONSIDERATO inoltre che, tenendo conto delle attività da svolgersi da parte dell'Autorità di gestione locale e delle summenzionate risorse finanziarie disponibili, è opportuno prevedere la collaborazione di 2 persone - non reperibili all'interno dell'Amministrazione regionale - per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del Programma;

VISTO il testo dell'avviso pubblico di selezione, in allegato alla presente delibera;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il testo dell'avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del Programma INTERREG III A Italia-Austria, che fa parte integrante della presente deliberazione;

2. che alla predetta selezione provvederà un'apposita Commissione, composta dal Direttore del Servizio

autonomo per i rapporti internazionali in qualità di Presidente della stessa, da un Funzionario della Regione Friuli Venezia Giulia o del Veneto o della Provincia autonoma di Bolzano e da un esperto in materia di Programmi comunitari, nominata con decreto del Direttore del S.A.R.I.;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a tiratura nazionale e uno locale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del programma previste dal documento congiunto di programmazione dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria, ai sensi della norma 11, punto 2, dell'allegato del Regolamento 1685/2000 della commissione europea (recante disposizioni di applicazione del Regolamento 1260/1999)

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende conferire - ai sensi del Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali - 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati a supportare l'attività di gestione del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria, secondo quanto previsto nell'asse 4 «Supporto alla cooperazione», misura 4.1 «Assistenza Tecnica» del Documento congiunto di programmazione approvato con decisione C/2001/3537 della Commissione del 23 novembre 2001,

Per i due incarichi vengono di seguito indicati l'attività oggetto del contratto, i requisiti soggettivi richiesti, la durata e la spesa prevista.

- n. 2 collaboratori a supporto delle attività connesse alla gestione del Programma.

Attività

- supporto all'elaborazione delle relazioni annuali ed dei rapporti sull'implementazione del Programma;
- supporto alla predisposizione dei materiali e delle informazioni per il monitoraggio dei progetti;
- attività di sportello per i beneficiari finali;
- supporto revisione contabile e controllo di primo livello anche in loco dei progetti;
- collaborazione all'organizzazione di riunioni, convegni e ogni altra manifestazione correlata al Programma;
- assistenza nei contatti con l'Autorità di gestione centrale del Programma e con il valutatore nonché coordinamento con i soggetti coinvolti nel Programma;
- supporto ad ogni altra attività generale dell'Unità locale di gestione e di pagamento;

Requisiti

- Diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli di studio equipollenti ai sensi della normativa vigente con votazione di almeno 100/110;
- esperienza lavorativa di almeno un anno relativa alla programmazione od attuazione di progetti nell'ambito dei Programmi comunitari;
- buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
- padronanza nell'utilizzo dei programmi informatici di calcolo, database relazionali, videoscrittura, posta elettronica.

La buona conoscenza della lingua tedesca e l'esperienza lavorativa maturata specificamente nell'ambito dei Programmi INTERREG transfrontalieri, e nella gestione di Programmi comunitari finanziati con Fondi strutturali, costituiranno titolo preferenziale.

I candidati dovranno essere disponibili alle trasferte sia in Italia che all'estero.

Durata: Il rapporto avrà durata di 2 anni, rinnovabile fino al 31 dicembre 2008 o a diversa scadenza indicata dalla Commissione europea, con un impegno previsto di 1550 ore distribuite su 220 giornate annue.

Compenso previsto: euro 25.000,00 annui lordi.

2. Modalità di adesione

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di adesione in carta semplice redatta secondo l'allegato schema, presentandola personalmente o indirizzandola a:

Servizio autonomo per i rapporti internazionali
Presidenza della Giunta regionale
c/o Ufficio Posta
Scala Cappuccini n. 1
34100 Trieste

indicando, sull'esterno della busta in maniera chiara e a stampatello, «Avviso pubblico di selezione per il P.I.C. INTERREG III A Italia-Austria».

La suddetta istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autono-

ma Friuli Venezia Giulia. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. Qualora la domanda sia inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Modalità di selezione

Un'apposita Commissione, composta dal Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali in qualità di Presidente della stessa, da un Funzionario della Regione Friuli Venezia Giulia o del Veneto o della Provincia autonoma di Bolzano e da un esperto in materia di Programmi comunitari, verrà nominata con decreto del Direttore del S.A.R.I.

Soltanto i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che l'Amministrazione potrà verificare, potranno essere ammessi alla prova orale che includerà argomenti relativi ai programmi comunitari, con particolare riguardo a quelli finanziati con i Fondi strutturali, argomenti di carattere istituzionale generale, volti all'approfondimento delle competenze specifiche maturate nell'ambito delle proprie attività di formazione e lavorative, nonchè la verifica della conoscenza della lingua inglese e tedesca (per chi ne abbia dichiarato la conoscenza nella domanda) e prove pratiche atte a verificare la padronanza nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Per tale prova orale la Commissione sarà integrata da un esperto in informatica, un esperto in lingua inglese ed un esperto in lingua tedesca.

La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, al colloquio, nel giorno e nell'ora indicati, da parte dei candidati ammessi alla prova orale - il cui elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 30 luglio 2003 - comporterà l'esclusione dalla selezione.

Al termine dei colloqui la Commissione redigerà una graduatoria di merito che sarà resa pubblica tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'Amministrazione competente si riserva la facoltà di attingere alle graduatorie al fine di affidare ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività inerenti l'I.C. INTERREG III A Italia-Austria, anche a supporto delle Direzioni regionali del Friuli Venezia Giulia coinvolte nell'attuazione dell'I.C.

L'Amministrazione regionale potrà, a suo insindacabile giudizio, non assegnare i contratti di cui al presente avviso.

Il conferimento degli incarichi avviene mediante stipula di singoli contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei quali saranno esplicitate tutte le modalità per lo svolgimento delle attività previste.

4. Tutela della riservatezza e dati personali

Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996, a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.

5. Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, dott. Lucio Pellegrini.

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste a:

- dott.ssa Silvia Franceschini
  telefono: 040 3773566
  fax: 040 3773798
  e-mail: silvia.franceschini@regione.fvg.it

- dott.ssa Chiara Vecchiato
  telefono: 040 3773652
  e-mail: interreg.sari@regione.fvg.it

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio Autonomo per i Rapporti Internazionali

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PROGRAMMA INTERREG IIIA ITALIA-AUSTRIA

Il/La sottoscritto/a

____

(cognome, nome, eventualmente cognome da coniugata)

codice fiscale ____________________________________

presa visione dell'avviso, chiede di essere ammesso/a alla selezione sopra citata e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del d.p.r. n.445 del 28 dicembre 2000, dichiara quanto segue.

- di essere nato/a a ________________________________

(Comune e Provincia)

- di essere residente a ________________________________

(Comune e Provincia)

in via ______________________________ n.civico __________

c.a.p ____________ telefono ________________ cellulare ____________

- di essere in possesso del diploma di laurea in ________________________

conseguito presso ____________________________________

con la votazione di ____________________ nell'anno ____________

- di essere in possesso dell'esperienza lavorativa, nell'ambito delle materie oggetto dell'avviso pubblico, di seguito riportata (specificare nel dettaglio periodo, mansioni, tipo di attività, e ogni altro elemento utile):

____

____

____

____

____

____

____

____

- di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
- di avere padronanza nell'utilizzo dei programmi informatici di calcolo, database relazionali, videoscrittura, posta elettronica, nell'uso degli applicativi del pacchetto Office.

☐ buona conoscenza della lingua tedesca (barrare se in possesso del requisito)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Data________________ FIRMA______________________________

Allegato:

- fotocopia di un documento d'identità (carta d'identità o equipollenti ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 445/2000)

Note per la compilazione della domanda:

Si ricorda che l'omissione della sottoscrizione (nome e cognome) o la mancata indicazione delle generalità e dell'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Aviano. Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 4 marzo 2003 il Comune di Aviano ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Buttrio. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 4 del 19 febbraio 2003, il Comune di Butrio ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cavazzo Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 7 dell'8 aprile 2003 il Comune di Cavazzo Carnico ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, sentito il parere del Direttore regionale della pianificazine territoriale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fagagna. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 58 del 27 marzo 2003 il Comune di Fagagna ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lestizza. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 18 del 31 marzo 2003, il Comune di Lestizza ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune ossevazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione delle varianti al Piano regolatore generale ed al Piano di recupero n. 6 di Corso Garibaldi adottate in seguito all'approvazione dei progetti definitivi in

variante ai lavori della nuova sede della Provincia di Pordenone relativi alla «Sistemazione e riqualificazione del Tratto della roggia dei Mulini Pagotto» ed alla «Sistemazione ed adeguamento Spina - ex albergo» (articolo 127 legge regionale 52/91).

Con deliberazione consiliare n. 30 del 17 febbraio 2003 il Comune di Pordenone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 le varianti al Piano regolatore generale ed al Piano di recupero n. 6 di corso Garibaldi in seguito all'approvazione dei progetti definitivi in variante ai lavori della nuova sede della Provincia di Pordenone relativi alla «Sistemazione e riqualificazione del Tratto della roggia dei Mulini Pagotto» ed alla «Sistemazione ed adeguamento Spina - ex albergo» (Articolo 127, legge regionale 52/1991), prendendo atto che, in ordine alle varianti medesime, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore generale adottata in seguito all'approvazione del progetto di realizzazione nuovi Uffici comunali nello stabile di via Bertossi - ex scuola media Giovanni Antonio da Pordenone (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 31 del 17 marzo 2003 il Comune di Pordenone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante al Piano regolatore generale adottata in seguito all'approvazione del progetto di realizzazione nuovi Uffici comunali nello stabile di via Bertossi - ex scuola media Giovanni Antonio da Pordenone, prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 60 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 97 del 30 settembre 2002 il Comune di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 60 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 60 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 7 del 27 febbraio 2003 il Comune di Reana del Rojale ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 9 del 27 febbraio 2003 il Comune di Reana del Rojale ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarvisio. Avviso di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 18 del 9 aprile 2003 il Comune di Tarvisio ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 34 al Piano regolatore generale modificata in seguito al parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni e sono state raggiunte le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3, della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 102 del 18 dicembre 2002 il Comune di Tavagnacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Turriaco. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 11 del 24 febbraio 2003 il Comune di Turriaco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 137 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 7 del 27 gennaio 2003 il Comune di Udine ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge 52/1991, la variante n. 137 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 137 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 133 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 40 del 24 marzo 2003 il Comune di Udine ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 133 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Vajont. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggio comunale di iniziativa pubblica denominata «Zona omogenea C» per nuovi insediamenti residenziali.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 2 marzo 2003, il Comune di Vajont ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominata «Zona omogenea C» per nuovi insediamenti residenziali, ed ha approvato la variante medesima, ai dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 del 26 marzo 2003 il Comune di Zoppola ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale

Istanza di concessione demaniale per la realizzazione di un manufatto ad uso ristoro, in Comune di Grado, località Costa Azzurra.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA l'istanza del 15 aprile 2003 della società Elle Emme di Lorenzo Marianini & C. S.a.s. con sede a Grado in Calle Merlato, n. 4, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale per la realizzazione di un manufatto ad uso ristoro a Grado, in Località Costa Azzurra;

VISTO il proprio ordine di servizio n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'albo del Comune territorialmente interessato;

ORDINA

1. la pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La pubblicazione della stessa mediante affissione all'albo del Comune di Grado per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

Che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale in via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

Coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione regionale della viabilità e deitrasporti, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentare alla stessa Direzione regionale della viabilità e dei trasporti eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 30 aprile 2003

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zollia

SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Progetti approvati a valere sull'iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria

Misura	Progetto	Direzione	Beneficiario	Approvazione
2.2	Via delle Malghe e dei Rifugi FVG222037	SASM	1) Comune di Ampezzo 2) Comune di Forni di Sopra 3) Comunità Montana Canal del Ferro-Valcanale ovvero Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale 4) Club Alpino Italiano - Delegazione regionale	10-11 aprile 2003

(approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2003, n. 1106)

IL DIRETTORE:
dott. Lucio Pellegrini

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI BORDANO
(Udine)

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio della gestione tecnica e manutenzione ordinaria dei depuratori di Bordano capoluogo e frazione Interneppo per il periodo 9 agosto 2003 - 8 agosto 2007 rinnovabili ai sensi di legge.

Il giorno 14 luglio 2003 alle ore 15.00, presso la sede municipale di Bordano, si svolgerà l'asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l'appalto del servizio indicato in oggetto.

L'asta si svolgerà con il metodo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995 e cioè con il criterio del prezzo più basso.

L'importo a base d'asta è fissato in euro 9.500,00 I.V.A. esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 13.00 del giorno 14 luglio 2003.

Copia integrale del bando, del capitolato d'oneri nonchè della bozza di contratto sono disponibili presso l'Ufficio di segreteria e/o Ufficio tecnico telefono 0432/988940 - 988120 a cui potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni o ragguagli.

Bordano, lì 8 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Fabio Della Vedova

COMUNE DI FIUME VENETO
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la fornitura di una macchina operatrice «terna» completa di accessori previo ritiro della vecchia macchina operatrice dell'Ente.

Si rende noto che il giorno 13 giugno 2003 alle ore 10.00 sarà esperito pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di una macchina operatrice «terna» completa di accessori previo ritiro della vecchia macchina operatrice dell'Ente.

La fornitura della macchina operatrice sarà affidata mediante asta pubblica ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del regio decreto n. 827/1924.

L'avviso integrale di gara, il foglio oneri e condizioni con i relativi allegati, potranno essere richiesti o ritirati presso il Comune di Fiume Veneto - Ufficio manutenzioni - via Ricchieri 1, 33080 Fiume Veneto (Pordenone) telefono 0434/562257 al quale ci si potrà anche rivolgere per eventuali informazioni o chiarimenti.

Fiume Veneto, 16 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Roberto Bravin

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la vendita di cassonetti R.S.U. di proprietà comunale.

Si rende noto che il giorno 13 giugno 2003 alle ore 11.00 sarà esperito pubblico incanto per l'alienazione di n. 50 cassonetti R.S.U.

L'asta pubblica si terrà ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del regio decreto n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni.

Informazioni e copie integrali del presente bando di gara potranno essere acquisite presso il Comune di Fiume Veneto - Ufficio ambiente - via C. Ricchieri n. 1 - 33080 Fiume Veneto (Pordenone) tel.: 0434/562255 - 562251 Fax 0434/562290.

Fiume Veneto, lì 16 maggio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
MANUTENZIONI, PATRIMONIO ED AMBIENTE:
arch. Roberto Bravin

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di gara, mediante asta pubblica, per la fornitura e posa in opera di un impianto microfonico per discussione e votazione elettronica della Sala consiliare.

L'Amministrazione comunale di Monfalcone indice un'asta pubblica per la fornitura e posa in opera di un impianto microfonico per discussione e votazione elettronica della Sala consiliare per un valore totale presunto di euro 60.000,00 - IVA inclusa. Il bando di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.monfalcone.go.it.

Le offerte dovranno essere redatte e trasmesse con le modalità di cui al bando di gara e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2003 al Comune di Monfalcone, piazza della Repubblica, n. 8.

Monfalcone, 12 maggio 2003

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Aurora Mofferdin

COMUNE DI RUDA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'appalto dei servizi cimiteriali comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA

RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione n. 28 del 13 maggio 2003 è indetta asta pubblica il giorno 11 giugno 2003 alle ore 9.00, per l'appalto dei servizi cimiteriali così riassunti:

- operazioni di tumulazione in loculo comunale, comprensiva dell'apertura loculo o in tomba di famiglia, non comprensiva del lievo delle lastre di copertura, prezzo a base d'asta per ogni singola operazione: in loculo frontale euro 140,00 (I.V.A. esclusa), in loculo trasversale euro 190,00;
- operazioni di inumazione, non comprensiva del lievo delle lastre di copertura, prezzo a base d'asta per ogni singola operazione: euro 250,00 (I.V.A. esclusa);
- operazioni di esumazione, prezzo a base d'asta per ogni singola operazione: euro 110,00 (I.V.A. esclusa);

Ente appaltante: Comune di Ruda, via Mosettig, n. 2 - 33050 Ruda (Udine), telefono: 0431/99254 - fax: 0431/973254.

Durata dell'appalto: anni 5 (cinque) a decorrere presumibilmente dall'1 luglio 2003.

Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione:

i prezzi a base d'asta sono quelli soprariportati; la gara avverrà con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, ai fini della individuazione delle offerte valide e unicamente al prezzo più basso determinato mediante ribasso in unica percentuale sui prezzi unitari come descritti nel Capitolato d'appalto, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legi-

slativo n. 157 del 17 marzo 1995 e successive modifiche e integrazioni. Non sono ammesse offerte in aumento.

La valutazione delle offerte anormalmente basse verrà fatta ai sensi dell'articolo 25 terzo comma del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche e integrazioni.

Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 10 giugno 2003.

Il bando di gara completo con i suoi allegati ed il Capitolato speciale d'appalto, sono visionabili e/o ritirabili presso l'Ufficio tecnico comunale nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Ruda, lì 13 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA:
geom. Evaristo Cian

COMUNE DI SACILE
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per la gestione del centro ricreativo estivo «Colonia Tallon» di Sacile.

Il Comune di Sacile, piazza del Popolo n. 65, telefono 0434/787111 (centralino), cap. 33077, Sacile (Pordenone), in esecuzione della determinazione n. 492 del 15 maggio 2003, indice un'asta pubblica per la gestione del centro ricreativo estivo «Colonia Tallon» nel periodo giugno - luglio - agosto 2003 per ragazzi dai 6 ai 12 anni, ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del regio decreto 827/1924.

Le offerte dovranno essere presentate in conformità a quanto prescritto nell'apposito foglio d'oneri e condizioni, utilizzando l'allegata istanza di ammissione alla gara.

Le offerte dovranno pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 12 giugno 2003 all'Ufficio del protocollo del Comune di Sacile.

La gara si svolgerà in data 13 giugno 2003 alle ore 9.00 presso l'Ufficio segreteria del Comune di Sacile.

Le offerte saranno valutate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto all'articolo 3 del foglio d'oneri e condizioni. Si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenisse una sola offerta valida.

Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, si rinvia espressamente all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio dell'intestato Comune e all'apposito foglio d'oneri e condizioni presso l'Ufficio di segreteria/AA.GG.

Sacile, 15 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Diego Filippin

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per la gestione dei centri ricreativi estivi «Punti Verdi» di Sacile.

Il Comune di Sacile, piazza del Popolo n. 65, telefono 0434/787111 (centralino), cap. 33077, Sacile (Pordenone), in esecuzione della determinazione n. 492 del 15 maggio 2003, indice un'asta pubblica per la gestione dei centri ricreativi estivi «Punti Verdi» nel periodo giugno - luglio - agosto 2003 per bambini dai 3 ai 6 anni, ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del regio decreto 827/1924.

Le offerte dovranno essere presentate in conformità a quanto prescritto nell'apposito foglio d'oneri e condizioni, utilizzando l'allegata istanza di ammissione alla gara.

Le offerte dovranno pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 13 giugno 2003 all'Ufficio del protocollo del Comune di Sacile.

La gara si svolgerà in data 16 giugno 2003 alle ore 9.00 presso l'Ufficio segreteria del Comune di Sacile.

Le offerte saranno valutate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto all'articolo 3 del foglio d'oneri e condizioni. Si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenisse una sola offerta valida.

Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, si rinvia espressamente all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio dell'intestato Comune e all'apposito foglio d'oneri e condizioni presso l'Ufficio di segreteria/AA.GG.

Sacile, 16 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Diego Filippin

DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
Servizio del Provveditorato
TRIESTE

Bando di gara d'appalto mediante procedura aperta per la fornitura del servizio dei traslochi e facchinaggio per gli uffici regionali.

(Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE - decreto legislativo 157/1995 e 65/2000)

SEZIONE I

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) *Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice*

Denominazione Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione regionale Affari finanziari e patrimonio	*Servizio responsabile* Servizio del Provveditorato
Indirizzo corso Cavour n. 1	*C.A.P.* 34132
Località/Città TRIESTE	*Stato* ITALIA
Telefono 040/3772320 - 040/3772227	*Telefax* 040/3772383
Posta elettronica (e-mail) francesca.durin@regione.fvg.it - caterina.bittesnich@regione.fvg.it	*Indirizzo Internet (URL)* www.regione.fvg.it

I.2) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni*

Come al punto I.1

I.3) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione*

Come al punto I.1

I.4) *Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione*

Come al punto I.1

I.5) *Tipo di amministrazione aggiudicatrice*

Livello regionale

SEZIONE II

OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) *Descrizione*

II.1.3) Tipo di appalto di servizi

Categoria del servizio 20

II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Servizio di traslochi e facchinaggio per gli uffici regionali

II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto

«Movimentazioni, trasporti, traslochi mobili, arredi ed altro materiale, nonché lavori di facchinaggio»

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi

Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Oggetto principale 63.10.00.00-0

Oggetti complementari 60.12.21.50-5

II.1.9) Divisione in lotti NO

II.1.10) Ammissibilità di varianti NO

II.2) *Quantitativo o entità dell'appalto*

II.2.1) Quantitativo o entità totale

Spesa globale massima presunta nel triennio di euro 1.500.000,00 (I.V.A. inclusa).

II.3) *Durata dell'appalto o termine di esecuzione*

Inizio 1 luglio 2003, fine 30 giugno 2006.

SEZIONE III

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) *Condizioni relative all'appalto*

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

- Le imprese partecipanti dovranno costituire deposito cauzionale provvisorio di euro 45.000,00.
- La cauzione definitiva da costituirsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione sarà pari al 5% dell'importo dell'appalto.
- Le modalità e le forme consentite per la costituzione della cauzione sono descritte nel capitolato speciale d'appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.

Al pagamento si farà fronte con i normali fondi iscritti a bilancio secondo le modalità del capitolato speciale d'appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto.

Si applicano le disposizioni contenute all'articolo 11 del decreto legislativo 157/95 così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 65/2000. L'impresa che appartiene ad un'as-

sociazione non può partecipare alla gara né singolarmente né con altre imprese.

III.2) *Condizioni di partecipazione*

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.

Tutte le imprese partecipanti (ivi compresi i consorzi) sia singolarmente o facenti parte di un raggruppamento (Associazione d'impresa o consorzi) - pena l'esclusione dalla gara - dovranno produrre a corredo dell'offerta economica e di quanto specificatamente previsto dal capitolato la seguente documentazione:

1. copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o dell'eventuale procuratore firmatario.
2. Dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione che riporti:
   - denominazione o ragione sociale, sede, partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale a nome del legale rappresentante o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente l'Impresa e di eventuali procuratori firmatari;
   - (per le Imprese operanti in Italia) che l'Impresa è iscritta nel registro delle Imprese, istituito presso le Camere di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e che nell'ultimo quinquennio non risulta a carico della stessa dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
   - di essere o non essere assoggettabili agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 di ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili rilasciata dagli uffici competenti a pena di esclusione dalla gara. In caso di assoggettabilità a tali obblighi (imprese che occupano oltre 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti che abbiano fatto assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) tutte le Imprese dovranno presentare l'apposita certificazione prevista dalla suddetta legge a pena di esclusione dalla gara;
   - (per le Imprese operanti in Italia) le posizioni anagrafiche INAIL ed INPS;
   - (per le Imprese operanti in Italia) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni o dei tentativi di «infiltrazione mafiosa» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 490/1994;
   - (per i soli consorzi) che il consorzio assumerà l'appalto in nome e per conto proprio oppure che il consorzio assumerà l'appalto in nome proprio e/o per conto delle consorziate da indicare specificatamente (nome delle consorziate);
   - (per i consorzi e per i raggruppamenti) l'indicazione delle parti e del servizio che saranno eseguite dalle singole raggruppate o consorziate (articolo 11 decreto legislativo 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni);
   - (per i soli raggruppamenti) che in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina dell'articolo 11 decreto legislativo 157/95 e successive modificazioni, nonché l'indicazione dell'Impresa designata capogruppo;
   - che non esiste nessuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 157/95 così come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 65/2000;
   - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
   - per i concorrenti stranieri:

     per i legali rappresentanti di imprese concorrenti aventi sede negli Stati della Comunità europea, si applica l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Per i legali rappresentanti di imprese concorrenti non appartenenti alla Comunità europea, le firme apposte sugli atti e documenti di Autorità estere equivalenti, dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese d'origine.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

- Un fatturato globale nell'ultimo triennio (2000-2002) (riferito all'impresa o all'associazione temporanea d'impresa o al consorzio) almeno pari ad euro 2.100.000,00.

- Almeno una referenza bancaria (per ciascuna impresa partecipante).

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste

Attestazione di un Ente pubblico o di privato in originale o in copia conforme e/o autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver attualmente in corso, con piena soddisfazione della controparte, un contratto, di oggetto pari a quello dell'appalto, di importo annuale almeno pari ad euro 350.000,00.

III.3) *Condizioni relative all'appalto di servizi*

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

Si - Riservato ad imprese che esplichino in via prevalente servizi di trasloco e/o facchinaggio.

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?

Si - Solo ad aggiudicazione dell'appalto.

SEZIONE IV

PROCEDURE

IV.1) *Tipo di procedura*

Aperta.

IV.2) *Criteri di aggiudicazione*

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 157/1995 - articolo 23 comma 1 lettera B), in termini di qualità e prezzo sulla base dei criteri enunciati nel capitolato d'oneri.

IV.3) *Informazioni di carattere amministrativo*

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

Disponibili fino al 12 giugno 2003
Costo Gratuito

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte

23 giugno 2003, entro le ore 16.00

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta

6 (sei) mesi

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

- In seduta pubblica apertura dei plichi e verifica regolarità documentazione.
- In sedute non pubbliche esame della qualità del servizio da parte della Commissione di Valutazione.
- In seduta pubblica apertura buste contenenti l'offerta economica ed eventuale aggiudicazione.

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

Solo per le sedute pubbliche tramite rappresentanti delle imprese che hanno inviato offerta.

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

24 giugno 2003 ore 9.30, I seduta pubblica

26 giugno 2003 ore 9.30, II seduta pubblica (salvo rinvio con comunicazione a tutte le imprese partecipanti)

luogo: Trieste - corso Cavour n. 1.

SEZIONE VI

ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) *Trattasi di bando non obbligatorio?*

No

VI.2) *Precisare, all'occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi*

Si, periodicità triennale, prossimi avvisi febbraio 2006.

VI.3) *L'appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell'UE?*

No

VI.4) *Informazioni complementari*

L'Amministrazione si riserva di verificare successivamente le dichiarazioni prodotte, anche ai sensi dell'articolo 71 «Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive» del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

VI.5) *Data di spedizione del presente bando*

29 aprile 2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S.
TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'affidamento dei servizi d'assistenza diretta e complementari agli ospiti anziani della Pia Casa.

1. Ente appaltante: Istituto Triestino per interventi sociali, via G. Pascoli n. 31, 34129 Trieste (Italia), telefono n. 040 3736210.

2. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Categoria di servizio: n. 25, numero di riferimento CPC: 93 «Servizi sanitari e sociali», descrizione: servizi d'assistenza diretta e complementari agli ospiti anziani della Pia Casa.

4. Data di aggiudicazione: 1 aprile 2003.

5. Criterio d'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa articoli 6, comma I, lettera a), 23 comma I, lettera b) e 25 del decreto legislativo 157/1995.

6. Offerte ricevute: n. 3.

7. Impresa aggiudicataria: KCS Caregiver Cooperativa sociale a r.l. - via Manzoni 7 - Bergamo.

8. Valore dell'offerta: euro 429.993,41 mensili a corpo.

9. Non sussistono subappalti.

10. Data di pubblicazione del bando di gara: GUCE n. S238 del 7 dicembre 2002.

11. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 8 maggio 2003.

Trieste, 8 maggio 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Fabio Bonetta

COMUNE DI BASILIANO
(Udine)

Avviso di deposito di atti espropriativi di beni immobili per i lavori di ampliamento invaso depuratore di Orgnano e manutenzione altri invasi.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che presso l'Ufficio tecnico comunale e per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale resteranno depositati in libera visione a tutti i cittadini i seguenti atti ed elaborati relativi ai lavori citati in oggetto, le cui opere, approvate con deliberazione giuntale n. 26 dell'11 febbraio 2003, sono da considerarsi di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45:

- deliberazione giuntale n. 26 dell'11 febbraio 2003;
- elenco delle ditte e degli immobili da espropriare;
- mappa catastale con individuazione delle aree da espropriare;
- relazione esplicativa dell'opera da realizzare;
- stralcio del P.R.G.C. vigente relativo all'area interessata.

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero, se temporalmente successiva a tale affissione, dalla data di esecuzione dell'ultimo atto di notifica, gli interessati, ed in particolare i proprietari degli immobili in esproprio, sono invitati a prendere conoscenza degli atti suddetti ed a presentare all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni scritte su carta legale.

Basiliano, 28 aprile 2003

IL SINDACO:
p.i. Flavio Pertoldi

Avviso di abrogazione di servitù militari.

IL SINDACO

AVVERTE

Che nel Comune di Basiliano (Udine) con il decreto n. 04 in data 7 aprile 2003, sono abrogate le limitazioni militari già imposte con decreto n. 115 datato 8 agosto 2000, ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898, modificata ed integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104.

Copia di tale decreto, corredata di mappe, si trova depositata dal giorno 7 maggio 2003 nell'Ufficio comunale di Basiliano (Udine) per 60 (sessanta) giorni consecutivi, e dell'avvenuto deposito sarà data notizia ai proprietari degli immobili, a cura del Comune, nelle

forme previste dall'articolo 5 della legge n. 898/1976 e dall'articolo 2 della legge 104/1990.

Il diritto agli indennizzi ed ai contributi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 989, così come modificata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, decade alla data di pubblicazione del presente decreto.

IL SINDACO:
Flavio Pertoldi

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Il Viale».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, articolo 45, legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 13 marzo 2003 è stata adottata la variante n. 1 al Piano particolareggiato (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato il «Il Viale»;
- che la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato il «Il Viale» (ambito di Zona C del vigente Piano regolatore generale comunale compreso tra via Garibaldi, via Runces, viale d'Annunzio), completa in ogni elaborato, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà depositato in libera visione presso l'Ufficio di Segreteria comunale e l'Ufficio tecnico comunale - Edilizia privata ed urbanistica, per la durata di 30 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- che perentoriamente entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.;
- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Sulle osservazioni ed opposizioni il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè mediante pubblicazione all'Albo Comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Dalla Residenza Comunale, 16 maggio 2003

IL SINDACO:
Danilo Piero

COMUNE DI SACILE
(Pordenone)

Avviso di abrogazione delle servitù militari nel Comune di Sacile.

IL COORDINATORE DI AREA

Visto il decreto n. 13 del 7 aprile 2003 con il quale il Comando RFC regionale del Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad abrogare le limitazioni militari già imposte con decreto n. 94 del 2 agosto 2000 nel territorio del Comune di Sacile

RENDE NOTO

che il Comune di Sacile ha pubblicato in data 14 maggio 2003, secondo le modalità previste dalla legge n. 898 del 1976 e n. 104 del 1990, il sopra citato decreto mediante deposito;

che tale decreto è disponibile in visione presso l'Area lavori pubblici - manutentiva del Comune di Sacile (Pordenone);

che l'Amministrazione intende dare notizia dell'avvenuto deposito ai proprietari degli immobili mediante le forme di pubblicità ritenute più idonee, ai sensi della legge 241 del 1990 articolo 8, comma 3;

che, pertanto, il diritto agli indennizzi ed ai contributi previsti dalle leggi sopra citate decade dalla data di pubblicazione del decreto in parola.

Sacile, 14 maggio 2003

IL COORDINATORE DI AREA:
arch. Marino Ettorelli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto n. 17».

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 16 aprile 2003 con la quale è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto n. 17»;

VISTA la legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal 28 maggio 2003, resteranno depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione di tutti i cittadini, la delibera di adozione e gli elaborati relativi alla variante predetta;

INVITA

in conseguenza sia i privati che gli Enti a prendere visione, durante le ore d'ufficio, degli atti come sopra depositati, presentando eventuali osservazioni al fine di un rapporto collaborativo.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni, redatte in carta legale, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune entro il periodo di deposito.

San Giorgio di Nogaro, lì 12 maggio 2003

IL SINDACO:
Tonino Occhioni

Avviso di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Piano di recupero comparto n. 4».

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 16 aprile 2003 con la quale è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Piano di recupero comparto n. 4»;

VISTA la legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal 28 maggio 2003, resteranno depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione di tutti i cittadini, la delibera di adozione e gli elaborati relativi alla variante predetta;

INVITA

in conseguenza sia i privati che gli Enti a prendere visione, durante le ore d'ufficio, degli atti come sopra depositati, presentando eventuali osservazioni al fine di un rapporto collaborativo.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni, redatte in carta legale, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune entro il periodo di deposito.

San Giorgio di Nogaro, lì 12 maggio 2003

IL SINDACO:
Tonino Occhioni

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto n. 18».

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 16 aprile 2003 con la quale è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto n. 18»;

VISTA la legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal 28 maggio 2003, resteranno depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione di tutti i cittadini, la delibera di adozione e gli elaborati relativi alla variante predetta;

INVITA

in conseguenza sia i privati che gli Enti a prendere visione, durante le ore d'ufficio, degli atti come sopra depositati, presentando eventuali osservazioni al fine di un rapporto collaborativo.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni, redatte in carta legale, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune entro il periodo di deposito.

San Giorgio di Nogaro, lì 12 maggio 2003

IL SINDACO:
Tonino Occhioni

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Avviso ai creditori relativo ai lavori di sistemazione e costruzione di alcuni marciapiedi e parcheggi nel territorio comunale - I lotto.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»

AVVERTE

Che, avendo la ditta Domenicone Costruzioni S.r.l. con sede a Nimis, via Merano n. 14, appaltatrice dei lavori di sistemazione e costruzione di alcuni marciapiedi e parcheggi nel territorio comunale, ultimato le opere avanti descritte, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori suddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sedegliano, lì 6 maggio 2003

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

COMUNE DI TERZO D'AQUILEIA
(Udine)

Avviso del decreto 7 aprile 2003, n. 8, del Comando RFC regionale «Friuli Venezia Giulia» di abrogazione di servitù militari.

IL COMANDANTE DEL RFC REGIONALE «FRIULI VENEZIA GIULIA»

VISTA la legge 24 dicembre 1976, n. 898, «Nuova regolamentazione delle servitù militari»;

VISTA la legge 2 maggio 1990, n. 104, «Modifiche ed integrazione della legge 24 dicembre 1976, n. 898»;

VISTO il decreto del Comandante della Regione militare Nord n. 105 dell'8 agosto 2000, con il quale sono state prorogate le servitù militari a suo tempo imposte per le necessità connesse alla difesa del territorio nazionale in alcune aree site nel Comune di Terzo di Aquileia (Udine);

ACCERTATA la possibilità di abrogare totalmente i suddetti asservimenti;

DECRETA

Art. 1

Nel Comune di Terzo di Aquileia (Udine) sono abrogate le limitazioni prorogate con il decreto sopra citato.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato mediante deposito per sessanta (60) giorni consecutivi, nell'Ufficio comunale di Terzo di Aquileia (Udine) e dell'avvenuto deposito sarà data notizia ai proprietari degli immobili, a cura del Comune, nelle forme previste dall'articolo 5 della legge 898/1976 ed articolo 2 della legge 104/1990.

Art. 3

Il diritto agli indennizzi ed ai contributi previsti dalla legge 24 dicembre 1976 n. 898, modificata ed integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104 decade alla data di pubblicazione del presente decreto.

Trieste, 7 aprile 2003

IL COMANDANTE:
brig. gen. Luciano Alberici da Barbiano

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito C della zona C2 nel quartiere di Betania.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 39 dell'8 maggio 2003 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991, il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito C della zona C2 nel quartiere di Betania.

Successivamente alla presente pubblicazione il P.R.P.C. in argomento sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. in argomento. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. stesso possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, lì 19 maggio 2003

IL RESPONSABILE U.O.S. PIANIFICAZIONE:
arch. Giorgio Adami

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. della zona O (mista residenziale e produttiva) posta lungo via Val di Gorto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 41 dell'8 maggio 2003 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo della zona O (mista residenziale e produttiva) posta lungo via Val di Gorto.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante al P.R.P.C. in argomento sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo della zona O (mista residenziale e produttiva) posta lungo via Val di Gorto. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. in argomento possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, lì 19 maggio 2003

IL RESPONSABILE U.O.S. PIANIFICAZIONE:
arch. Giorgio Adami

SERVIZIO AUTONOMO
PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI
TRIESTE

Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A - Italia-Austria 2000-2006. Invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione di itinerari ciclabili.

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG IIIA
ITALIA - AUSTRIA
2000-2006

Asse 2 «Cooperazione economica»
Misura 2.2 «Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo»
Azione 2.2.3 «Investimenti per la promozione e il rinnovo di infrastrutture di rilievo turistico e manufatti, compresi in itinerari tematici».

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI

Le modalità di attuazione dell'azione 2.2.3 sono le seguenti:

1. Obiettivi dell'azione

La misura 2.2 vuole valorizzare, potenziare e riqualificare l'attività turistica dell'intera area interessata dal programma. Per questo gli interventi previsti sono relativi alla diversificazione delle risorse turistiche, alla promozione transfrontaliera dei prodotti turistici, alla fruizione ecocompatibile delle zone montane e alla rivitalizzazione di infrastrutture di rilievo turistico.

In particolare, l'azione 2.2.3 «Investimenti per la promozione e il rinnovo di infrastrutture di rilievo turistico e manufatti, compresi in itinerari tematici», viene attuata anche con la realizzazione di piste ciclabili, di percorsi per mountainbike e di percorsi turistici.

2. Soggetti beneficiari

Amministrazioni provinciali.

3. Interventi ammissibili

Sono previsti interventi diretti alla realizzazione e al completamento (comprese le infrastrutture di supporto) di tronchi funzionali di itinerari ciclabili individuati quali prioritari dalla programmazione regionale di settore.

Inoltre:

- gli interventi devono prevedere la conclusione dei lavori entro il 30 agosto 2006. Per conclusione dei lavori si intende la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati;
- non deve essere stata presentata, secondo le modalità stabilite dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, domanda di contributo a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la realizzazione di itinerari ciclabili.

4. Localizzazione degli interventi

Zone rientranti nell'area-Programma INTERREG III A Italia-Austria e zone in deroga territoriale.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese nel seguito elencate sostenute a partire dal 29 novembre 2000.

Le spese per la realizzazione degli interventi di attuazione dell'azione 2.2.3 saranno considerate ammissibili conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, recante disposizioni di applicazione al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Regolamento 1783/1999.

Fatte salve le categorie di spesa ammissibili ai sensi dei suddetti regolamenti, le principali categorie di spese ammissibili sono le seguenti:

- interventi infrastrutturali;
- attrezzature di supporto;
- acquisito di terreni non edificati alle tre condizioni seguenti:
  a) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto del terreno, non può superare il 10%. Per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile per l'acquisto di terreni utilizzare la seguente formula:

  $$\text{spesa ammissibile per l'acquisto di terreni} = \frac{\text{totale spese ammissibili (esclusa la spesa per terreni)} \times 10}{90}$$

  b) deve sussistere un nesso preciso tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;

  c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato;
- spese di progettazione, generali e di collaudo (entro i limiti consentiti dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche);
- I.V.A., se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n. 7 dell'allegato al Regolamento 1685/2000 ovvero che tale imposta costituisca un costo non recuperabile.

6. Entità del contributo

Il contributo viene concesso fino alla misura massima dell'80% della spesa ammissibile così come definita al punto 5. E' prevista una partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari in misura almeno pari al 20% della spesa ammissibile complessiva del progetto. La quota a carico del beneficiario finale va intesa come cofinanziamento proprio dell'ente e, come tale, non può essere costituito da altri contributi pubblici espressamente finalizzati all'intervento oggetto del contributo INTERREG III A, compresi quelli a valere su altri programmi comunitari.

7. Termini e modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale della Regione, le domande di contributo con le relative proposte progettuali in forma di progetti preliminari.

La domanda, corredata dalla documentazione di cui al punto 8, deve essere trasmessa alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato 1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, deve contenere l'importo di spesa complessivo e quello del contributo richiesto, nonché l'elenco dei documenti allegati.

Ai fini del rispetto del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata ovvero la data di presentazione al protocollo della Regione.

8. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- scheda per la presentazione di proposte progettuali (Allegato 2), compilata in italiano e in tedesco;
- due copie del progetto preliminare, redatto ai sensi della legge regionale n. 14/2002;
- deliberazione degli organi competenti di adozione del progetto e di assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria della spesa prevista con l'eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile;
- relazione tecnico economica di valutazione dell'intervento contenente gli elementi necessari per la valutazione dei criteri di preistruttoria per l'accoglimento della domanda;
- la descrizione ambientale;
- se il progetto ricade in comuni interessati da Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere stata richiesta alla Direzione Regionale dell'ambiente la valutazione di incidenza, per quanto previsto dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
- l'analisi dei costi dell'intervento, suddivisi per tipologia di spesa ammissibile (vedi punto 5);
- il programma cronologico di realizzazione;
- il piano economico finanziario, suddiviso anche per annualità;
- la quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti dal Complemento di Programmazione per l'azione 2.2.3.

Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.

La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

9. Istruttoria delle domande

La procedura per la selezione dei progetti è composta da due fasi distinte: quella della preistruttoria, ad opera della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio della viabilità congiuntamente al Servizio autonomo per i rapporti internazionali, e quella, successiva, ad opera del Comitato di pilotaggio del programma (selezione congiunta).

Il procedimento relativo alla prima fase (preistruttoria) dovrà concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di finanziamento. In tale fase verranno applicati i criteri formali di selezione finalizzati alla verifica dell'ammissibilità del progetto ed alla formulazione di una proposta di punteggio. I progetti ammissibili saranno inviati all'Autorità ambientale regionale che effettuerà la valutazione ambientale degli stessi secondo i criteri indicati nel Complemento di programmazione.

Il Servizio al quale è attribuito il procedimento e presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi è il Servizio della viabilità della direzione regionale della viabilità e dei trasporti, sito in via Giulia 75/1, 34126 Trieste, tel. 040/3774720, fax 040/3774732.

Responsabile del procedimento: ing. Franco Parmeggiani, Direttore sostituto del Servizio della viabilità, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, tel. 040/3774728, fax 040/3774732;

Responsabile dell'istruttoria: dott. Massimiliano Angelotti, Servizio della viabilità, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, via Giulia 75/1, Trieste, telefono 040/3774720, fax 040/3774732, e-mail massimiliano.angelotti@regione.fvg.it.

Successivamente alla prima fase (preistruttoria), i progetti ritenuti ammissibili verranno inoltrati al Comitato di pilotaggio del programma per la selezione congiunta, nella quale verranno applicati i criteri specifici ed aggiuntivi di selezione.

A seguito della formulazione della graduatoria da parte del Comitato di pilotaggio, il Direttore del Servizio di viabilità della ricezione regionale della viabilità e dei trasporti provvederà, con proprio decreto, ad ammettere a contributo i progetti seguendo la graduatoria formulata secondo i criteri e i punteggi riportati nel paragrafo seguente. I progetti approvati saranno ammessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Criteri di valutazione e punteggi

Nella fase preistruttoria le proposte progettuali saranno valutate in base ai seguenti criteri formali che definiranno l'ammissibilità o meno delle stesse:

- Completezza della documentazione.
- Verifica di coerenza con il programma (eleggibilità dei proponenti e delle azioni/interventi proposti, localizzazione) e con le politiche comunitarie, nazionali e regionali.
- Prima verifica della valenza transfrontaliera del progetto (secondo i criteri specifici più sotto riportati).
- Valutazione tecnico-economica e determinazione della spesa ammissibile di cui al punto 5.

La valutazione tecnico economica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di validità tecnica, attribuendo un punteggio a ciascuno di essi (come requisito minimo ogni progetto dovrà ottenere almeno un punto):

	CRITERIO		PUNTI
1)	Livello di cantierabilità:	progettazione preliminare	1
		progettazione definitiva	4
		progettazione esecutiva	6
		aggiudicazione dei lavori	8
		intervento in corso di esecuzione	10
2)	Livello di cofinanziamento del beneficiario finale:	cofinanziamento non superiore al 20%	1
		cofinanziamento compreso tra l'21% e il 25,9%	2
		cofinanziamento superiore al 26%	4
3)	Costo al chilometro:	costo maggiore o uguale a 200.000,00 al km	1
		costo inferiore a 200.000,00 euro al km	2

Al termine di tale fase, ai progetti ritenuti ammissibili verrà assegnata una proposta di punteggio, sulla base dei criteri specifici ed eventualmente di quelli aggiuntivi, quali previsti dal Complemento di programmazione e più sotto riportati nel presente bando insieme alle modalità di computo dei punteggi stessi. Qualora i punteggi proposti in sede di preistruttoria, successivamente confermati dalla valutazione congiunta da parte del Comitato di pilotaggio, diano luogo a situazioni di parità in graduatoria, ai fini dell'ammissione dei progetti a finanziamento si farà riferimento al punteggio più alto della valutazione tecnico economica.

Nella seconda fase, i progetti saranno valutati dal Comitato di pilotaggio sella base dei seguenti criteri specifici di selezione stabiliti nel Complemento di programmazione:

1. Criteri di selezione rispetto all'intensità della collaborazione transfrontaliera:

- Programmazione congiunta del progetto prima della presentazione della domanda.
- Realizzazione congiunta in seguito alla approvazione del progetto stesso.

- Utilizzo/Impiego comune dei risultati prodotti dal progetto e continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR.
- Grado di copertura dell'area INTERREG (numero di Amministrazioni regionali interessate).

2. Criteri di selezione rispetto agli impatti attesi sullo sviluppo regionale transfrontaliero:

- Sinergie per la riqualificazione ed il potenziamento di attività di turismo rurale.
- Premialità per i progetti sviluppati in zone a minore intensità turistica.
- Sviluppo di sistemi ecocompatibili in merito alla mobilità, al consumo di risorse, alle infrastrutture.
- Ampliamento del mercato/sviluppo dell'offerta integrata, commercializzazione e grado di penetrazione nel mercato estero.
- Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, creazione di rapporti di fornitura di beni e servizi.
- Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e creazione di cooperazioni e reti aziendali e sovraziendali transfrontaliere.
- Innovazioni di prodotto o di processo.
- Trasferimento di know how, di tecnologie, consulenza, servizi comuni per imprese.
- Creazione e ampliamento di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi di carattere turistico.
- Miglioramento delle condizioni generali, anche finanziarie, al fine di creare forme di cooperazione e reti di cooperazione aziendali e sovraziendali transfrontaliere.
- Interventi di carattere ecosostenibile.

Come requisito minimo ogni progetto dovrà ottenere almeno un punto in ognuno dei due aggregati sopra esposti.

Il punteggio massimo assegnato ad un progetto sarà di 8 punti: 4 nel primo aggregato, 4 nel secondo e segnatamente:

- primo aggregato (intensità della collaborazione transfrontaliera) un punto per ogni parametro da 1 a 3. Per quanto concerne il parametro 4 sarà assegnato un punto se il partenariato sarà costituito da più di due partner (da tre a sei);
- secondo aggregato (effetti attesi sullo sviluppo regionale transfrontaliero): a ogni parametro elencato corrisponde un punteggio pari a 1 fino ad un massimo di 4 punti complessivi.

In caso di parità di punteggio verranno applicati i seguenti criteri aggiuntivi e verrà assegnato un punto per ogni parametro rispettato per la definitiva formulazione della graduatoria finale:

- Effetti aggiuntivi/sinergie: Il progetto ha fatto rilevare effetti positivi in altri settori corrispondenti agli obiettivi del programma e rivela sinergie con altri progetti e misure del Programma?
- Progetti chiave con effetto moltiplicatore: Il progetto mira a far realizzare ulteriori progetti in settori corrispondenti agli obiettivi del programma?

Effetti sulle politiche comunitarie orizzontali:

- Pari opportunità: Il progetto favorisce la parità tra uomini e donne? (neutrale o effetto migliorativo).
- Ambiente: Quale effetto ha il progetto rispetto all'ambiente/come é giudicabile l'effetto sostenibile? (neutrale o effetto migliorativo).

I progetti approvati dal Comitato di pilotaggio saranno cofinanziati fino all'esaurimento delle risorse, secondo l'ordine di graduatoria. Se il fabbisogno finanziario dell'ultimo progetto in graduatoria dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede all'individuazione di uno stralcio funzionale del progetto stesso che verrà finanziato, per la quota non a carico del beneficiario, dal contributo disponibile. Se più progetti si trovano nella stessa situazione con pari punteggio si procede alla copertura parziale del contributo, in rapporto alla spesa ammessa dei singoli progetti. E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunziare formalmente a un contributo eventualmente ridotto. I progetti ammessi in graduatoria ma non finanziati per mancanza di risorse potranno essere successivamente finanziati qualora emergano ulteriori disponibilità a seguito di rinuncia, revoca, decadenza, riduzioni di importo o assegnazione di nuove risorse.

I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'esaurimento delle risorse disponibili o la disponibilità di ulteriori risorse saranno comunicati con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Piano finanziario

Per il presente invito l'azione 2.2.3 prevede la seguente disponibilità finanziaria, compresa la quota di cofinanziamento (20%) dei beneficiari finali, pari ad euro 1.488.797,83.

L'ammontare massimo di contributo per singolo progetto è pari ad euro 1.191.038,26, al netto del cofinanziamento del beneficiario finale.

11. Modalità di concessione e liquidazione del contributo

Il Direttore regionale, sulla base della graduatoria formulata dal Comitato di pilotaggio, tenuto conto - in

caso di parità dei punteggi assegnati in graduatoria - dei criteri regionali di preferenza, con proprio decreto provvederà a concedere il contributo ed notificare ai beneficiari finali ammessi a contributo l'accoglimento della domanda, fissando contestualmente i termini di per la conclusione dei lavori e per la presentazione del rendiconto, ai sensi della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26.

I contributi concessi potranno essere erogati anticipatamente fino al 70 per cento del contributo medesimo entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, previo accertamento dell'effettivo avvio della progettazione esecutiva.

Il saldo del contributo sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa specificata al punto 12, nonché l'espletamento di adeguati controlli previsti dai Regolamenti comunitari (visita ispettiva finale con sopralluogo).

L'anticipo e il saldo del contributo saranno liquidati a seguito di richiesta scritta formulata secondo il fac-simile di cui all'allegato 3.

12. Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario finale dovrà:

- affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e i collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti;
- assicurare la puntuale e completa esecuzione dell'intervento conformemente al progetto presentato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo;
- successivamente alla conclusione dell'intervento, presentare alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro il termine stabilito nel decreto di concessione, la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà basarsi sulla documentazione sotto specificata:
  a) le spese effettuate dai beneficiari finali devono essere comprovate da fatture quietanzate; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (Reg. CE 1685/2000);
  b) tutti i S.A.L. dovranno essere supportati dalle relative fatture quietanzate e/o dai relativi mandati di pagamento quietanzati, in copia conforme all'originale;
  c) le fatture dovranno indicare chiaramente l'oggetto e contenere il riferimento all'intervento finanziato dal P.I.C. INTERREG III A Italia/Austria 2000-2006;
- rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le fatture sono fiscalmente regolari, si riferiscono unicamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture;
- conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012 in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare gli atti relativi alle procedure di gara;
- fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dalla Direzione competente, anche successivamente alla liquidazione del contributo. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori concessioni di acconti o saldi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta della Direzione competente in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea;
- comunicare l'avvio (data del verbale di consegna lavori) e la conclusione dell'intervento (data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati);
- trasmettere alla Direzione competente le eventuali varianti sostanziali al progetto prima della loro attuazione, evidenziando e documentando i motivi che hanno determinato la variante proposta. Saranno approvate le varianti sostanziali che si rendano necessarie in fase di esecuzione dei lavori purché rispettino gli obiettivi e le finalità del progetto. L'eventuale maggior costo dell'investimento dovuto alla variante proposta non comporterà l'incremento del contributo concesso e sarà pertanto a carico del beneficiario;
- comunicare tempestivamente le eventuali minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori, nonché le eventuali economie contributive;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di programmazione e nei Regolamenti comunitari relativi ai fondi strutturali ed in particolare nel Regolamento 1685, in materia di spese ammissibili, e nel Regolamento 1159 relativo alle informazioni e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di erigere i cartelloni in loco e apporre le targhe esplicative.

13. Revoca sanzionatoria

La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso e di provvedere al recupero delle quote già erogate e dei relativi interessi legali maturati, calcolati dalla data di erogazione alla data di restituzione, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei termini fissati per il completamento dei lavori e per la rendicontazione, in relazione alla impossibilità di rispettare i termini di rendicontazione alla Commissione europea delle relative spese;

b) inosservanza degli obblighi del beneficiario di cui al punto 12;

c) mancata comunicazione delle economie da ribasso d'asta e del conseguente quadro economico all'affidamento dei lavori;

d) realizzazione degli interventi in difformità al progetto ammesso a contributo;

e) falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al richiedente e non sanabile.

14. Rinuncia al contributo

Il beneficiario che intende rinunciare totalmente o parzialmente al contributo assegnato deve dare immediata comunicazione alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, mediante lettera raccomandata, restituendo le quote del contributo eventualmente percepite ed i relativi interessi legali maturati.

15. Controlli

I competenti organi comunitari, statali, regionali potranno eseguire in qualsiasi momento controlli, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione regionale potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Se dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. in materia di sanzioni penali.

16. Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996

I dati acquisiti ai sensi della legge 675/1996, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge sopra citata, l'interessato può accedere ai propri dati e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Informazioni

Per informazioni rivolgersi a:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione regionale della viabilità e dei trasporti
via Giulia 75/1
34126 Trieste
dott. Massimiliano Angelotti
telefono: 040 3774720, fax 040 3774732
e-mail: massimiliano.angelotti@regione.fvg.it

Allegato 1

Spett.le
DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Domanda di contributo ai sensi del Documento unico di programmazione INTERREG III A Italia - Austria 2000/2006
Misura 2.2 "Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo"
Azione 2.2.3 "Investimenti per la promozione e il rinnovo di infrastrutture di rilievo turistico e manufatti, compresi in itinerari tematici"

Il/la sottoscritto/a ______________________________, C.F. ____________________,
nato a ____________________ prov. _____ il ______________ residente a __________
____________________ prov. _____ CAP __________ Via ____________________ n. _____,
in qualità di legale rappresentante dell'Ente ______________________________
con sede legale in (Comune) ______________________________ (Prov. _____),
via ____________________ n. _____ CAP _______ tel. ______________
fax ______________ e-mail ______________________________
partita I.V.A. ____________________ codice fiscale ______________________________

CHIEDE

la concessione di un contributo in conto capitale, al netto del cofinanziamento a carico del beneficiario finale[1] di

€ ....

(in lettere) ....

per la realizzazione[2] ....

....

illustrato nell'allegata documentazione prevista dal punto 8 delle Modalità attuative dell'azione in oggetto.

A tal fine

DICHIARA

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal Documento congiunto di programmazione transfrontaliera Interreg IIIA Italia/Austria;
- di essere a conoscenza che il contributo viene concesso fino alla misura massima dell' 80% della spesa complessiva ammissibile, che è richiesta una partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari in misura almeno pari al 20% della spesa ammissibile complessiva del progetto. E che la quota a carico del beneficiario finale va intesa

[1] Il beneficiario finale deve garantire un cofinanziamento pari almeno al 20% della spesa totale ammissibile.
[2] Indicare il titolo del progetto.

come cofinanziamento proprio dell'ente e, come tale, non può essere costituito da altri contributi pubblici espressamente finalizzati all'intervento oggetto del contributo Interreg III A, compresi quelli a valere su altri programmi comunitari;

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei termini fissati per il completamento dei lavori potrà essere valutato ai fini della revoca del contributo in relazione al venir meno delle condizioni di priorità che erano state accordate al progetto ovvero alla impossibilità di rispettare i termini di rendicontazione alla Commissione europea delle relative spese.
- di essere a conoscenza che, fatte salve le categorie di spesa ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, sono ammissibili le spese nel seguito elencate, così come specificate nel Complemento di Programmazione, sostenute a partire dal 20.11.2000:
  - interventi infrastrutturali;
  - attrezzature di supporto;
  - acquisito di terreni non edificati alle tre condizioni seguenti:
    a) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto del terreno, non può superare il 10%;
    b) deve sussistere un nesso preciso tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;
    c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acuisto non è superiore al valore di mercato.
  - spese di progettazione, generali e di collaudo (nei limiti previsti dalla normativa regionale vigente);
  - IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n. 7 del Regolamento 1685/2000 ovvero che tale imposta costituisca un costo non recuperabile.
- di essere a conoscenza che il termine ultimo per la liquidazione delle spesa da parte del beneficiario finale verrà fissato dal provvedimento di concessione del contributo e comunque non potrà superare la data del 31.12.2008;
- di essere a conoscenza che le eventuali varianti al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata;
- di essere a conoscenza che se eventuali varianti al progetto approvato comportassero una spesa inferiore a quella approvata con delibera della Giunta regionale, il contributo verrebbe proporzionalmente rideterminato;
- di essere a conoscenza che le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le eventuali economie contributive riaffluiscono alla disponibilità della relativa azione o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma.
- di essere a conoscenza che il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi previsti dalle norme in vigore, con particolare attenzione, se previsto, al parere di valutazione ambientale;
- di essere a conoscenza che, qualora l'intervento interessi un'area inclusa nella rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) – o limitrofa, dovrà essere assicurata la valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357.

SI IMPEGNA

- a concludere il progetto e a presentare la relativa documentazione entro il 30.08.2006[3];
- ad affidare la progettazione, la realizzazione delle opere ed i collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi, in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti;

[3] Per conclusione dei lavori si intende la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

- ad assicurare la puntuale e completa esecuzione dell'intervento conformemente al progetto presentato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo;
- a comunicare l'avvio e la conclusione dell'intervento;
- successivamente alla conclusione dell'intervento, a presentare alla Direzione Regionale della Viabilità e dei Trasporti, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà basarsi sulla documentazione sotto specificata:
    - le spese effettuate dai beneficiari finali devono essere comprovate da fatture quietanzate; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (Reg. CE 1685/2000);
    - tutti i S.A.L. dovranno essere supportati dalle relative fatture quietanzate e/o dai relativi mandati di pagamento quietanzati, in copia conforme all'originale;
    - le fatture dovranno indicare chiaramente l'oggetto e contenere il riferimento all'intervento finanziato dal P.I.C. INTERREG III A Italia / Austria 2000-2006.
- a rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le fatture sono fiscalmente regolari, si riferiscono unicamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture.
- a fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dalla Direzione competente, anche successivamente alla liquidazione del contributo. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori concessioni di acconti o saldi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- a presentare il certificato di regolare esecuzione o di collaudo se richiesto;
- a fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta della Direzione competente in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea;
- a consentire ed agevolare l'attività controllo che i competenti organi Comunitari, Statali, Regionali potranno eseguire in qualsiasi momento, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato. L'amministrazione regionale provvederà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Se dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. in materia di sanzioni penali
- a fornire alla Regione ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
- a rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Documento congiunto di programmazione transfrontaliera, nel Complemento di Programmazione e nei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali, ed in particolare nel Regolamento n. 1685/2000, in materia di spese ammissibili, e nel Regolamento n. 1159/2000, relativo alle informazioni e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di erigere i cartelloni in loco e apporre le targhe esplicative;;
- a conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31.12.2012 in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare gli atti relativi alle procedure di gara;
- a dare tempestiva comunicazione alla Regione di eventuali variazioni quali spostamenti della sede, modifica dei riferimenti bancari per il versamento del contributo, perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo e dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento;
- a rispettare quanto previsto dal punto 12 delle Modalità attuative dell'azione in oggetto.

1 – Referenti

Nominativo	Recapito telefonico/fax	Indirizzo e-mail

2 – Coordinate bancarie

Banca

Agenzia n. di

CAB ABI Numero c/c

Intestatario del conto

3 – Informazioni sull'intervento

3.1 – L'intervento di cui alla presente domanda

☐ è in corso di esecuzione (ha avuto inizio in data ______________)

☐ presenta l'aggiudicazione dei lavori

☐ è a livello di progettazione esecutiva

☐ è a livello di progettazione definitiva

☐ è a livello di progettazione preliminare

3.2 – L'intervento è ubicato principalmente in

Comune di	Località

e si prevedono interventi anche nei seguenti Comuni

Comune di	Località

4 – Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

Indicatore	Valori prima dell'intervento	Valori dopo l'intervento	Variazioni

	dell'intervento		
Progetti su strutture/infrastrutture transfrontaliere	n.	n.	
Itinerari turistici creati e/o rinnovati	n	n.	

Luogo e data ________________

IL RICHIEDENTE

____
(Timbro e firma leggibile)

Si allega la documentazione prevista dal punto 8 delle Modalità attuative dell'azione 2.2.3, di seguito elencata:

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA - AUSTRIA 2000 - 2006

PROGRAMM ZUR GEMEINSCHAFTSINITIATIVE INTERREG III A ÖSTERREICH - ITALIEN 2000 - 2006

Scheda informativa per progetti
da presentare al Comitato di Pilotaggio per il parere

Projektinformationsblatt

als Vorlage für die Begutachtung durch den Lenkungsausschuss

La compilazione delle parti evidenziate in grigio è a cura degli uffici regionali
Die grau hinterlegten Felder sind von den zuständigen Koordinationslandesstellen auszufüllen

Titolo del progetto: *Projekttitel:*			
Asse / *Priorität:*		Misura / *Maßnahme*	
Codice progetto *Projekt-Code*			

Autorità competente dell'istruttoria:
> Regione/Land, Provincia, Circoscrizione politica, Comune, Comunità Montana, ecc.

Zuständige Förderstelle:
> *Land/Region, Provinz, Politischer Bezirk, Gemeinde, "Berggemeinschaft" usw.*

Nome / *Name*	
Funzionario responsabile / *Verantwortlicher Sachbearbeiter:*	
Indirizzo, Tel., Fax, E-Mail: *Adresse, Tel., Fax, E-Mail:*	

Compilazione a cura del beneficiario del progetto / Auszufüllen vom Begünstigten:

1. Titolo del progetto

1. Projekttitel:

2. Soggetto Beneficiario / Attuatore:
Nota: Per beneficiario si intende il soggetto che percepisce il contributo

2. Begünstigter / Durchführung durch ... :
Hinweis: Als Begünstiger versteht sich jener Träger, der den Zuschuss erhält

2.1. Nome e ragione sociale:

2.1. Name und Firmenbezeichnung:

2.2. Responsabile del progetto:

2.2. Verantwortlicher für das Projekt:

2.3. Indirizzo, Telefono, Fax, E-Mail, riferimenti bancari:

2.3. Adresse, Telefon, Fax, E-Mail, Bankverbindung:

3. Nome del partner o dei partner nazionali e transnazionali:
> Indirizzo, Telefono, Fax, E-Mail

3. Name des oder der nationalen und grenzüberschreitenden Partner:
> Adresse, Telefon, Fax, E-Mail

4. Descrizione del progetto:

4. Projektbeschreibung:

4.1. Contenuto Tecnico:

> Descrivere analiticamente che cosa intende realizzare (es. pubblicazioni, progetto esecutivo, pista ciclabile, acquisto di macchinari, computer ecc.)

4.1. Technischer Inhalt:

> *Detaillierte Angabe bzgl. der Vorhaben, die man realisieren will (z.B. Publikationen, durchführbares Projekt, Radweg, Ankauf von Maschinen/Anlagen, PC, usw.)*

4.2. Obiettivi prefissati:

4.2. Zielsetzungen:

4.3. Descrizione della cooperazione e dell'impatto transfrontaliero:

> Il beneficiario descriva il contenuto transfrontaliero del progetto avendo riguardo grado di cooperazione con i partner e all'impatto sullo sviluppo, facendo riferimento all'allegato.

4.3. Beschreibung der Zusammenarbeit und grenzüberschreitenden Wirkungen:

> *Der Begünstigte muss den grenzüberschreitenden Inhalt des Projektes beschreiben, wobei der Grad an Kooperation mit den Partnern und die Wirkung auf die Entwicklung zu berücksichtigen sind und auf die Anlage Bezug genommen wird.*

5. Localizzazione del progetto:

5. Projektstandort:

6. Periodo di realizzazione del progetto:

6. Realisierungszeitraum des Projekts:

6.1. Inizio del progetto (mese, anno):

6.1. Projektbeginn (Monat, Jahr):

6.2. Conclusione del progetto (mese, anno):

6.2. Projektende (Monat, Jahr):

7. Collegamento/integrazione con altre misure/progetti del programma:

7. Verknüpfung mit/Ergänzung zu anderen Maßnahmen/Projekten des Programms:

8. Collegamento/integrazione con altri programmi comunitari (precedenti e attuali):

8. Verknüpfung mit/Ergänzung zu anderen (vorhergehenden und gegenwärtigen) Gemeinschaftsprogrammen:

9. Costi (in EUR):

9. Kosten (in EUR):

9.1. Il beneficiario del progetto ha il diritto alla deduzione dell'IVA?

9.1. Der Projektträger ist vorsteuerabzugsberechtigt?

si / *Ja* ☐ no / *Nein* ☐

9.2. I costi comprendono l'IVA?

9.2. Ist in den Kosten die MwSt enthalten?

si / *Ja* ☐ no / *Nein* ☐

9.3. Costo totale (in EUR):

9.3. Gesamtkosten (in EUR):

9.4. Distribuzione annuale delle spese del progetto (previsione):

9.4. Zeitliche Verteilung der Projektkosten nach Jahren (geplante Größen):

Anno *Jahr*	Importo in EUR *Betrag in EUR*	Percentuale delle spese del progetto *% der Projektkosten*
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		

10. Costo complessivo dei progetti partner nel paese confinante (in EUR):

10. Kostenumfang des/der Partnerprojekte(s) im Nachbarland (in EUR):

Titolo del progetto / *Projekttitel*		EUR
1		
2		
3		
4		
5		

11. Informazioni finanziarie (in EUR):

11. Informationen zur Finanzierung (in EUR):

11.1. Cofinanziamento privato	***11.1. Private Mittel***	>	
11.2. Contributo pubblico	***11.2. Öffentliche Mittel***	>	
... di ciò:	*... davon:*		
11.2.1. Fondi UE	*11.2.1. EU-Mittel*	>	
11.2.2. Fondi statali	*11.2.2. Bundesmittel*	>	
11.2.3. Fondi regionali	*11.2.3. Landesmittel*	>	
11.2.4. Altri fondi	*11.2.4. Andere Mittel*	>	

12. Finanziamenti complessivi
12. Gesamtfinanzierungsmittel

> ☐

13. Alte richieste di finanziamento:

13. Sonstige Ansuchen um Finanzierung:

13.1. Il progetto è già stato presentato presso un'altro erogatore di contributi?

13.1. Wurde das Projekt bereits bei einer anderen Förderstelle eingereicht?

si / *Ja* ☐ no / *Nein* ☐

13.2. In caso affermativo, presso quale ente?

13.2. Wenn ja, bei welcher Förderstelle?

13.3. Sono stati concessi finanziamenti?

13.3. Wurden von dieser Stelle Fördermittel bewilligt?

si / *Ja* ☐ no / *Nein* ☐

Codice progetto: *Projekt-Code:*	

Parere della pre-istruttoria da parte degli uffici competenti ***Stellungnahme der für die Vorprüfung zuständigen Stellen***					
positivo *positiv*		negativo *negativ*		Proposta di punteggio: *Punktevorschlag:*	

Parere del Comitato di Pilotaggio ***Stellungnahme des Lenkungsausschusses***					
positivo *positiv*		negativo *negativ*		Punteggio: *Punktezahl:*	

Data: *Datum:*	

Elenco dei codici delle Amministrazioni:

Liste der Codes der Verwaltungen:

BLZ	=	Provincia autonoma di Bolzano	*Autonome Provinz Bozen-Südtirol*
FVG	=	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	*Autonome Region Friaul-Julisch Venetien*
KAR	=	Land Carinzia	*Land Kärnten*
SAL	=	Land Salisburgo	*Land Salzburg*
TIR	=	Land Tirolo	*Land Tirol*
VEN	=	Regione Veneto	*Region Venetien*

Allegato

Anlage

Qualità della cooperazione transfrontaliera

Qualität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

	Si *Ja*	No *Nein*	
a) Progettazione congiunta del progetto prima della presentazione della domanda			***a)*** *Gemeinsame Planung vor Antragsstellung*
b) Realizzazione congiunta in seguito alla approvazione del progetto			***b)*** *Gemeinsame Durchführung nach Genehmigung des Projektes*
c) Utilizzo comune dei risultati prodotti dal progetto e continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR			***c)*** *Gemeinsame Nutzung der im Zuge der Projektrealisierung produzierten Ergebnisse und Fortführung der Zusammenarbeit auch nach Abschluss der EFRE-Finanzierung*
d) Grado di copertura dell'area INTERREG (numero di amministrazioni regionali interessate)			***d)*** *Ausmaß/Grad der Deckung des INTERREG-Gebietes (Anzahl der betroffenen regionalen Verwaltungen)*

Determinazione degli indicatori di impatto

Festlegung der Wirkungsindikatoren

MISURA 1.1.		*MASSNAHME 1.1.*
1. Effetti positivi sulla situazione ambientale, nelle zone protette, nella gestione dei rifiuti, nella riduzione del consumo energetico e idrico e nelle emissioni nell'atmosfera		***1.*** *Positive Auswirkungen auf die Umweltsituation, in den Schutzgebieten, im Bereich Abfallwirtschaft, bei der Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs sowie bei den Emissionen in der Atmosphäre*
2. Superamento delle barriere organizzative e giuridiche nonché della carenza d'informazione		***2.*** *Abbau organisatorischer und rechtlicher Barrieren sowie von Informationsmängeln*
3. Armonizzazione della pianificazione territoriale, dello sviluppo abitativo e infrastrutturale e degli insediamenti economici con l'assetto del territorio		***3.*** *Harmonisierung der Raumplanung, der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung sowie der wirtschaftlichen Standorte mit der Raumordnung*
4. Contributo allo sviluppo e alla adozione di standard ambientali comuni		***4.*** *Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Umweltstandards*
5. Ricerca di partner e creazione di strutture di cooperazione		***5.*** *Partnersuche und Aufbau von Kooperations-strukturen*
6. Gestione coordinata e miglioramento della dotazione delle aree protette e del patrimonio naturale		***6.*** *Koordiniertes Management von Schutzgebieten und Verbesserung der Ausstattung der Schutzgebiete und des natürlichen Erbes*
7. Sviluppo di servizi nel settore dell'ambiente e della protezione civile		***7.*** *Entwicklung von Dienstleistungen im Umweltbereich und im Zivilschutz*
8. Utilizzo sostenibile di risorse energetiche rinnovabili e di risorse naturali		***8.*** *Nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energieressourcen und natürlicher Ressourcen*

MISURA 1.2.		*MASSNAHME 1.2.*
1. Contributo alla conservazione del patrimonio architettonico e culturale a livello regionale		***1.*** *Beitrag zum Erhalt der Architektur- und Kulturgüter auf regionaler Ebene*
2. Miglioramento del flusso informativo e riduzione delle barriere culturali		***2.*** *Verbesserung des Informationsaustausches sowie Abbau kultureller Hindernisse*
3. Creazione e ampliamento di reti e strutture transfrontaliere di cooperazione		***3.*** *Auf- und Ausbau von grenzüberschreitenden Kooperationsnetzwerken und –strukturen*
4. Creazione e rafforzamento di regolari scambi reciproci di informazione al fine della collaborazione ai progetti		***4.*** *Aufbau und Festigung regelmäßiger, wechselseitiger Informationsaustausche für Projektzusammenarbeit*
5. Creazione e ampliamento di strutture di assistenza e di servizi nell'ambito di progetti transfrontalieri		***5.*** *Auf- und Ausbau von Betreuungsstrukturen und -leistungen für grenzüberschreitende Projekte*
6. Miglioramento delle infrastrutture transfrontaliere e allacciamento a reti internazionali di trasporto		***6.*** *Verbesserung der grenzüberschreitenden Infrastruktur und Anbindung an das internationale Verkehrswegenetz*

7. Contributo alla riorganizzazione dei flussi di traffico con conseguenti effetti sui comportamenti in tema di mobilità		*7. Beitrag zur Reorganisation der Verkehrsflüsse mit positiven Effekten auf das Mobilitätsverhalten*
8. Miglioramento della dotazione degli impianti tecnologici anche tramite utilizzo integrato delle tecnologie d'informazione		*8. Verbesserte technologische Ausstattung auch mittels einer integrierten Nutzung der Informationstechnologie*

MISURA 2.1.		*MASSNAHME 2.1.*
1. Effetti positivi delle tecnologie che si intendono sostenere sulla situazione ambientale nelle zone protette, nella riduzione dell'utilizzo energetico, idrico e delle immissioni in atmosfera		*1. Positive Effekte der Technologien, die die Umweltsituation in den Schutzgebieten, die Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs und der Immissionen in die Atmosphäre unterstützen*
2. Ampliamento del mercato/sviluppo dell'offerta integrata, commercializzazione e grado di penetrazione nel mercato estero		*2. Markterweiterung/integrierte Angebotsentwicklung, Vermarktung und Außenpräsenz*
3. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, creazione di rapporti di fornitura di beni e servizi		*3. Integrierte Produktion, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Aufbau von Liefer- und Leistungsbeziehungen*
4. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e creazione di cooperazioni e reti aziendali e sovraziendali transfrontaliere		*4. Entwicklung von Zusammenarbeit zum Zwecke der Partnersuche und Aufbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieb-licher Kooperationen und Netzwerke*
5. Innovazioni di prodotto o di processo		*5. Produkt- und Prozeßinnovation*
6. Trasferimento di know how, di tecnologie, consulenza, servizi comuni per imprese		*6. Know-how- und Technologietransfer, Consulting, gemeinsame Dienste für Unternehmen*
7. Creazione e ampliamento di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi di carattere economico		*7. Auf- und Ausbau von grenzüberschreitend ausgerichteter, unternehmensorientierter Infrastruktur zum Zwecke eines wirtschaftsnahen Dienstleistungsangebotes*
8. Miglioramento delle condizioni generali, anche finanziarie, al fine di creare forme di cooperazione e reti di cooperazione aziendali e sovraziendali transfrontaliere		*8. Verbesserung der Rahmenbedingungen, auch finanzieller Art, zum Ausbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieblicher Kooperation und von Kooperationsnetzwerken*

MISURA 2.2.		*MASSNAHME 2.2.*
1. Sinergie per la riqualificazione e il potenziamento di attività di turismo rurale		*1. Synergien für die Umstellung und die Stärkung der Aktivitäten im Bereich des ländlichen Tourismus*
2. Premialità per i progetti sviluppati a zone a minore intensità turistica		*2. Bevorzugung von Projekten, die in Gebieten mit geringer Tourismusintensität entwickelt werden*
3. Sviluppo di sistemi ecocompatibili in merito alla mobilità, al consumo di risorse e alle infrastrutture		*3. Entwicklung von umweltkompatiblen Systemen in Bezug auf Mobilität, Nutzung von Ressourcen und Infrastrukturen*
4. Ampliamento del mercato/sviluppo dell'offerta integrata, commercializzazione e grado di penetrazione nel mercato estero		*4. Markterweiterung/integrierte Angebotsentwicklung, Vermarktung und Außenpräsenz*
5. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, creazione di rapporti di fornitura di beni e servizi		*5. Integrierte Produktion, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Aufbau von Liefer- und Leistungsbeziehungen*

6. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e creazione di cooperazioni e reti aziendali e sovraziendali transfrontaliere		***6.*** *Entwicklung von Zusammenarbeit zum Zwecke der Partnersuche und Aufbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieb-licher Kooperationen und Netzwerke*
7. Innovazioni di prodotto o di processo		***7.*** *Produkt- und Prozeßinnovation*
8. Trasferimento di know how, di tecnologie, consulenza, servizi comuni per imprese		***8.*** *Know-how- und Technologietransfer, Consulting, gemeinsame Dienste für Unternehmen*
9. Creazione e ampliamento di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi di carattere turistico		***9.*** *Auf- und Ausbau von grenzüberschreitend ausgerichteter, unternehmensorientierter Infrastruktur zum Zwecke eines touristischen Dienstleistungsangebotes*
10. Miglioramento delle condizioni generali, anche finanziarie, al fine di creare forme di cooperazione e reti di cooperazione aziendali e sovraziendali transfrontaliere		***10.*** *Verbesserung der Rahmenbedingungen, auch finanzieller Art, zum Ausbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieblicher Kooperation und von Kooperationsnetzwerken*
11. Interventi di carattere ecosostenibile		***10.*** *Umweltverträgliche Eingriffe*

MISURA 2.3.		***MASSNAHME 2.3.***
1. Ampliamento del mercato/sviluppo dell'offerta integrata, commercializzazione e grado di penetrazione nel mercato estero		***1.*** *Markterweiterung/integrierte Angebotsentwicklung, Vermarktung und Außenpräsenz*
2. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, creazione di rapporti di fornitura di beni e servizi		***2.*** *Integrierte Produktion, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Aufbau von Liefer- und Leistungsbeziehungen*
3. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e creazione di cooperazioni e reti aziendali e sovraziendali transfrontaliere		***3.*** *Entwicklung von Zusammenarbeit zum Zwecke der Partnersuche und Aufbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieb-licher Kooperationen und Netzwerke*
4. Trasferimento di know how, di tecnologie, consulenza, servizi comuni per imprese del settore primario		***4.*** *Know-How Transfer, Technologietransfer, Consulting, gemeinsame Dienste für Unternehmen im Landwirtschaftsbereich*
5. Contributo alla riconversione ecologica dell'agricoltura soprattutto nelle zone montane e ad una migliore manutenzione del paesaggio		***5.*** *Beitrag zur ökologischen Umwidmung der Landwirtschaft insbesondere in Berggebieten und zu einer besseren Erhaltung der Landschaft*
6. Miglioramento delle condizioni generali, anche finanziarie, al fine di creare forme di cooperazione e reti di cooperazione aziendali e sovraziendali transfrontaliere nonché reti di cooperazione per lo sviluppo del settore primario		***6.*** *Verbesserung der Rahmenbedingungen, auch finanzieller Art, zum Ausbau grenzüberschreitender betrieblicher und überbetrieblicher Kooperation und von Kooperationsnetzwerken zur Entwicklung des primären Sektors*
7. Contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture agro-silvicole nel territorio di frontiera		***7.*** *Beitrag zum Schutz und zur Aufwertung der land- und forstwirtschaftlichen Strukturen im Grenzraum*

MISURA 3.1.		***MASSNAHME 3.1.***
1. Interventi di formazione ed aggiornamento professionale con contenuti relativi all'ambiente e alla sostenibilità ambientale		***1.*** *Maßnahmen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Umwelt und Umweltverträglichkeit*

2. Superamento delle barriere organizzative e giuridiche nonché della carenza d'informazione e di barriere culturali		***2.** Abbau organisatorischer und rechtlicher Barrieren sowie von Informationsmängeln und kultureller Hindernisse*
3. Avvio e intensificazione della collaborazione tra istituzioni nel mercato del lavoro e nel sociale, nonché tra i partner sociali		***3.** Aufbau und Intensivierung der Zusammenarbeit von Institutionen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie der Sozialpartner*
4. Sviluppo di nuovi profili professionali secondo le esigenze transfrontaliere		***4.** Entwicklung neuer, grenzüberschreitend angepasster Berufsfelder/Qualifikationen*
5. Sviluppo/realizzazione di offerte di formazione e perfezionamento ad orientamento transfrontaliero		***5.** Entwicklung/Umsetzung von Ausbildungs- und Qualifizierungsmodulen mit grenzüberschreitender Ausrichtung*
6. Sviluppo e attuazione di programmi di scambio nell'ambito del settore scolastico		***6.** Entwicklung und Durchführung von Austauschprogrammen im Schulbereich*

MISURA 3.2.		***MASSNAHME 3.2.***
1. Superamento di barriere organizzative e giuridiche specifiche		***1.** Abbau spezifischer organisatorischer und rechtlicher Barrieren*
2. Realizzazione e potenziamento di cooperazioni e reti transfrontaliere settoriali		***2.** Auf- und Ausbau grenzüberschreitender sektoraler Kooperationen und Netzwerke*
3. Transfer di know how, consulenza, servizi settoriali comuni		***3.** Know-How Transfer, Beratung, gemeinsame sektorale Dienste*
4. Realizzazione e consolidamento di scambi di informazioni reciproci e periodici finalizzati alla collaborazione progettuale		***4.** Aufbau und Festigung regelmäßiger, wechselseitiger Informationsaustausche für Projektzusammenarbeit*
5. Migliori dotazioni in termini di tecnologia dell'informazione e infrastrutture di comunicazione e utilizzazione integrata di stesse		***5.** Verbesserte Ausstattung mit und integrierte Nutzung von Informationstechnologie und Kommunikationsstruktur*
6. Contributo allo sviluppo di standard comuni in settori differenti		***6.** Beitrag zur Entwicklung gemeinsamer Standards in unterschiedlichen Sektoren*
7. Collaborazione transfrontaliera a lungo termine in campo culturale, sportivo, sociale e ambientale		***7.** Grenzüberschreitend, längerfristig ausgerichtete Zusammenarbeit im Kultur-, Sport-, Sozial- und Umweltbereich*
8. Progetti d'informazione e di educazione ambientale		***8.** Projekte im Bereich Umweltinformation und -erziehung*

Criteri aggiuntivi	Si *Ja*	No *Nein*	*Zusatzkriterien*
I. Effetti aggiuntivi/sinergie Il progetto ha fatto rilevare effetti positivi in altri settori corrispondenti agli obiettivi del programma e rivela sinergie con altri progetti e/o misure del Programma?			***I. Zusatzwirkungen/Synergien*** *Hat das Projekt positive Wirkungen in anderen, den Programmzielen entsprechenden Bereichen; gibt es Synergieeffekte mit anderen Projekten und/oder Maßnahmen des Programms?*
II. Progetti chiave con effetto moltiplicatore Il progetto mira far realizzare ulteriori progetti in settori corrispondenti agli obiettivi del programma?			***II. Schlüsselprojekte mit Multiplikatorwirkung*** *Zielt das Projekt auf die Auslösung von weiteren Projekten in Bereichen ab, die den Programmzielen entsprechen?*
III. Effetti sulle politiche comunitarie orizzontali:	= 1)	+ 2)	***III. Wirkungen auf die horizontalen Gemeinschaftspolitiken:***
a) Pari opportunità Il progetto favorisce la parità tra uomini e donne			***a) Chancengleichheit*** *Fördert das Projekt die Chancengleichheit von Männern und Frauen?*
b) Ambiente Quale effetto ha il progetto rispetto all'ambiente/come é giudicabile l'effetto sostenibile?			***b) Umwelt*** *Welche Auswirkungen hat das Projekt auf die Umwelt/wie nachhaltig ist es?*

1) = neutrale / *neutral*
2) = effetto migliorativo / *verbesserte Wirkung*

Allegato 3

Spett.le
DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Domanda di liquidazione del contributo ai sensi del Documento unico di programmazione INTERREG III A Italia - Austria 2000/2006
Misura 2.2 "Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo"
Azione 2.2.3 "Investimenti per la promozione e il rinnovo di infrastrutture di rilievo turistico e manufatti, compresi in itinerari tematici"

Il/la sottoscritto/a ______________________, C.F. ______________________ nato a ______________________ prov. ______ il ______________ residente a ______________ prov. ______ CAP ________ Via ______________ n. ______,
in qualità di legale rappresentante dell'Ente ______________________
con sede legale in (Comune) ______________________ (Prov. ____),
via ______________________ n. ______ CAP ______ tel. ______________
fax ______________ e-mail ______________________
partita I.V.A. ______________________ codice fiscale ______________________

CHIEDE

ai sensi del Punto 11 delle Modalità Attuative dell'azione in oggetto:

☐ la liquidazione di un anticipo pari al ... ... % del contributo concesso con decreto del .... *(organo emanante)* n. .... del ..../.........../............

☐ la liquidazione del saldo del contributo concesso con decreto del .... (organo emanante) n. .... del ..../.........../............

Il versamento dovrà essere effettuato presso:

Istituto di Credito .... c/c n ....
Agenzia di .... CAB .... ABI ....

Luogo e data ______________

IL RICHIEDENTE

____
(Timbro e firma leggibile)

Si allega la documentazione prevista al Punto 11 e al Punto 12 delle Modalità Attuative dell'azione 2.2.3 di seguito elencata:

VISTO: IL DIRETTORE: PELLEGRINI

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 30 aprile 2003. (Estratto). Autorizzazione alla ditta Azienda Multiservizi Isontina (A.M.I.) di Gradisca d'Isonzo.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Art. 1

Di autorizzare l'Azienda Multiservizi Isontina S.p.A. (A.M.I. S.p.A.), con sede legale a Gradisca d'Isonzo, via Aquileia n. 9, codice fiscale e partita I.V.A. 01000250314, all'esercizio del secondo lotto dell'ampliamento della discarica di prima categoria denominata «Pecol dei Lupi», sita nel territorio del Comune di Cormons.

Art. 2

L'esercizio è autorizzato fino al 31 gennaio 2004, per un totale di tonn. 35.000 di rifiuti urbani e speciali assimilati conferibili, provenienti dal territorio provinciale.

Al fine di corrispondere agli impegni di reciproca collaborazione ed aiuto sottoscritti con le Province di Trieste e di Udine, il presente decreto potrà essere modificato, nel rispetto delle convenzioni citate in premessa, previa specifica e motivata richiesta delle due Province stesse.

Art. 3

Di stabilire le seguenti prescrizioni:

- la presente autorizzazione è rilasciata ai sensi delle norme transitorie, di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003, ha carattere temporaneo e la sua efficacia cesserà con l'entrata in vigore del decreto provinciale che, approvando il piano di adeguamento della discarica (cioè primo e secondo lotto dell'ampliamento) alle previsioni normative del citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, definirà le nuove situazioni e condizioni di smaltimento.

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico per operatore socio sanitario - O.S.S.. Aumento dei posti da n. 44 a 56.

Si comunica che il numero dei posti a concorso relativo alla figura di operatore socio sanitario cat. BS, già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 16 aprile 2003, sono stati aumentati da 44 a 56, a seguito del provvedimento n. 347 del 30 aprile 2003.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Carlo Antonio Gobbato

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 54 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - cat. D.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 220/2001, la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 54 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - cat. D, ai sensi del D.P.R. 220/2001, di cui 2 riservati ai disabili ai sensi della legge 68/1999:

n. graduatoria	cognome	nome	titoli	scritto	pratica	orale	totale	date nascita
1	MIOLA	Laura	16,250	24,000	19,000	18,000	77,250	30/10/1962
2	COVAZ	Monica	4,900	27,000	20,000	20,000	71,900	11/06/1967
3	CASTELLANI	Lorena	6,200	24,000	20,000	19,000	69,200	23/071973
4	CALIA	Elena	0,050	26,000	20,000	20,000	66,050	16/12/1978
5	MEDIZZA	Deborah	0,100	24,000	20,000	20,000	64,100	28/06/1980
6	MENEGAZZO	Elisa Anna	1,400	25,000	19,000	18,000	63,400	09/10/1977
7	RAVALICO	Erika	1,100	23,000	19,000	20,000	63,100	27/08/1980
8	MINIASI	Francesco	0,085	23,000	20,000	20,000	63,085	30/09/1972

n. graduatoria	cognome	nome	titoli	scritto	pratica	orale	totale	date nascita
9	MEZZALIRA	Francesca	0,000	23,000	20,000	20,000	63,000	02/11/1976
10	FERLUGA	Rosita	1,200	23,000	20,000	18,000	62,200	16/05/1965
11	D'AMICO	Vita	0,000	22,000	20,000	20,000	62,000	23/10/1976
12	COVI	Mattia	1,770	24,000	18,000	18,000	61,770	29/10/1977
13	BRANCALEONE	Luisa	0,100	25,000	18,000	18,000	61,100	16/03/1980
14	SVERCO	Sabrina	0,000	21,000	20,000	20,000	61,000	07/09/1977
15	QUARGNAL	Emanuele	0,200	23,000	19,000	18,000	60,200	09/07/1970
16	DI BLAS	Micaela	0,600	22,000	18,000	19,000	59,600	09/10/1965
17	TAUCER	Samanta	0,350	22,000	19,000	18,000	59,350	24/10/1977
18	NORBEDO	Chiara	0,100	22,000	18,000	19,000	59,100	04/10/1979
19	CASALINI	Raffaella	0,000	22,000	17,000	20,000	59,000	01/07/1977
20	KRSTIC NATANELIC	Ljiljana	1,900	21,000	18,000	18,000	58,900	26/10/1950
21	PETRINKA	Elisa	0,700	22,000	18,000	18,000	58,700	30/12/1976
22	SERENELLI	Paco	0,170	22,000	18,000	18,000	58,170	30/09/1976
23	CARBONELLI di LETINO	Elena	0,000	23,000	16,000	19,000	58,000	07/09/1979
24	SCANDOLA	Alessandra	0,000	22,000	18,000	18,000	58,000	19/091975
25	PRASSELLI	Marco	1,200	21,000	16,000	19,000	57,200	06/07/1971
26	FLORAMO'	Agostina	8,150	21,000	14,000	14,000	57,150	15/08/1968
27	BRECELJ	Ksenja	0,100	22,000	17,000	18,000	57,100	23/05/1979
28	BATTAGLIA	Alessandra	1,100	22,000	17,000	17,000	57,100	23/10/1969
29	PESCHIER	Elena	0,000	23,000	16,000	18,000	57,000	16/08/1978
30	FAVRETTO	Miriam	0,000	22,000	17,000	17,000	56,000	12/06/1977
31	LEVANTESI	Monica	1,900	22,000	14,000	17,000	54,900	14/05/1975
32	VITASOVICH	Emilia	1,800	21,000	16,000	15,000	53,800	30/06/1950
33	BUCCA	Carmela	3,500	21,000	14,000	15,000	53,500	02/01/1961
34	RUGGIERO	Marianna	2,500	21,000	14,000	14,000	51,500	07/02/1972

IL REFERENTE PER L'U.O. CONCORSI,
SELEZIONI, ASSUNZIONI E MOBILITA':
sig.ra Laura Pelos

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI
BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO ED
AGLAIA DE MANUSSI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico presso l'U.O. di anestesia e rianimazione.

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario dell'Istituto si pubblica la graduatoria del concorso di cui all'oggetto:

	Candidato	*Punteggio*
1	Meleleo dott.ssa Rosanna 2 giugno 1959	67,890 su 100
2.	Cuomo dott.ssa Michela 1 agosto 1971	65,820 su 100

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)